

***rassegna
penitenziaria
e criminologica***

1 2004

rassegna penitenziaria e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI TINEBRA – *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA – *Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI CONSO

COMITATO SCIENTIFICO

SALVATORE ALEO – AUGUSTO BALLONI – RENATO BREDA – LUIGI CANCRINI
– ADOLFO CERETTI – FRANCESCO DE FAZIO – GAETANO DE LEO – FRANCO
DELLA CASA – GIUSEPPE DI GENNARO – EMILIO DOLCINI – LUCIANO
EUSEBI – PAOLO GIORDANO – VITTORIO GREVI – GIUSEPPE LA GRECA
– FRANCESCO MAISTO – ALESSANDRO MARGARA – TULLIO PADOVANI –
MASSIMO PAVARINI – EMILIO SANTORO – ERNESTO SAVONA

REDATTORE CAPO

GIOVANNI TAMBURINO – *Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche,
Legislazione e Rapporti internazionali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria.*

COMITATO DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – PAOLO CANEVELLI – LAURA CESARIS – SALVATORE
CIRIGNOTTA – FRANCESCO SAVERIO FORTUNA – MARIA GRAZIA GRAZIOSO
– PAOLO IORIO – MARCELLO MARINARI – LUIGIA MARIOTTI CULLA – GEMMA
MAROTTA – RITA MONTANARI – ANTONIO PARENTE – PATRIZIA PATRIZI
– MASSIMO REALI – GIOVANNI ROSSI – FRANCO SALVI – ERMENEGILDA
SCARDACCIONE – RICCARDO TURRINI VITA

SEGRETERIA DI REDAZIONE

ASSUNTA BORZACCHIELLO – LUCIA MARZO

PREZZI DI VENDITA 2004

	ITALIA	ESTERO
- un fascicolo:	€ 15,00	€ 26,00
- abbonamento	€ 39,00	€ 57,00

Prezzi doppi, tripli per tutti quei volumi che sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità annuale.

Le annate ed i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n° 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato – per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale – a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Funzione Editoria - P.zza Verdi, 10 - 00198 Roma - Tel. 06 85082207 - 06 85084124 - Fax 06 85084117 - E-mail: venditeperiodici@ipzs.it

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia – Largo Luigi Daga, 2 – Roma – Tel. +39 06 6659 1714 – Fax +39 06 6615 3599 e-mail: rassegna.dap@libero.it.

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non sono restituiti, decide il Comitato di redazione. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto in italiano, inglese e francese; testo; bibliografia; note.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione e non verranno restituiti.

N.B. – Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione, seguirà l'eventuale riferimento alla pagina del preceduto dal segno di due punti (:) Es. (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione, Es. (LAMBERTI 1988a; LAMBERTI 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA.VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico degli Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o annata in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

Esempi:

DI PAOLO M.C. – FIUME S. (1989), *Il tatuaggio*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, XI, 1-3, pp. 115-139);

SALES I. (1983), *Relazione introduttiva*, in *Che cos'è la camorra*, Ed. Sintesi, Salerno;

(1998), *La camorra, le camorre*, Editori Riuniti, Roma;

LAMBERTI A. (1988a), *Il modello mafia*, in *Il Manifesto*, 1/4/1988;

(1988b), *L'economia criminale*, in TAMBURINO L. – VILLARI M.

(a cura di), *Questioni del mezzogiorno*, Editori Riuniti, Roma;

c) le parole in lingua straniera saranno in corsivo; per le citazioni letterali da altri Autori si userà il segno « » (caporali); per termini usati in accezione metaforica o in particolare evidenza si userà il segno " " (doppi apici);

d) i riferimenti bibliografici saranno riuniti alla fine dell'articolo o saggio, eventuali note esplicative e/o discorsive potranno essere poste a piè di pagina.

SOMMARIO

G. TINEBRA - <i>Intervento di apertura dei lavori</i>	Pag. 1
G. TAMBURINO - <i>Presentazione del convegno</i>	» 7

I SESSIONE

G. LA GRECA - <i>Carcere e fattore "tempo"</i>	» 13
M. ROSSI - « <i>Carceri: esperienze e documenti</i> », <i>l'antefatto culturale e politico</i>	» 17
G. VASSALLI - <i>Testimonianza</i>	» 25
E. FASSONE - <i>Quando il carcere insegna</i>	» 35
S. MARGARA - <i>Un'altra patria?</i>	» 41
G. CONSO - <i>Dai problemi di ieri ai problemi di oggi</i> . .	» 47
P. BUFFA - « <i>Caro Direttore Le scrivo</i> »: <i>la pena tra afflizione e giustizia</i>	» 51
F. S. FORTUNA - <i>Il carcere duro, negazione dell'ideologia penitenziaria</i>	» 63
M. PAVARINI - <i>Carcere riformabile? Uno sguardo da «Il Ponte» sulla riformabilità democratica del carcere</i>	» 77

II SESSIONE

Tavola Rotonda	» 89
---------------------------------	------

INTERVENTO DI APERTURA DEI LAVORI

GIOVANNI TINEBRA *

Sono lieto di porgere il saluto di benvenuto agli illustri relatori e ai graditi ospiti di questa giornata di studi dedicata alla presentazione della ristampa del numero storico del 1949 della rivista *Il Ponte*.

La ristampa del volume, curata dall'Ufficio Studi e Ricerche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, allegata a un numero speciale della *Rassegna penitenziaria e criminologica*, costituisce un'operazione di indubbio valore culturale e civile, sia sotto il profilo della riscoperta di una pagina importante della nostra storia, sia come stimolo di riflessione sulla realtà penitenziaria di oggi.

Rileggere le testimonianze di chi conobbe la triste e drammatica realtà del carcere in uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese, e che volle affidare al *Ponte*, su invito di Pietro Calamandrei, il ricordo della dura esperienza detentiva, ci induce a sentimenti di commozione e gratitudine per coloro che seppero sopportare e reagire con fierezza e coraggio a un regime carcerario che tendeva ad annullare la volontà e l'intelligenza dei custoditi.

Il carcere era allora, e lo è stato per molto, troppo tempo, un sistema chiuso e incentrato su se stesso, basato su un apparato di rigida disciplina, separato in maniera assoluta dalla società.

Nell'apertura del fascicolo, Calamandrei richiama il celebre intervento che Filippo Turati aveva pronunciato in Parlamento cinquant'anni prima, nel 1904, definendo il carcere «l'inferno dei vivi». Il carcere descritto nelle pagine del *Ponte* era ancora un inferno, perché governato da un regolamento di disciplina che faceva della sicurezza un falso alibi per impedire ai condannati di continuare a essere uomini e donne, negando loro ogni diritto e assoggettandoli a un regime carcerario privo di umanità e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

* Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Dalle testimonianze pubblicate sul *Ponte* emergono figure di funzionari e di personale di custodia che esercitavano il loro mestiere con arroganza, interpretando il loro ruolo con la convinzione di non dovere rendere conto ad alcuno delle modalità di gestione del carcere.

Eppure, nonostante i tentativi di impedire ai prigionieri di comunicare, di scrivere, di continuare a pensare e a progettare un futuro diverso, quei prigionieri riuscivano a mantenere integre le capacità intellettuali, reagivano con fierezza alle carenze di cibo, di assistenza medica, di libri, di contatti con la famiglia e riuscivano perfino a sorridere, come fa Ernesto Rossi, nei ricordi della sua prigionia descritti nel capitolo «Aneddoti carcerari».

Leggendo le testimonianze che compongono il volume emergono anche situazioni inaspettate. Certo, le regole erano applicate in tutte le carceri con il medesimo rigore, eppure non mancano alcune testimonianze di imprevedibile umanità, come leggiamo nella testimonianza di Alessandro Policreti, detenuto a Regina Coeli. Qui il personale di custodia, ignorante, mal pagato, assoggettato a un regolamento se possibile altrettanto rigido e severo come quello previsto per i detenuti, in alcune testimonianze acquista una luce diversa ed è capace di rompere la scontata visione disumana.

Questo mi induce a compiere una riflessione su quanto sia fondamentale il modo di intendere la professione da parte di coloro che sono destinati a svolgere un lavoro così particolare. Anche in un contesto così drammatico, come quello descritto nel *Ponte*, si intravedono sprazzi di umanità, che neppure regole severe e brutali riescono a sopprimere del tutto.

Leggendo il fascicolo del *Ponte* mi sono chiesto quali, e se ci fossero, punti di collegamento tra il carcere di ieri e quello di oggi. Io non so se sia giusto porsi questa domanda.

Troppe condizioni diverse, e distanti, per fortuna. Ancora problemi irrisolti, certamente, ma tentare di stabilire un confronto diretto sarebbe, a mio parere, un'operazione arbitraria. I cinquanta e più anni che ci separano dal fascicolo del *Ponte* sono stati anni di intensa accelerazione culturale, storica, tecnologica, e anni in cui si è affermata una visione diversa e più giusta del mondo e dei diritti dell'uomo.

Siamo tutti consapevoli che progresso non sempre significa miglioramento, almeno sotto il profilo della civiltà e della sensibilità. Ma credo anche che non si possa negare che il carcere, con le contraddizioni e le difficoltà con cui ogni giorno si

misura, abbia assunto – anche grazie a coloro che seppero portare all'attenzione del Parlamento della Repubblica l'irrisolta e drammatica situazione delle carceri, all'indomani della caduta del regime fascista – una dimensione di civiltà e di progresso giuridico.

Non è mia intenzione ripercorrere le tappe che hanno segnato l'evoluzione del sistema penitenziario italiano dal dopoguerra a oggi. Altri, in questa giornata di studi, sono stati chiamati a farlo. Mi limiterò pertanto a fare delle brevi riflessioni, doverose per chi come me ha la responsabilità di essere a capo dell'Amministrazione penitenziaria.

Porto quindi alla vostra attenzione alcuni aspetti che ritengo fondamentali se vogliamo affrontare realisticamente la realtà del carcere. Il carcere si riforma e si trasforma in occasione di cambiamento se alle teorie si risponde con i fatti.

E "fatti" sono creare lavoro per i detenuti, incentivare l'istruzione, potenziare gli organici del personale e la formazione, aprire centri clinici, riformare la sanità, dialogare con la società civile, con le associazioni di volontariato, gli enti locali, il mondo del lavoro. Gli esempi sono tanti e sono chiari a tutti coloro che credono in un carcere che cambia.

L'Amministrazione penitenziaria è impegnata su questi fronti come dimostrano i progetti che stiamo portando avanti: i recenti protocolli d'intesa con il Ministero del Lavoro e con l'Unioncamere vanno nella direzione di incentivare le politiche del lavoro e della formazione professionale, finalizzati a favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali per le persone detenute, in esecuzione penale esterna, ed ex detenuti.

Positive sono le esperienze di lavoro avviate da tempo e con successo come il *call center* della Telecom attivato a S. Vittore, lo sviluppo di sartorie di alta moda a Roma e a Milano, ma tanti sarebbe gli esempi non sempre adeguatamente noti.

Sul versante dell'istruzione l'Amministrazione penitenziaria sta curando la diffusione sul territorio nazionale dei Poli Universitari, specifiche sezioni detentive destinate ad ospitare detenuti iscritti all'Università, che possono seguire in carcere attività didattiche, grazie a specifici accordi con le Università.

Voglio poi ricordare il protocollo d'intesa in corso di definizione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato allo sviluppo in forme strutturate e continuative di attività sportive e artistiche come la musica, il cinema, il teatro. Proprio il teatro, considerato un meta obiettivo del trattamento, pre-

senta un bilancio più che positivo: nel corso del 2003 in 107 istituti sono state realizzate attività teatrali e musicali, con il coinvolgimento di ben 1676 detenuti.

Garantire alla popolazione detenuta condizioni di vita rispettose della dignità umana significa anche avere al centro delle priorità il problema dell'edilizia penitenziaria: il sovraffollamento è un problema reale, le cui cause vanno ricercate in differenti ambiti. Da parte nostra affrontiamo il problema anche con la chiusura di edifici penitenziari da anni reputati assolutamente inadeguati, sostituendoli con strutture moderne e funzionali, che offrono condizioni di detenzione adeguate agli standard del regolamento penitenziario, e che consentono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e attività trattamentali e lavorative.

Voglio portare l'esempio del carcere di Lodi, una struttura del 1905, che non disponeva di spazi necessari per lo svolgimento di attività trattamentali, ebbene, in meno di un anno abbiamo costruito una nuova ala, attigua all'area detentiva, interamente dedicata a tali esigenze, comprensiva di una palestra, spazi polifunzionali, aule scolastiche, laboratori d'informatica, e così via.

So bene che questo esempio rappresenta una goccia nelle emergenze del carcere, ma voglio ricordare anche altre recenti novità come l'apertura del nuovo carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, inaugurato lo scorso mese, che ospiterà circa 100 detenuti giovani adulti a basso indice di pericolosità. Era il 1985 quando fu deciso di avviare i lavori del nuovo istituto penitenziario, in sostituzione del vecchio carcere crollato nel terremoto del 1980. Diciassette anni sono un periodo infinito per la costruzione di un carcere, il nostro impegno è stato quello di portare a conclusione i lavori in meno di un anno, caratterizzando l'istituto in funzione di un circuito penitenziario ad alto potenziale trattamentale. Prossimamente saremo in Calabria, a Laureana di Borrello, per aprire un istituto con le medesime caratteristiche, poi ad Ancona e a Perugia, senza contare l'apertura, prossima, della scuola di formazione di Catania.

Non solo attenzione per le strutture, ma un altro obiettivo fondamentale è stato raggiunto con la pubblicazione dei bandi di concorso che consentiranno un notevole incremento degli organici del comparto ministeri.

Dopo anni di blocco delle assunzioni del personale educativo, amministrativo e tecnico, nei giorni scorsi abbiamo emanato bandi di concorso per un numero complessivo di 761 nuove

unità di personale, di cui 400 educatori, figura professionale cui spetta la competenza tecnica della gestione delle attività trattamentali e risocializzanti.

Noi vogliamo un carcere che sia visibile, che abbia diritto di parola, che comunichi al suo interno e con l'esterno. Nell'era di internet e delle comunicazioni di massa questo è sempre più possibile e realizzabile. Il carcere si interroga e si confronta: decine sono le riviste, le pubblicazioni prodotte in carcere dai detenuti nell'ambito di progetti trattamentali, in collaborazione, in molti casi, con redazioni esterne curate da associazioni di volontari.

L'Amministrazione penitenziaria pubblica il mensile *Le Due Città*, 40.000 copie inviate gratuitamente a tutto il personale e a rappresentanti delle istituzioni, della cultura, del volontariato, della politica. Una rivista che si è affermata come un vero e proprio laboratorio di idee e un efficace strumento di comunicazione interna ed esterna.

La presenza continua dei mass media che accedono nelle nostre strutture penitenziarie è documentata dalla massiccia quantità di richieste che pervengono quotidianamente al Dap per intervistare detenuti e operatori, documentare iniziative e progetti, far conoscere e spiegare ai cittadini la realtà del carcere.

Negli ultimi tre anni, le interviste autorizzate ai singoli detenuti sono state circa 900, senza contare gli innumerevoli servizi foto-giornalistici realizzati in ambito penitenziario.

Sempre più frequenti sono le occasioni in cui il carcere diventa anche la sede straordinaria per lo svolgimento di sedute di consigli comunali e provinciali che testimoniano con la loro presenza che il carcere è parte della città, quella parte che chiede di essere visibile e parte attiva della società.

Non voglio togliere altro spazio ai lavori della giornata, ringrazio quindi Voi tutti per avere aderito all'invito e vi auguro buon lavoro.

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

GIOVANNI TAMBURINO *

1.

Circa tre anni fa conobbi il prof. Marcello ROSSI e la dr. Eva AMENDOLA. Li incontrai – su presentazione della mia ottima collaboratrice, dr. Lucia MARZO, responsabile della Biblioteca centrale del DAP – per valutare se procedere insieme alla ristampa di un fascicolo, divenuto pressoché introvabile, de **Il Ponte**, la gloriosa rivista fiorentina di Piero CALAMANDREI, della quale il prof. ROSSI era, ed è, il direttore.

Ottenni una delle ultime copie del volumetto, la lessi con emozione, mi resi conto che si trattava di un documento di straordinaria importanza per la memoria storica del carcere.

Pensai, trovando pieno consenso nei vertici del DAP, che all'Amministrazione penitenziaria si presentava un'occasione irripetibile.

In effetti il fascicolo del marzo 1949 fu destinato da CALAMANDREI a una raccolta di scritti sul carcere.

Ma quali scritti e quali autori!

È un caso forse unico trovare un lavoro sul carcere proveniente da voci tanto importanti nella storia di un Paese, voci che, al tempo stesso, parlano di un'esperienza direttamente provata.

Essere intervenuti a salvare un reperto così ricco di passione e ragione rappresenta per l'Amministrazione penitenziaria un merito, ed anche un titolo di onore.

Lo dico per diversi motivi. Tra tutti ne indico tre.

– I valori estetici e letterari della rivista – basta ricordare le firme di Carlo LEVI, Emilio LUSSU, Gaetano SALVEMINI, Massimo MILA, oltre a quella di CALAMANDREI. Ma in molti altri articoli emerge l'efficacia del linguaggio e la forza della convinzione, tipiche del parlare di cose vissute.

* Direttore Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

- I valori civili e umani: pur nella diversità di ideologie e di storie personali, le testimonianze del fascicolo offrono momenti di intensa commozione, altissimi, ad esempio, nelle ultime parole di Leone GINZBURG e di Umberto CEVA.

- Terzo, ma non ultimo, l'interesse legato alla funzione specifica del DAP.

2.

In effetti, il DAP, cogliendo l'occasione di procedere al *reprint*, ha ottenuto di far diventare patrimonio anche proprio una pubblicazione che unisce all'interesse storico generale, l'interesse specifico di comprendere meglio vicende e peculiarità del nostro sistema penitenziario.

Perché l'evoluzione del sistema penitenziario nel nostro Paese è stata quella che è stata?

CALAMANDREI nella presentazione ci ricorda che nel primo Parlamento della Repubblica sedevano decine, se non centinaia di persone che avevano scontato oltre cinque anni di carcere per condanna inflitta dal Tribunale speciale.

In un tempo portato all'oblio, non è irrilevante ricordare questa circostanza.

È questa peculiarità ciò che concorre a spiegare la presenza, nella nostra Costituzione, di una disposizione che non si limita ad affermare due principi della tradizione liberale - personalità della responsabilità penale e presunzione di non colpevolezza -, ma ne aggiunge un altro che, a mia conoscenza, non si trova in nessuna delle coeve Costituzioni di altri Paesi.

Rileggiamo questa inedita disposizione.

La pena - più esattamente, come si esprime la Costituzione, «*le pene*» - non possono «consistere» in trattamenti contrari al senso di umanità.

Il Costituente non si preoccupa soltanto di porre una regola da valere per il codice penale in merito alle sanzioni. Il terzo comma dell'art. 27 travolge la dimensione meramente definitoria per spingere lo sguardo alla pena com'è, nella sua concretezza, nel momento esecutivo: «*le pene non possono consistere*», appunto.

Per stabilire se la volontà costituzionale sia rispettata occorre, dunque, riferirsi alla «**consistenza**» della pena, ossia al modo in cui la sanzione si realizza nella concreta esecuzione.

È a questo momento, e non soltanto alle scelte edittali o alla determinazione giurisdizionale, che bisogna guardare per dire se siano adempiuti i precetti dell'umanità della pena e della sua finalizzazione alla rieducazione.

* * *

Nelle pagine ingiallite che ricevetti dal prof. ROSSI, oggi ristampate, si trova la radice di questa novità costituzionale, che si richiama, in misura non secondaria, alla storia di uomini che, come dice Massimo MILA, sono stati accomunati da una realtà incrollabile, rappresentata dall'aver patito il carcere.

Ma - attenzione - aver patito il carcere in una situazione particolare, senza aver commesso alcun crimine: per essere oppositori politici di un regime; per aver diffuso idee; per aver scritto giornali proibiti; per aver dato vita a formazioni politiche riprovate; per aver difeso una propria cultura, antagonistica rispetto a quella dominante; per aver affermato o praticato costumi sconvenienti per l'epoca.

È questa duplice caratteristica, e non semplicemente il fatto di aver tutti patito il carcere o il confino, ciò che spiega il «*persistente richiamo alla verità*» che, ancora MILA, attribuisce ai superstiti, usciti vivi dalla lotta contro il fascismo.

Un richiamo alla verità radicato, dunque, nell'esperienza di una sofferenza ingiustamente patita.

Il volume che abbiamo contribuito a salvare dalla sommersione, ci consegna la voce di alcuni di questi uomini, i quali hanno compreso che, nella pena, non è questione di norme o di diritti proclamati. Non vengono in gioco semplicemente soggetti giuridici. È questione di persone in carne ed ossa.

* * *

L'esigenza di *effettività* - ossia la volontà di guardare alla pena come viene eseguita - si ritrova non soltanto nella disposizione costituzionale che abbiamo ricordato, ma anche nella legge, nella riforma penitenziaria.

Questa riforma, tra l'altro, realizza il potenziamento, o piuttosto la creazione, della magistratura di sorveglianza, secondo un auspicio che si rinviene in molti passaggi de **Il Ponte**.

È vero che questa magistratura non è espressamente prevista nella Costituzione. Ma è la Costituzione che, con la finalità di rendere effettivi i diritti proclamati, ha voluto assicurare alla magistratura italiana indipendenza ed autonomia attraverso una strumentazione che, ancora una volta, non ha eguali in Costituzioni coeve.

È coerente con questa impostazione la creazione, ventisei anni più tardi dell'uscita de **Il Ponte** del 1949, di una magistratura garante dell'effettività dei diritti del detenuto, compreso il diritto al trattamento rieducativo, essenziale all'obiettivo che la pena deve perseguire, oltre che dell'umanità della pena stessa.

La formula costituzionale e la riforma hanno posto il nostro Paese all'avanguardia nel processo di garanzia dell'esecuzione della pena.

Si pensi, ad esempio, che in Francia un processo di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale sta muovendo i primi passi soltanto da pochi anni e che tale trasformazione ha come riferimento l'esperienza italiana.

E si pensi, ancora, che l'effettività dei comportamenti e dei trattamenti, e non già la semplice descrizione dei contenuti giuridici della sanzione penale, è il parametro degli accertamenti e delle valutazioni sia del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), l'organismo ispettivo del Consiglio d'Europa finalizzato al rispetto dell'art. 3 della Convenzione del 1950, sia dei giudizi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In definitiva, il DAP, con la ristampa de **Il Ponte**, propone un testo prezioso non soltanto per i contenuti storici, ma anche per la lettura autentica, per così dire, che esso offre della disposizione costituzionale e della prospettiva riformatrice: una prospettiva attuata a grande distanza di tempo, ma pur sempre nella linea delle voci raccolte nel volume.

3.

Il *reprint* de **Il Ponte** del 1949 è stato per l'Amministrazione penitenziaria più di una operazione editoriale.

È stato l'occasione, per noi a vario titolo interessati alla realtà carceraria, di una riflessione finalizzata all'attualità.

Per avviare tale riflessione abbiamo voluto accompagnare la ristampa con un numero speciale della *Rassegna*, la Rivista scientifica del DAP che tanto è debitrice, sin dal titolo, alla persona

del prof. VASSALLI, cui, tra tutti gli odierni relatori ed intervenuti, va un particolarissimo ringraziamento per aver accettato di essere tra noi e darci una preziosa, insostituibile testimonianza.

La *Rassegna* è diventata, in questo modo, veicolo di diffusione de **Il Ponte** oltre la cerchia dei lettori della rivista fiorentina. È diventata, soprattutto, grazie ai contributi degli Autori che hanno scritto il numero speciale del 2002, lo strumento per *attualizzare* **Il Ponte** del 1949.

Che cosa significa rileggere questi testi dopo oltre cinquant'anni? Che cosa dicono a noi le testimonianze di coloro che conobbero il carcere degli anni '30 e '40 del secolo scorso?

Attualizzare significa riascoltare quelle voci alla luce delle trasformazioni politiche, giuridiche, istituzionali avvenute in quest'arco temporale.

In questo mezzo secolo trasformazioni ci sono state nell'universo carcerario – e rilevantissime –, sarebbe assurdo negarlo.

Tuttavia, mentre rileggiamo talune delle testimonianze raccolte nel fascicolo del 1949, ci assale l'inquietante e talora disperante sensazione del *déjà vu*: di una realtà a noi ben nota, perché appartenente in parte ancora alla quotidianità del nostro ambiente.

Ci assale un senso di sgomento, quando leggiamo, sotto la data del 1949, le critiche al sovraffollamento, alla scarsità del lavoro, all'insufficienza dell'assistenza sanitaria, oppure le descrizioni delle celle di transito, fatiscenti e abbandonate.

E ci chiediamo se talune delle critiche che troviamo ne **Il Ponte** del '49 siano riferibili al sistema politico allora vigente o non debbano piuttosto riferirsi a un modo d'essere del carcere che si trascina nel nostro Paese da prima del fascismo e che si è protratto ben oltre.

Questo interrogativo costituisce uno dei fili conduttori della giornata odierna e verrà affrontato, in modo specifico, nel corso della tavola rotonda pomeridiana.

Oltre a offrire l'occasione per il numero speciale della *Rassegna*, la ristampa, infatti, è stata utilizzata dall'Amministrazione per organizzare l'odierno convegno, che vuol essere un momento in cui coniugare memoria e attualità.

Come sappiamo che senza memoria non esiste consapevolezza dell'attualità, così sappiamo che il modo più giusto di rispettare la memoria consiste nel rendere il passato fruttuoso per il presente.

Il convegno si sviluppa dunque su due tracce strettamente intrecciate: passato e presente, in un rapporto di confronto.

La prima di queste tracce è stata affidata alle voci degli Autori che hanno composto il numero speciale della *Rassegna*, Autori idealmente tutti presenti, anche se, per impegni insormontabili, taluno di loro non lo è fisicamente. La seconda vede come protagonisti persone che operano a contatto con la realtà penitenziaria – carcere o misure alternative.

Tra queste due tracce di un discorso che vuole essere unico, si pongono, come punti di passaggio, la relazione di BUFFA, che presenta altri scritti di detenuti, diversissimi da quelli raccolti ne ***Il Ponte***, ma capaci di parlarci della realtà odierna del carcere e, da questo punto di vista, utili al confronto con il mondo di cui parlano le pagine della ristampa; e la relazione di PAVARINI, che guarda alla rivista del 1949 per chiedersi, secondo una riflessione critica, le ragioni del tramutamento di una prospettiva di trasformazione.

* * *

Ci auguriamo che questo convegno realizzi quanto si propone di essere: uno strumento per comprendere meglio ciò che viviamo oggi, i problemi che non sappiamo risolvere, i risultati di cui possiamo essere fieri, gli insuccessi e i ritardi che ci interpellano.

Se sarà così, le pagine antiche della rivista di CALAMANDREI avranno svolto una funzione preziosa per noi, per il nostro presente.

Malgrado il tempo trascorso, esse torneranno a vivere nella nostra attenzione: la disponibilità ad ascoltare e capire diventerà un impegno che va ad unirsi con quello degli Autori de ***Il Ponte*** del marzo 1949.

Questo è l'omaggio che vogliamo rendere alla memoria di uomini che hanno molto sacrificato alla prospettiva di un Paese più civile.

CARCERE E FATTORE "TEMPO"

GIUSEPPE LA GRECA *

Sono lieto di rivolgere a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e un sentito augurio di buon lavoro.

Tengo molto a ringraziare l'Amministrazione penitenziaria per avermi invitato a partecipare a questo Convegno, così importante e significativo.

È sempre motivo di grande interesse l'impegno a riflettere sulla storia delle Amministrazioni pubbliche. Il ricostruirne le vicende consente non soltanto di comprendere meglio i problemi del passato e di progettare in modo più completo e consapevole gli sviluppi del futuro, ma anche di arricchire la conoscenza della nostra storia nazionale nel suo insieme.

Questo rilievo, che vale in termini generali, vale in modo particolare per l'Amministrazione penitenziaria, le cui problematiche e le cui vicende si accompagnano strettamente alla storia civile e politica del nostro Paese, molto oltre ciò che può apparire ad una prima considerazione.

Mi compiaccio quindi calorosamente con il Capo del Dipartimento, il presidente Giovanni Tenebra, e con i suoi collaboratori, in particolare con il Direttore dell'Ufficio Studi, Giovanni Tamburino, che ha dato a questa iniziativa un determinante contributo.

Sono incaricato di coordinare i lavori e mi atterrò strettamente a questo compito, facendo eccezione soltanto per qualche breve considerazione iniziale sul tema dei lavori.

Ho ascoltato con interesse e pieno consenso quello che ha detto Giovanni Tamburino a proposito del significato che ha il riflettere sul passato e sul presente. Aggiungo il richiamo ad una prospettiva che forse era implicita nelle parole di Tamburino, ma che a me pare utile rendere esplicita e chiara: quando si fanno operazioni di questo tipo, bisogna farle cercando di valorizzare il nostro senso storico, sforzandoci cioè di vedere e comprendere le cose che sono avvenute nel loro

* Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione - Coordinatore.

contesto, nella situazione che esisteva quando le cose stesse sono avvenute.

Questo rilievo vale sempre, naturalmente, ma assume aspetti particolari nella materia di cui oggi dobbiamo discutere, perché intorno al carcere e nel suo interno si è assistito ad una importante evoluzione, nella quale hanno determinato effetti anche passaggi che con l'attuale metro di giudizio possono essere considerati in modo negativo, ma che hanno tuttavia svolto una funzione positiva nel momento in cui si sono verificati. Con un simile atteggiamento critico possiamo analogamente guardare alla situazione di oggi, non come un punto d'arrivo, ma come una nuova tappa del divenire penitenziario. In questo atteggiamento prospettico è possibile infatti vedere diversamente pure teorizzazioni e tensioni che appaiono a tutta prima antitetiche e perciò inconciliabili. Anche oggi, del resto, facciamo e diciamo cose che fra qualche tempo saranno valutate in modo non positivo.

Per dare maggiore chiarezza e qualche concretezza all'affermazione, farò riferimento ad un documento che ho davanti a me, un documento risalente al 1904, esattamente un secolo fa. Si tratta di una relazione ufficiale circa l'applicazione degli istituti penitenziari secondo l'allora vigente codice penale italiano e sui risultati di detta applicazione. Il documento fu redatto da Alessandro Doria, all'epoca Direttore generale delle carceri, quando la Direzione generale faceva parte del Ministero dell'Interno.

È una relazione molto ampia, ricca di dati e di valutazioni. Mi limiterò a fare soltanto pochi riferimenti ad alcuni passaggi che appaiono particolarmente significativi.

Alessandro Doria avvia la sua esposizione con una deplorazione. Egli deplora se stesso e l'Amministrazione che dirige, osservando: «È deplorabile, e nessuno più del Capo dell'Amministrazione delle carceri, sotto gli occhi del quale si svolgono le diuturne vicende di un fatto complesso che racchiude in sé tante anomalie di forma e di sostanza, può avere occasione di deplorare che il codice penale italiano vigente da quindici anni (il Doria si riferisce al codice Zanardelli del 1889: n.d.r.) non trovi ancora la sua piena applicazione nel regime carcerario, di guisa che il fondamento giuridico su cui esso poggia venga sconvolto da deficienze organiche costituenti uno strano antinomismo».

Dopo questa premessa, Alessandro Doria afferma che tante cose non si sono fatte per ragioni organizzative e, in partico-

lare, per mancanza di mezzi. Ma aggiunge che ad una iniziativa si è provveduto pienamente: alla messa in esecuzione degli ergastoli.

Letto con gli occhi di oggi, il dato sembra frutto di una scelta singolare, espressione di un orientamento particolarmente repressivo. Invece, in quel momento, il fatto era indubbiamente positivo, perché il codice del 1889 aveva introdotto l'ergastolo in sostituzione della pena capitale e dei lavori forzati perpetui. Quindi l'aver prontamente organizzato gli ergastoli comportava l'attuazione di una importante innovazione nella direzione del rispetto di beni fondamentali della vita.

Una curiosità storica è che il primo istituto destinato alla esecuzione dell'ergastolo fu una struttura che fisicamente continua ad esistere, anche se da molti anni è ormai inutilizzata: si tratta del carcere costruito nel Settecento secondo il famoso modello "panottico" nell'isolotto di Santo Stefano, di fronte all'isola di Ventotene, istituto che ebbe anche reiterate utilizzazioni politiche, perché nell'Ottocento vi vennero ristretti i patrioti napoletani (tra cui il Settembrini, che ne scrisse nel libro *Rimembranze della mia vita*) e, durante l'ultima guerra, gli antifascisti (tra cui Sandro Pertini, poi Presidente della Repubblica).

Un secondo riferimento del Doria è altrettanto significativo: una delle grandi novità dovute al codice penale del 1889 fu l'introduzione della liberazione condizionale, che prima non esisteva.

Alessandro Doria fornisce anche a questo riguardo i dati relativi all'introduzione del nuovo istituto e si compiace molto dell'esperienza, osservando che in più di dieci anni di applicazione soltanto l'1% delle liberazioni erano state raggiunte da provvedimenti di revoca. Quindi - commentava - l'istituto aveva avuto molto successo e dovevano fortemente compiacersene, più ancora di coloro che lo avevano posto in atto, i legislatori che lo avevano coraggiosamente voluto.

È molto significativo che in un documento, così lontano nel tempo e redatto in condizioni totalmente diverse dalle attuali, una indicazione molto positiva e con auspici di ulteriori sviluppi si rivolga ad una misura che adesso diremmo alternativa al carcere, una misura che consente di restituire il condannato alla libertà, anticipatamente rispetto alla durata della pena detentiva inflitta dal giudice.

Questi richiami consentono di cogliere come già allora esistessero presagi e sintomi di una evoluzione alla quale abbia-

mo avuto modo di assistere. Oggi il carcere è diverso da quello che era un secolo fa e può dirsi che esso propone a sua volta presagi e sintomi di una possibile evoluzione ulteriore. Proverei a racchiudere in una espressione sintetica, in una formula, quello che potrebbe essere il senso della nostra direzione: noi dobbiamo tendere ad andare "oltre il carcere".

Sebbene tante critiche vengano rivolte al carcere, la sua esistenza corrisponde a bisogni avvertiti dalla società, che può rinunciare ad esso solo quando soluzioni alternative risultino realisticamente pronte e sufficientemente efficaci. Non è possibile "negare" il carcere, nella sua interezza e subito. Bisogna, come aveva percepito anche il Doria, limitarne l'applicazione, valutarlo per quello che può utilmente dare e cercare di superarlo, di avere altre risorse in aggiunta a quelle che sono offerte dalla detenzione. Finché non si trovano alternative efficaci, non si può rinunciare a uno strumento che si è grandemente esteso, proprio perché usato come alternativa ad altri tipi di sanzione venuti in contrasto con una sensibilità sociale più evoluta rispetto al passato. Richiamando il Doria, si è fatto prima riferimento alla rinuncia alla pena capitale e ai lavori forzati perpetui. Ma ancora prima, la privazione della libertà fu usata come alternativa alla gogna, alle mutilazioni, alla espulsione - in varie forme - dal corpo sociale.

Il carcere va dunque considerato e concepito nella sua funzione all'interno di questa linea evolutiva, che per un verso fa comprendere la sua espansione nei secoli più recenti, ma per l'altro offre anche le premesse per il suo progressivo superamento, almeno fino al punto in cui ciò possa risultare via via "sostenibile" e quindi accettabile dalla società.

Non rubo altro tempo agli ascoltatori. Iniziamo subito con le relazioni che sono previste nel programma. Marcello Rossi parlerà dei precedenti culturali e politici del fascicolo del *Ponte* dedicato alle carceri. Marcello Rossi è il Direttore della Rivista *Il Ponte*, ed è stato uno dei principali fautori di questa iniziativa.

«CARCERI: ESPERIENZE E DOCUMENTI», L'ANTEFATTO CULTURALE E POLITICO

MARCELLO ROSSI *

L'antefatto immediato, culturale e politico, di questo numero sulle carceri è senza dubbio la Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, istituita con decreto del presidente della Repubblica il 10 dicembre 1948, con il compito di «indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi».

Se però ci si sofferma con attenzione su questo *Carceri: esperienze e documenti* ci si rende conto che la Commissione parlamentare è l'occasione di questo numero, non la ragione. Non è infatti così scontato che per parlare delle carceri al marzo 1949 ci si debba rifare agli antifascisti che vissero in carcere un'esperienza particolare – peggiore o migliore di quella dei detenuti comuni, a seconda dei casi e delle circostanze –, comunque non immediatamente raccordabile alla normalità del trattamento. I "politici" erano detenuti particolari: loro avevano colto prima di ogni altro, e in momenti non sospetti – anzi, proprio quando la gran parte del popolo italiano plaudiva alle magnifiche sorti del Duce – la natura del fascismo. «Ci fu in quel momento – ricorda Massimo Mila – un solo osservatorio in Italia, dal quale la vista non fu mai ottenebrata: la prigione. Quel pugno di uomini serrati in galera mentre fuori garrivano le bandiere, ostinati a negare mentre tutti si sbracciavano ad applaudire, non dubitò: la loro fede non venne meno un istante. Ed essi soli videro chiaro, in quel punto, dove stava la giustizia, dove tendeva l'avvenire»⁽¹⁾.

E allora perché Calamandrei per trattare delle carceri al marzo 1949 si rifà alle esperienze degli antifascisti, e solamente alle loro? Lo dice nell'editoriale: «Mai come ora è stata

* Direttore della rivista *Il Ponte* - Firenze.

(1) Massimo Mila, *Le loro prigioni*, in *Il Ponte*, n. 3, marzo 1949.

presente nella nostra vita parlamentare la cupa esperienza dolorante della prigionia vissuta; [...] le testimonianze di coloro che hanno sofferto questi inumani orrori, che son motivo di fiera per chi ora può ricordare vivo di averli affrontati in difesa di un'idea, [...] sarebbero, per quel governo che conoscendoli continuasse d'ora innanzi a non far nulla per trovarvi rimedio, motivo di infamia»⁽²⁾.

L'infamia di un governo che non fa nulla per cambiare l'esistente, ecco il motivo centrale del discorso di Calamandrei, e non fa nulla pur in presenza di una nuova Costituzione che è nata da una lotta di liberazione che è costata lacrime e sangue e ha richiesto il sacrificio di centomila martiri.

C'è un pessimismo profondo nel discorso di Calamandrei, un pessimismo che si è maturato sugli esiti della Resistenza e che al 1949 è la risultante di una serie notevole di prove in negativo che i governi della Repubblica hanno dato.

Le grandi speranze che avevano preso corpo durante la Resistenza, il vento del Nord che avrebbe dovuto spazzare via tutte le brutture del regime fascista, hanno lasciato il posto a una restaurazione clandestina che Calamandrei già denunciava nel dicembre 1947 in occasione di un numero speciale non a caso intitolato *Crisi della Resistenza*. E ancora un anno prima aveva titolato un editoriale del *Ponte* «*Desistenza*». «Si è scoperto [...] che il fascismo non era un flagello piombato dal cielo sulla moltitudine innocente, ma una tabe spirituale lungamente maturata nell'interno di tutta una società, divenuta incapace, come un organismo esausto che non riesce più a reagire contro la virulenza dell'infezione, di indignarsi e di insorgere contro la bestiale follia dei pochi. Questo generale abbassamento dei valori spirituali da cui son nate in quest'ultimo ventennio tutte le sciagure d'Europa, merita di avere anch'esso il suo nome clinico, che lo isoli e lo collochi nella storia, come il necessario opposto della resistenza: "desistenza"». E ancora: «Ci sembra di avvertire d'intorno a noi e dentro di noi i sintomi di un nuovo disfacimento. Ciò che ci turba non è il veder circolare di nuovo per le piazze queste facce note: il pericolo non è lì; non saranno i vecchi fascisti che rifaranno il fascismo. [...] No, il pericolo non è in loro: è negli altri, è in noi: in questa facilità d'oblio, in questo rifiuto di trarre le conseguenze logiche dalla esperienza sofferta, in questo riattaccarsi con pigra nostalgia alle comode e cieche viltà

⁽²⁾ *Bisogna aver visto*, in *Il Ponte* [ma Piero Calamandrei], op. cit.

del passato»⁽³⁾. Da qui nasce l'*anti-antifascismo*, che non è un ritorno del fascismo ma un disfacimento lento e progressivo dei valori della Resistenza.

Si è spesso parlato, a proposito della cultura del secondo cinquantennio del Novecento, di egemonia della sinistra. È indubbio che questa egemonia ci sia stata: basterebbe ripercorrere anche a volo d'uccello, oltre alle opere letterarie, la cinematografia, il teatro, la ricerca storica e filosofica. Marx e i marxismi hanno trovato in questo periodo una loro sistemazione pressoché definitiva; la psicanalisi ha definito i suoi canoni; l'ambientalismo è divenuto una componente essenziale dei movimenti di sinistra, così come l'antimperialismo, specialmente dopo l'esperienza del Vietnam. Tutta una serie di fenomeni culturali, che in questa sede non possiamo analizzare, tendono inequivocabilmente all'affermazione di un'egemonia della sinistra.

Dove invece quest'egemonia non si è fatta sentire, e in definitiva non si è avuta, è nella politica. Anzi, proprio in Italia tra mondo della cultura e mondo della politica c'è stato sempre un profondo scollamento. Le ragioni affondano nella notte dei tempi. La classe dirigente, fin dalla costituzione del Regno d'Italia, impedì al popolo una partecipazione reale alla vita culturale e politica. Da una parte il governo della Destra storica (1861-1876) aveva dato il diritto di voto solo al 2% della popolazione maschile e la Sinistra storica, con Depretis, al 7%; dall'altra l'istruzione, quella vera, era appannaggio di pochi, tanto che alla fine dell'Ottocento la nostra università era frequentata da 15.000 studenti – con una popolazione di oltre 30 milioni – e ad alcuni sembravano fin troppi. Le cose sostanzialmente non mutarono con il suffragio universale maschile di Giolitti anche perché l'avvento del fascismo interruppe ogni possibilità di rinnovamento sia politico sia culturale.

Sembrava che con la Repubblica, nata dalla Resistenza, tutto il vecchio impianto stesse per saltare, ma le speranze ebbero vita breve. Già al dicembre 1947 Calamandrei, tracciando un bilancio della Resistenza – e non a caso un bilancio negativo – parlava di «restaurazione clandestina». Lo Stato italiano non aveva avuto la capacità di liberarsi delle vecchie strutture, di rompere con la continuità monarchica e fascista, per quanto la Resistenza, instaurando la Repubblica, avesse realizzato una rivoluzione istituzionale.

⁽³⁾ Piero Calamandrei, *Desistenza*, in *Il Ponte*, n. 10, ottobre 1946.

Di rivoluzione si può parlare, oltre che guardando alla forma costituzionale (e sotto questo aspetto, giova ripeterlo, c'è stata innegabilmente in Italia una rivoluzione), anche considerando la sostanza economica e sociale: ed è proprio da questo lato che più si avverte oggi in Italia, a paragone delle speranze fiorite al momento della liberazione, una soffocante atmosfera di restaurazione. Di rivoluzione in senso economico si può parlare soltanto quando si verifichi un cambiamento generale e rapido del sistema di produzione e di distribuzione della ricchezza, un rinnovamento che abolisca o limiti i diritti di proprietà e d'eredità, che regoli diversamente il punto di incontro tra l'interesse individuale e l'interesse collettivo, tra l'iniziativa privata e la pianificazione o il controllo pubblico; di rivoluzione in senso sociale si può parlare quando si verifichi in maniera brusca un generale cambiamento della classe politica dirigente.

Ora c'è stato in Italia un momento in cui è sembrato che il crollo del fascismo potesse aprire la strada, oltre che alla rivoluzione istituzionale, anche a una più profonda rivoluzione in senso economico e sociale; l'aspetto più originale e più significativo dei comitati di liberazione è stato [...] in questo tentativo di immettere al posto della vecchia classe dirigente, responsabile del fascismo, uomini nuovi, temprati dalla lotta clandestina. Certe iniziative dei comitati di liberazione nel campo economico e sociale avevano carattere schiettamente rivoluzionario (e proprio per questo sono state rapidamente stroncate). [...] La disinfezione del fascismo doveva, nelle speranze, essere insieme avviamento di trasformazione economica, cioè di trasformazione del sistema economico che lo aveva generato, rinnovamento della classe dirigente, risanamento morale e purificazione del costume politico. Ma proprio qui le speranze hanno fatto fallimento: proprio qui si può a buon diritto parlare di *restaurazione*⁽⁴⁾.

Il Ponte nasce proprio per combattere questa restaurazione strisciante, questa «repubblica monarchica dei preti», come era solito dire Salvemini, per affermare, cioè, una discontinuità tra l'Italia monarchica e fascista e l'Italia repubblicana. La Costituzione, pensata come una Carta *in fieri*, una «rivoluzione promessa», secondo la definizione di Calamandrei, avrebbe dovuto sancire questa discontinuità.

⁽⁴⁾ Piero Calamandrei, *Restaurazione clandestina*, in *Il Ponte*, nn. 11-12, novembre-dicembre 1947.

Le cose, per ragioni nazionali e internazionali, sono andate diversamente. Già quando Parri in parlamento, a proposito di Repubblica nata dalla Resistenza, aveva accennato alla discontinuità rispetto alla storia precedente, i benpensanti insorsero e preferirono avvalorare l'idea della Resistenza quale secondo Risorgimento, cioè l'idea di una continuità che finalmente giungeva al suo compimento. E a tutt'oggi c'è ancora in alto loco chi è legato a quest'immagine che è senz'altro meno dirompente e più rassicurante di quella che azionisti e comunisti – i veri artefici della Resistenza – proponevano. Ma è un'immagine che non rende giustizia a chi anelava a un rinnovamento profondo, legato ai valori della Resistenza, dello Stato e della società civile in Italia e in Europa.

E nella ricerca di quest'innovazione radicale Calamandrei il 16 marzo 1949 alla Camera dei deputati prese una posizione netta contro il Patto atlantico:

Sotto l'aspetto della politica europea, noi socialisti federalisti pensiamo che un patto militare, anche se difensivo, che trasforma gli Stati europei in satelliti di uno dei blocchi che si fronteggiano, e dà al suolo europeo la funzione di un trinceramento di prima linea per eserciti che stanno in riserva al di là dell'Atlantico, allontani la nascita di quella Federazione occidentale europea, politicamente e militarmente unita e indipendente, che noi auspichiamo né alleata né ostile, ma mediatrice tra i due blocchi opposti, e capace di conciliare in una sua sintesi di democrazia socialista due esigenze per noi ugualmente preziose e irrinunciabili, quella della libertà democratica e parlamentare e quella della giustizia sociale⁽⁵⁾.

Democrazia socialista per la libertà democratica e parlamentare e per la giustizia sociale, ecco i valori che l'antifascismo additava all'Italia e all'Europa. Ma al 1949 molti giochi erano già giunti a compimento e l'Italia democristiana, inadatta a mediare tra i due blocchi opposti, preferiva salire sul carro di uno dei contendenti, assicurandosi senz'altro una formale libertà democratica e parlamentare, mettendo però in secondo piano la rimozione di quegli «ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» che la Costituzione, in uno dei suoi dettami più

⁽⁵⁾ Piero Calamandrei, *Le ragioni di un no*, in *Il Ponte*, n. 4, aprile 1949.

alti e significativi, sancisce. L'antifascismo riceveva un *vulnus* che poi, per le scelte successive dei governi a conduzione dc, si sarebbe accentuato.

Questo dell'adesione al Patto atlantico è un problema che la storiografia ha poco dibattuto, accettandolo nella sua ineluttabilità. Si dà in altre parole per scontato che non fosse possibile opporsi da parte dell'Europa alla guerra fredda e che di conseguenza occorresse schierarsi. Ma i politici di razza sanno che in politica non si dà mai una sola via, una non-scelta: è sempre possibile tentare un'alternativa.

Non voglio qui affrontare il problema del cosa sarebbe successo "se". Una storia con il "se" non mi interessa. Voglio semplicemente dire che l'Italia, come il resto d'Europa, facendo una scelta di campo, riaffermò i valori della borghesia liberale, rinunciando a quella democrazia socialista – tutta da inventare e da costruire e niente affatto in sintonia con l'Unione Sovietica – a cui alludeva Calamandrei. Le speranze che si erano coltivate durante la Resistenza – almeno dagli azionisti – con questa scelta di campo sono messe a dura prova. Anche i più ottimisti comprendono che un ritorno allo Stato liberale taglia le gambe a ogni progetto innovatore che pretenda di coniugare libertà con giustizia sociale, cioè a uno Stato socialista. Questo, secondo me, il tenore delle *Ragioni di un no*, il discorso con cui Calamandrei si opponeva al Patto atlantico.

Non fu capito. Le sinistre socialcomuniste ritennero questa posizione sterile e inefficace, la Democrazia cristiana e la destra una posizione da "utili idioti", cioè propria di tutti quei borghesi che non si rendevano conto di portare acqua al mulino del comunismo sovietico. Non fu assolutamente colto, né a destra né a sinistra, l'afflato morale con cui Calamandrei difendeva il bisogno di pace per tutti i popoli della terra.

Io temo che, quando si dice che con questo patto militare la guerra si allontana, si ricada in quel tremendo equivoco del vecchio motto illusorio: *si vis pacem para bellum*, che gli uomini ciechi continuano a ripetere senza accorgersi da cento tragiche esperienze che per voler la pace non c'è altra via che quella di prepararla coi trattati di commercio e di lavoro, che stringono tra gli uomini legami di solidarietà, e che chi prepara la guerra, anche a fini che crede difensivi, non fa altro, senza accorgersene, che volere la guerra⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Piero Calamandrei, *Le ragioni di un no*, cit.

È passato poco più di un anno (novembre 1950) e Calamandrei riapre sul *Ponte* il problema dell'unità politica dell'Europa con un'inchiesta sul federalismo. Siamo a pochi mesi dallo scoppio della guerra in Corea e in piena guerra fredda. L'idea di un'Europa federalista che realizzi una sua politica equidistante dai due blocchi contrapposti sembra ormai tramontata. Anche se «molti federalisti, i quali hanno sempre considerato il federalismo europeo come strumento di pace e di neutralità europea, si trovano perplessi e disorientati sulla funzione e le mete di esso nella presente situazione mondiale», non per questo è lecito gettare la spugna. Calamandrei, secondo un suo modo di pensare che lo ha sorretto per tutto il lungo periodo della dittatura fascista, non si ferma all'accettazione dell'esistente.

Nessuno può dire se e quando si arriverà a un'Europa unita e federata, come nessuno può dire se e quando l'Europa organizzerà la propria economia in senso socialista. Ma essere pessimisti sulle possibilità immediate non vuol dire rinunciare a cercare di realizzarle nei modi in cui oggi sono possibili, soprattutto se non si vede un'altra alternativa di politica europea. Forse il pessimismo [...] sarà giustificato dagli avvenimenti, ma prima o poi, prima di altre catastrofi o dopo di esse, l'impulso ad allargare i confini della patria non mediante guerra e conquista, ma mediante una libera associazione di popoli, dovrà pure arrivare a costituire l'interesse fondamentale degli europei. Meglio decidersi prima che dopo⁽⁷⁾.

Meglio prima che dopo, ma purtroppo a tutt'oggi non si è realizzato né il prima né il dopo. Il pessimismo di Calamandrei non era poi così profondo.

Dunque, al 1949 Calamandrei dalle colonne del *Ponte* conduce una duplice battaglia: quella per l'attuazione della Costituzione in una Repubblica democratica che deriva i suoi valori fondanti dalla Resistenza, e quella per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, mediazione indispensabile, tra i due blocchi contrapposti, per una pace tra i popoli.

Sotto quest'aspetto, questo numero sulle carceri va molto al di là della questione carceraria. D'altronde a passare in ras-

(7) Piero Calamandrei, *Chiarezza sul Federalismo*, in *Il Ponte*, n. 11, novembre 1950.

segna i nomi dei collaboratori (Carlo Levi, Riccardo Bauer, Mario Vinciguerra, Massimo Mila, Vittorio Foa, Altiero Spinelli, Giancarlo Pajetta, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, per citare solo alcuni) senza conoscerne il titolo, si potrebbe pensare a un numero dedicato ai padri della Repubblica. Tutti, infatti, a vario titolo, appartengono a quella schiera di oppositori del fascismo che fortissimamente vollero la sua caduta – e quella della monarchia, parimenti responsabile della dittatura – e la nascita della Repubblica. Lo vollero a tal punto che non esitarono a rinunciare alla libertà personale in nome della libertà per tutto il paese.

Se si fa, dunque, soggetto di questo numero la riconquistata libertà contro la barbarie fascista, diviene di primaria importanza il discorso di Calamandrei su come questa libertà possa essere mantenuta e incentivata alla luce della nuova Costituzione, al 1949 appena nata e incerta nel procedere. Ma dopo quasi sessant'anni questa nostra Costituzione è ancora la Carta fondamentale della Repubblica democratica fondata sul lavoro?

TESTIMONIANZA

GIULIANO VASSALLI *

Io aderisco alla proposta di parlare in questo momento perché il tema che mi è stato assegnato è quello di una testimonianza e quindi prevalentemente o esclusivamente una testimonianza sul passato. E quindi precede i contributi specifici e molto più attuali che indubbiamente seguiranno.

Ringrazio vivamente per questo invito e plaudo alla magnifica duplice iniziativa della ristampa anastatica del fascicolo n. 3 de *Il Ponte* del 1949 e del numero speciale della *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, datato 2002, che lo accompagna, con una serie di studi e di contributi di alto rilievo, interventi di studiosi di grande competenza e fama, alcuni dei quali, come Giovanni Conso, che è anche Presidente del Comitato Scientifico della *Rassegna* avremo il piacere di ascoltare oggi stesso.

Il volume de *Il Ponte* mi riporta, come potete immaginare, anche in considerazione della mia età, a nomi carissimi, che è stato bello ricordare anche oggi: Calamandrei, ai cui passi ha dedicato spazio il precedente oratore e direttore de *Il Ponte*. Di lui io fui non solo seguace, ma molto vicino alle continue domande e consigli quando veniva a Roma, ricordo perfino un bigliettino che riguardava questo tema, che poi sfociò ne *Il Ponte*, del trattamento dei detenuti e delle notizie cattive che si avevano dalle carceri e l'opportunità di trattarlo, di riferirlo, e tante altre cose, fino alla battaglia finale del 1956 per la sentenza n. 1 della Corte Costituzionale, in cui eravamo difensori insieme e che purtroppo precedette di poco la sua immatura dipartita, perché egli venne improvvisamente a morte nel settembre successivo.

Ricordo Riccardo Bauer, a cui ebbi l'onore tra i tanti di essere a fianco per tanto tempo nella Roma clandestina, quando egli era membro della giunta militare del Comitato di liberazione nazionale e io sostituivo Pertini detenuto, in rappre-

* Presidente emerito della Corte Costituzionale.

sentanza di altro partito, egli lo era per il Partito d'Azione. Alla sua figura dovrebbe essere tributato sempre grande onore, anche per come seppe distaccarsi, dopo tutto quello che aveva sofferto, fatto e passato, dalla vita politica per dedicarsi esclusivamente alla Umanitaria di Milano.

Lucio Lombardo Radice è un altro degli scrittori di questo fascicolo. Mi ricordo quando andammo a trovarlo a casa appena uscito da Regina Coeli, era riuscito a uscire nei giorni immediatamente successivi al 25 luglio, era a letto, a casa, poi si riebbe e dedicammo il mese di agosto 1943 a costituire, a creare, a far funzionare un Comitato - ve n'è traccia ancora sul giornale che ogni tanto rivedo - di cui facevamo parte sia lui che io che Gonella e vari altri per fare rientrare al più presto dal carcere i detenuti politici che ancora erano trattenuti, nel mese di agosto. E quasi avessimo la sensazione che tutto non andava certamente liscio e che qualche cosa di molto grave sarebbe avvenuto, come è poi avvenuto. E facemmo in tempo quasi per tutti.

Infine, e chiudo con questi ricordi, vorrei fare il nome che non è fatto nello scritto di Calamandrei, di quel magistrato che morì sulla soglia della Corte d'Appello di Firenze nei bombardamenti del momento della Liberazione e che aveva chiesto, come ricorda Calamandrei, di essere messo sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio (egli era magistrato a Pisa, ma poi era venuto alla Corte d'Appello di Firenze, proprio in quei giorni), confuso con i carcerati perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual'è la condizione materiale, psicologica dei reclusi e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe essere pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima sperimentato quella realtà sulla quale deve sorvegliare. E allora siccome il nome non è stato fatto, e io l'ho ben conosciuto e ne ero amico, si tratta del Consigliere della Corte d'Appello in quel momento, Pasquale Saraceno, libero docente di diritto processuale penale, un magistrato che effettivamente morì nelle condizioni che sono lì ricordate, nella nostra generale sorpresa e generale dolore, e che era autore già di opere importanti, tra cui fondamentale quella che poco si trova oggi citata anche perché riguardava soprattutto una tematica che era molto di voga a quell'epoca: *La decisione sul fatto incerto nel diritto processuale penale*, un'opera veramente fondamentale. Si tratta appunto di Pasquale Saraceno.

Dunque tutti questi ricordi potete immaginare quanto mi siano graditi e quanto mi riportino alla realtà anche di questo Convegno.

La mia testimonianza: questo è il titolo che Giovanni Tamburino ha voluto dare a questo testo. Ma prima di questo, mi permetto di ringraziare vivamente coloro che hanno parlato fino adesso, in primo luogo il capo dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Tinebra, perché il suo discorso ci ha immesso nel presente e nel prossimo futuro con una grande concretezza, con una grande attualità e con la premessa di una speranza fondata, o almeno fondata su alcuni punti fondamentali, che sono essenziali nella tenuta delle carceri. Ringraziare Tamburino, ovviamente, per la bellissima relazione, a giustificazione e a spiegazione di questa iniziativa. E volevo anche ringraziare l'amico e Presidente La Greca per aver ricordato il 1889. Quest'anno abbiamo celebrato – perché egli moriva nel dicembre 1903 – Giuseppe Zanardelli. Lo abbiamo celebrato a Roma, lo abbiamo celebrato a Brescia, io sono stato anche oratore ufficiale a Brescia. Effettivamente furono grandi passi, certamente non merito esclusivo del Ministro che firmò, ma egli era colui che aveva anche contribuito per trent'anni a dare un nuovo codice penale all'Italia, codice che rappresentò segni di grande progresso rispetto al passato. La Greca ha fatto molto bene a ricordarlo, in modo specifico per quello che riguarda non solo l'abolizione della pena di morte, in un'epoca in cui queste abolizioni non erano molto comuni; ma per l'abolizione dei lavori forzati e quant'altro. Sotto il richiamo a Zanardelli e al carattere progressivo, liberale che aveva la legislazione da lui firmata e a cui tanto lui aveva cooperato, ci auguriamo che si possa svolgere il presente e il futuro del diritto della nostra Italia.

Testimonianza: io la posso dare solo come quella di studioso fin dai giovani anni di questi problemi, anche un po' di legislatore, di amministratore per tre anni e mezzo e infine di giudice costituzionale. Ma in tutti questi casi in vesti di molto modesto rilievo e voi perdonerete quel pochissimo che vi dirò. Ma poiché la testimonianza è stata richiesta io adempirò, scusandomi se dirò cose note all'uditorio, che cercherò comunque di rendere brevi.

Salto completamente la mia esperienza o testimonianza di avvocato perché è quella di tutti gli avvocati che hanno praticato le carceri come avvocati penalisti e poi perché non sarebbe più attuale perché cessai la professione ventidue anni addie-

tro e chissà quante cose diverse e più interessanti potrebbero dire gli avvocati di oggi.

Come testimonianza di studioso io vado molto indietro. Ero studente di giurisprudenza ai tempi del fascismo e dirò qualche cosa dell'esperienza del fascismo. Il Codice Rocco aveva parlato, come è noto, di rieducazione (era il primo che ne aveva parlato – qui c'è una bellissima pagina di Riccardo Bauer), però limitatamente ai minori. Esisteva quel famoso articolo 142, che adesso non esiste più perché fu abrogato dalla riforma penitenziaria del 1975, dove si diceva che il carcere minorile doveva ispirarsi a criteri rivolti soprattutto, durante le ore dedicate all'istruzione, alla rieducazione morale. Ma altri riferimenti non si trovavano.

Quando, successivamente a Rocco (nel 1932 io entravo all'università), venne De Francisci, nel 1934 – la cosa mi interessava, perché facevo il terzo anno di università – il Ministro De Francisci fece la famosa legge del 20 luglio 1934, n. 1404, ovviamente con i suoi collaboratori (egli era professore di storia del diritto romano, ma era anche un grande giurista). Ebbene, quella sembrò già quasi, sia pure nell'interno delle chiusure del regime fascista, una reazione al Codice Rocco, una reazione per lo spazio che dava ai minori, una reazione perché istituiva il perdono giudiziale per i minori, una reazione perché ampliava grandemente i termini per la concessione della sospensione condizionale ai minori (perché li portò da un anno quali erano nel Codice Rocco a tre), e così via. Tutte queste vicende fecero dire che qualche cosa si muoveva in un senso diverso, e dettero luogo alle discussioni degli studiosi. Ricordo la lotta di Bettiol quando a un certo momento, molto successivo, si parlò del perdono giudiziale per gli adulti, il rifiuto totale di questo concetto. «Come si può pensare di perdonare un adulto? Il perdono è un istituto che assolutamente vale esclusivamente per i minori», come del resto è rimasto.

Insomma, il dibattito era vivace. Però i passi avanti furono solo sulle leggi. È sempre questo il problema. Il problema di ieri, di oggi e speriamo che non sia quello di domani. Oppure si deve guardare all'effettività, all'esistenza delle strutture? Qualche cosa è stata fatta perché ricordo che durante il Congresso di criminologia del 1938, i convegnisti, andammo tutti a visitare l'istituto di Nisida e quell'istituto era abbastanza esemplare – almeno tale appariva in quel momento – e poi, come sapete, si è grandemente sviluppato, tanto che anche ultimamente, il 31 ottobre dell'anno scorso, vi è stato fatto

un convegno sulla devianza, e ancora una volta Conso è stato tra gli oratori, con la efficacia che gli è propria.

Poi ci fu un altro passo, ancora nella fase del fascismo. Era il 1941, io ero già giovane professorino, pure richiamato alle armi, quando uscirono sotto il nome di Dino Grandi, Ministro Guardasigilli, i due famosi volumi – quei due volumoni bianchi che molti di loro ricorderanno – intitolati *Bonifica Umana*. Si disse che erano stati redatti dall'allora Direttore Generale Giovanni Novelli e dai suoi collaboratori, ma il Ministro Grandi volle imprimere il suo nome a questa iniziativa. Volevano essere tutto un documento inneggiante alla riforma delle carceri in senso umano appunto, nonostante il titolo un po' infelice, perché la bonifica si può fare pure con l'eliminazione del soggetto, e comunque è un termine – bonifica umana – di mezzo tra l'animalesco e l'agricolo. Comunque "bonifica umana" voleva dire cambiare assolutamente anche il sistema penitenziario.

Del resto non posso non ricordare anche un episodio che, per quanto dovuto alle necessità di guerra, è riferibile al sovraffollamento intollerabile delle carceri, che vi era già in quegli anni. Nel 1942, il Ministro Grandi fece eliminare dalla norma sulla liberazione condizionale, alla quale molto opportunamente si è riferito prima il presidente La Greca ricordando i meriti del Codice Zanardelli, fece eliminare dalla liberazione condizionale la clausola secondo cui era impossibile concederla a chi aveva ancora da scontare cinque anni o più di pena. La fece eliminare, disse che era per ragioni di sovraffollamento carcerario, però disse anche testualmente questa frase – mi riferisco alla legge 27 giugno 1942, n. 827 –: «se anche temporanea, tale riforma contiene germi di vitalità che avrebbero potuto consigliarne il mantenimento anche in avvenire». Invece, come sapete, questo non ha avuto luogo. E questa clausola, che è veramente la massima espressione dell'attaccamento fatale del sistema alla funzione retributiva o diciamo comunque in senso più vasto repressiva della pena, è sempre rimasta come un carattere di questo istituto.

Il secondo mio gruppo di ricordi parte dal 1946: il Ministro Fausto Gullo tentò con Antolisei, ma Antolisei non se la sentiva, e allora scelse questo povero giovane professore e lo nominò niente meno che rappresentante dell'Italia nella Commissione Internazionale Penale e Penitenziaria, che allora esisteva. Ma sapete tutti che fu creata alla metà dell'800 e che uno dei promotori maggiori fu addirittura il Governo dello Zar

di Russia. Ebbene, quella Commissione fu per me di grandissimo interesse perché conobbi tutti questi personaggi di generazioni precedenti alla mia. Ricordo una cosa impressionante che lascio alla vostra considerazione: il direttore generale dell'Amministrazione belga in quel momento, che poi visse a lungo anche come Segretario Generale del Ministero della Giustizia belga, ed era professore anche all'Università di Bruxelles ma apparteneva alla magistratura, Paul Cornil, che fu poi Presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale per lunghi anni, quando sentì dire che si volevano costruire dei nuovi stabilimenti penitenziari, lo ricordo ancora, sobbalzò: «come? Nuove carceri? Vogliamo aumentare le carceri? Ma siete pazzi. Tutto il nostro orientamento deve essere un orientamento contrario». E si scandalizzò moltissimo di questo fatto. Questo avveniva nel 1946 in una riunione a Berna.

Comunque c'era un perenne affaccendarsi in quel momento dell'immediato dopoguerra sulle misure alternative e sostitutive per quanto riguarda gli adulti e su altre riforme.

Terzo periodo: io mi occupai, come studioso, della riforma della liberazione condizionale, attraverso uno scritto del 1951 e lo feci in occasione di un progetto fatto da nostri senatori. Ricordo che essi erano Varriale (Varriale era un magistrato, mi pare fosse Presidente del Tribunale di Perugia, certamente era Senatore della Repubblica per la Democrazia Cristiana), Musolino e Adele Bei, che appartenevano, invece, alla rappresentanza comunista. Fecero un grosso progetto, che non sfociò, ma che era abbastanza riformatore del sistema nel senso che, attraverso una liberazione condizionale meno vincolata e più approfondita, andava nel senso di liberare l'ordinamento dalle carceri inutili, che sono uno dei danni maggiori di questo nostro sistema carcerario.

Continuarono gli studi sulla riforma della pena detentiva, e così via. A proposito della liberazione condizionale vi fu anche la riforma del 1962. Io ricordo che in uno scritto la esaltai soprattutto per il fatto che si aveva la revoca delle misure di sicurezza, che erano obbligatorie, se l'esperimento aveva buon frutto, e dissi che questa era una rivoluzione perché contribuiva, potenziava la funzione rieducativa della pena, dimostrava che la pena poteva essere anche eliminatrice della pericolosità che era viceversa a fondamento delle misure di sicurezza. Poi vi fu il passaggio alla giurisdizione, che fu operato dalla Corte Costituzionale e fu da tutti condiviso.

Quando nel 1974 venni richiesto, per gli studi in onore di Marc Ancel, di fare un'esposizione sulla situazione della pena privativa di libertà in Italia, feci delle considerazioni assolutamente banali e modestissime, ma non potetti che denunciare la gravissima incertezza in cui ci si trovava permanentemente in Italia in questo campo. La contrapposizione, da un lato il miglioramento delle condizioni giustamente reclamato, dall'altro pene detentive più lunghe e severe per una criminalità che appariva spavalda e pericolosa e a cui la società non sapeva che cos'altro contrapporre al di fuori della pena carceraria.

Dal 1968 al 1975 il Parlamento va univocamente verso la riduzione degli spazi della pena detentiva, con istituti alternativi e affidamento in prova (poi sappiamo quella che era stata la sorte della trasformazione più recente) che fu introdotto appunto nella legge penitenziaria del '75, maggiore spazio alla pena pecuniaria, alla sua non convertibilità in una quantità di casi; e poi le grandi riforme penali del 1974, che sono qualche cosa che non si può dimenticare per quello che hanno contato, per la riduzione enorme della recidiva, con riflessi anche sul trattamento e sull'Amministrazione penitenziaria, con l'estensione ai due anni per la sospensione condizionale della pena, con la disciplina del concorso di reati e di pene in modo tale da alleggerire anche lì fortemente quello che sarebbe stato altrimenti il carico carcerario; lo stesso per la comparazione che permetteva un più largo uso delle circostanze e quant'altro. Fu varata con Decreto Legge poi convertito in legge con scarsissime modificazioni, quello fu veramente un troncone di riforma penale sostanziale, di codice penale sostanziale che produsse indubbiamente effetti deflattivi di grandissimo peso sulla popolazione penitenziaria e sulla estensione eccessiva delle pene restrittive di libertà. Ci fu anche un congresso, nel 1974, era ministro Mario Zagari, un grande congresso sulle famose "strategie differenziate", fu presentato un documento agli esperti internazionali convocati a Roma per quella circostanza. Era quello un documento che tendeva a introdurre la *probation* e tutta una serie di misure che dovevano diminuire il carico penitenziario. Per il resto non voglio riportare tutto quello che dicevo in quel discorso sulle pene privative di libertà in Italia, sulla loro sorte in quel momento.

Poi ebbi del resto l'onore di riprodurre qualche modestissima idea nella Prefazione che ho avuto l'onore di essere chiamato a fare all'Ordinamento penitenziario di La Greca, Breda e Di Gennaro.

Quella Commissione Penale e Penitenziaria di cui ho parlato fu soppressa per volontà fermissima dell'America e delle Nazioni Unite, e ne prese il posto il famoso organo di difesa sociale delle Nazioni Unite. La Commissione fu trasformata in una Fondazione, c'erano i beni, le Nazioni Unite non vollero nulla e nacque così da quella Commissione la Fondazione Penale Penitenziaria, della quale pure fui testimone di una quantità di congressi, sempre tesi a questa tematica.

Scrissi nel 1982 un lungo articolo sul dibattito sulla rieducazione perché, come voi m'insegnate, tutti stavano contestando questa rieducazione, soprattutto gli scrittori, i grandi studiosi, e gli orientamenti di molti paesi ne contestavano la validità. Dicevano quello che diceva già Bauer in questo libro, che la rieducazione, in pratica, non è attuabile nel carcere, che il carcere non è certo un istituto fatto per la rieducazione, e così si erano create tutta quella serie di teorie, numerosissime, contrarie a questo concetto ispiratore e prevalevano indirizzi orientati a preferire una pena immediata, corta, breve, detentiva, seriamente punitiva, che desse una effettività alla pena molto maggiore di quella che poteva avere con dei criteri che viceversa prevalevano presso di noi e che rimasero presso di noi.

La riforma Gozzini: ne fui testimone, la mia testimonianza è abbastanza ampia anche se di poco costruito e di poca utilità. La riforma Gozzini la facemmo insieme con Mario Gozzini ricordato prima dal direttore Marcello Rossi. Quando lo attaccavano, infatti, lui si difendeva: ma la fecero con me Marcello Gallo, Giuliano Vassalli, Raimondo Ricci, non ero io solo, disse qualche volta. Comunque fu una riforma importante e tra l'altro uno di quegli istituti, la liberazione anticipata, voi sapete benissimo che è stato mantenuto sempre, a vantaggio di tutti i detenuti. Era tanto buona e tanto efficace che quando sono venute tutte le riforme di emergenza, chiamiamole così, quelle contro la criminalità organizzata, che hanno limitato a tutta una serie di detenuti quei benefici, la liberazione anticipata è sempre stata mantenuta, e mi si dice che è stata mantenuta perché era il mezzo più efficace per impedire rivolte carcerarie, tumulti nelle carceri, per ridurre il malessere carcerario, in quanto nessuno voleva perdere dei benefici così importanti, che diventarono con la Gozzini molto consistenti – ricordo a me stesso che la liberazione anticipata esisteva già nel 1975 – ma il salto della Gozzini fu di ampliarla enormemente e di portarla fino a 90 giorni all'anno, 45 per ogni semestre.

Posso poi dare qualche testimonianza anche come amministratore. Mi trovai a dovere collaborare ai provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata, gran parte delle cui disposizioni gravavano sull'ordinamento penitenziario, togliendo, limitando benefici, misure alternative o subordinandole alla famosa collaborazione con la giustizia. Fu un decreto che fu reiterato tre volte, cioè fu fatto quattro volte, le prime due ero ministro io, si tratta del n. 324 del 13 novembre 1990, la prima reiterazione è del 12 gennaio 1991, io lasciai il Ministero il 1° febbraio e le altre due reiterazioni furono fatte sotto il Ministro Martelli e arrivarono finalmente in porto questi provvedimenti urgenti nel maggio del 1991. Poi non possono dimenticarsi il famoso Decreto Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che tra l'altro introdusse l'art. 41-*bis*, comma 2°, con cui io non ho avuto a che fare come ministro, ma me ne sono dovuto occupare poi - e qui finisce finalmente questa mia testimonianza - come giudice costituzionale. Voi sapete quella che è la sentenza della Corte Costituzionale sul 41-*bis*, 2° comma, relatore Onida, e speriamo che questo istituto, pur diventando definitivo come nel frattempo è diventato, pur diventando di sistema, essendo stato messo a regime (così si potrebbe dire), tenga conto di quei moniti.

Naturalmente poi mi occupai moltissimo, visto che fui relatore più volte, del famoso 4-*bis* che è venuto a far parte dell'ordinamento penitenziario del 1975, l'art. 4-*bis* del 1975, il quale portava un altissimo numero di restrizioni. E lì la Corte fece un lavoro, poco a poco, per allargare la concedibilità di questi benefici rispetto a quello che appariva dalla legge, che li concedeva soltanto ai pentiti e ai collaboratori di giustizia, e si creò la categoria della collaborazione impossibile, e si crearono altre categorie che permettevano di dare anche a determinati soggetti che non avevano collaborato con la giustizia queste alternative.

Finisco ricordando che ebbi l'onore, prima di lasciare il Ministero, di portare a termine la famosa legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria, che riscosse una soddisfazione generale negli ambienti interessati che se ne erano occupati lungamente; e parve a taluno - io non lo posso giudicare, anzi me ne meravigliai - gran merito mio che fossi riuscito a superare alcuni nodi che avevano sino ad allora impedito il varo di precedenti progetti. Speriamo che le cose vadano sempre meglio. Certamente non deve essere stata facile la vita dell'Amministrazione penitenziaria nel fare i decreti delegati.

Io ricordo che una delle ragioni per cui proprio non resistevo più erano i conflitti tra la direzione dell'Amministrazione penitenziaria, allora rappresentata da Nicolò Amato, e l'Ufficio Legislativo, rappresentato da Luigi Scotti, ai quali questi decreti delegati, così come erano presentati non andavano bene e secondo me aveva molte volte ragione l'Ufficio Legislativo, ma vi assicuro che trovarmi anche in questo conflitto tra due direzioni generali su questa tematica, come sa bene il Presidente La Greca, non mi esaltava.

Fin qui la mia modestissima testimonianza. In conclusione, interessa soprattutto a me come a tutti gli altri uditori, e mi scuso della mia lunghezza, conoscere bene la situazione nella quale siamo oggi. Sentiremo al riguardo dei rapporti di grandissima importanza, che saranno la vera sostanza, io penso, di questo Convegno.

Io personalmente rimango nei miei modestissimi cardini: io credo alla rieducazione, a parte il fatto che essa è un principio costituzionale. Questa rieducazione spaventosamente vilipesa (ricordo le parole di Pavarini per citare un solo autore: "miserevole fine" e via dicendo). Perché essa è anche una spinta a migliorare le condizioni carcerarie, perché non c'è dubbio che si tratta di due temi strettamente connessi. Come si può fare un'opera rieducativa, se non si migliorano le condizioni carcerarie? Penso che si debbano coltivare nuovi istituti, sia pure con rigore nell'ammissione, ma penso soprattutto che sia essenziale il controllo su coloro che non fanno più parte della vita penitenziaria ma sono fuori, in virtù di benefici la cui fruizione e il cui merito debbono essere ben soppesati, e penso soprattutto anch'io - e in questo mi riallaccio con compiacimento a quello che ha detto il Presidente Tinebra - che l'essenziale siano i problemi del personale e quelli dell'effettività delle strutture, come abbiamo sempre detto. Mi scuso per la pochezza e la banalità di questa conclusione e mi scuso anche per la lunghezza non voluta e ringrazio tutti quanti per la loro attenzione.

QUANDO IL CARCERE INSEGNA

ELVIO FASSONE *

Trovo molto appropriato il titolo del Convegno «Carcere: memoria e presente». Da quando faccio il mestiere di parlamentare mi accade spesso di trovarmi in situazioni in cui una qualche comunità si raccoglie per fare memoria. Fare memoria significa che questa comunità, che può essere una comunità del territorio, o una comunità scientifica o religiosa, si raduna intorno a un fatto fondativo della comunità stessa, e cerca di far sì che quel momento non sia soltanto la rievocazione di un evento passato, ma sia anche nutrimento del presente e bussola per il futuro.

Fare memoria, ripeto, mi affascina perché richiama alla mente una frase di Joseph Roth, altamente suggestiva. «Allora – e già questo *incipit* indica un tempo mitico, che non è mai esistito nella realtà, ma che esiste sempre nelle nostre nostalgie – allora ogni cosa che nasceva impiegava molto tempo per venire ad esistenza, e ogni cosa che scompariva impiegava molto tempo per scomparire: ma *tutto ciò che era esistito lasciava delle tracce*. Esattamente il contrario di quanto ci accade oggi, in cui cerchiamo tutti di dimenticare ogni cosa, energeticamente e rapidamente».

Quindi il fare memoria, come premessa, come primo capitolo di questo nostro incontrarci per riflettere, mi induce a cercare qual è il fatto fondativo intorno al quale oggi ci raduniamo. Lo hanno già detto egregiamente sia il Presidente Tinbera, sia il Consigliere Tamburino, sia il dottor Rossi, sia il professor Vassalli nei loro rispettivi interventi, e mi pare che lo si rinvenga nelle due righe che compaiono nell'editoriale del fascicolo: il fatto fondativo, oggi, è la somma delle esperienze patite nelle carceri della dittatura fascista da persone che avevano contribuito a mantenere viva l'opposizione al fascismo, e hanno poi svolto una parte essenziale nella Resistenza e nella costituzione della democrazia.

* Senatore della Repubblica.

Allora possiamo dire che il Convegno di oggi è articolato su due profili di un unico tema: la memoria, di cui parla il titolo, ha ad oggetto non solo il carcere, che è la categoria più frequentata da noi operatori del settore, ma il carcere patito da oppositori. Questo dilata l'oggetto ed apre su un altro scenario: il rapporto fra una maggioranza e i suoi oppositori.

Il primo pensiero immediato è un pensiero di sollievo: oggi non è più così, oggi non è nemmeno concepibile che degli oppositori possano patire quello che patirono gli autori degli scritti su cui riflettiamo; oggi è inimmaginabile un carcere scontato con durezza disumana da oppositori che, come ha detto il cons. Tamburino, non erano colpevoli di nulla se non di aver pensato e manifestato il loro pensiero, la loro convinzione, il loro strenuo contrasto ad un regime. Oggi non è più così, almeno in quei termini, anche se qualche inquietudine rimane pur sempre assistendo al progressivo passaggio da una democrazia rappresentativa a una democrazia decidente, e forse domani all'ulteriore passaggio da una democrazia decidente ad una democrazia autoritaria. Sotto questo profilo mi richiamo alle parole severe, rigorose e coraggiose del dottor Rossi.

Dunque, oggi non è più così, almeno per quel che riguarda la possibile sorte del dissenso politico. Ma che cosa possiamo dire sul fronte del carcere? Su questo versante è impressionante leggere che la maggior parte dei contributi raccolti in questo volumetto dice in sostanza: non è cambiato molto. Qualcuno addirittura afferma che non è cambiato nulla. Lo dicono Stella, Padovani, Forti. Lo dice persino Sandro Margara, sia pure con una puntualizzazione dalla quale mi riprometto di prendere lo spunto; e se lo dice Sandro (che ha l'ottimismo degli anziani, gli unici che continuano a pensare che si debba progettare) se lo dice lui, è davvero inquietante. Ma Margara aggiunge una cosa confortante: il carcere – egli sostiene – ha questa vocazione alla compressione e alla violenza, che è inevitabile finché gli viene assegnata come unica finalità quella della contenzione. Se gli si dessero finalità diverse, il carcere potrebbe anche cambiare nella sua essenza. Dunque è vero che non è cambiato molto da allora, ma noi possiamo sperare di farlo cambiare dandogli delle finalità diverse dalla mera contenzione.

E perché il carcere non è cambiato molto nonostante siano passati 55 anni, e nonostante quel fermento di volontà che tutti coloro che ne erano usciti dimostrarono a piene mani, a

piene pagine? Non è cambiato molto – non lo direi se non lo avessi letto appunto nel contributo di Sandro Margara – perché ben diverso è stato l'atteggiamento con cui le due classi dirigenti, quella degli oppositori al fascismo e quella nostra di ieri, hanno affrontato l'esperienza carceraria. Perché la classe degli anni '30 e '40, che non era una classe dirigente, era una classe resistente, la quale però sapeva che aveva in sé le possibilità per diventare classe dirigente appena il regime fosse stato abbattuto, quella classe dirigente, quando uscì dal carcere, pronunciò con forza: «mai più!». Mai più deve succedere che non solo noi, ma chicchessia, abbia a vivere in un carcere come quello in cui abbiamo vissuto noi. In quegli anni il «mai più» era diffuso, era una convinzione di molti: «mai più guerra» si diceva, «mai più Auschwitz», «mai più carcere per gli oppositori», «mai più un carcere del genere».

Il «mai più per noi» era abbastanza facile proclamarlo: questi oppositori avevano vinto, e potevano ben dirsi i garanti che non ci sarebbe mai più stato il carcere per gli oppositori, mai più un carcere per i delitti d'opinione. Di questo dava certezza anche la Costituzione. Ma il «mai più un carcere del genere» doveva servire non solo a loro, che sicuramente non lo avrebbero più conosciuto, ma anche a quelli che avrebbero continuato a conoscerlo per una sorta di maledizione sociale, per una loro ineluttabile emarginazione che li metteva sul piano inclinato di progressiva esclusione in fondo al quale, per molti, alla fine c'è invariabilmente il carcere.

«Mai più», dunque, voleva dire soprattutto «mai più anche per gli altri», ed era pronunciato da una classe dirigente che era stata prima una classe resistente, che aveva sperimentato per anni la durezza del carcere e aveva capito che chi ha voce deve dare voce a chi non ce l'ha.

Pochi anni or sono un'altra classe dirigente, che ha sperimentato non tanto il carcere quanto qualche giorno o qualche settimana di centri clinici, è uscita anch'essa dall'esperienza gridando una cosa nettamente diversa: non già il «mai più» ma il «non si permettano mai più!». Mai più deve accadere che una classe politica finisca in carcere. E lo sforzo di questa classe è stato non quello di bonificare il carcere, ma quello di neutralizzare ulteriormente lo strumento penale, allorché pretende di attingere certi livelli.

Così si è deprecato il rumore delle manette (anche qui mi faccio forte delle parole di Margara), ma nel contempo si è lasciato che la dinamica della ricarcerazione marci tranquilla

verso le sorti progressive dei paesi guida in materia, cioè quelli che hanno una popolazione carceraria di circa due milioni di abitanti. In altri termini, si è indifferenti a che il carcere abbia la funzione di sempre, purché ce l'abbia nei confronti della clientela di sempre, purché si fermi dinanzi ai soggetti che non appartengono e non devono appartenere mai a quella clientela.

Tuttavia va detto che anche allora, quando uscirono i "resistenti", i risultati non furono brillanti, anche allora da quei fermenti così vigorosi, onesti e idealistici non uscì molto, e i risultati delle Commissioni, analizzati nel fascicolo, non furono esaltanti, anche perché molti di quegli uomini erano scomparsi dalla scena politica, o almeno dalla prima fila della scena politica.

Per cui la domanda rimane ed inquieta: è cambiato il carcere? E se non è cambiato, o è cambiato assai poco, che cosa dobbiamo fare? Sia chiaro che non intendo fare del disfattismo. Tutto quello che hanno raccontato il Presidente Tinebra e il professor Vassalli rappresenta dei passi in avanti, e anzi dei passi cospicui. Ma è come se si avesse la consapevolezza, la rassegnata consapevolezza, che più di tanto il carcere non può cambiare.

E allora qual è il possibile punto d'incontro tra le esigenze che il carcere sia diverso e l'asserita impossibilità che esso lo divenga? Il punto d'incontro possibile sta nel fatto che il carcere non deve essere l'unica risposta alla devianza: cioè, per tornare a Margara, nella pretesa che almeno a una quota della realtà carceraria si può e si deve chiedere di non avere come unica finalità la contenzione di chi vi è rinchiuso.

Anni fa si diceva: il carcere non si riforma, si abbatte! Poi, certe iperboli sono cadute, ma hanno lasciato in vita l'altra iperbole opposta: se il carcere non è riformabile, è inutile cercare di riformarlo, perché tanto non si può cambiare la sua essenza.

E qui sta l'errore di principio. Per intanto è possibile riformare il carcere che c'è già, e tutto quello che è stato detto qui ne è una prima testimonianza. E poi, soprattutto, credo che si possa e si debba cercare di ridurre la quantità complessiva di carcere, sostituirla con altre risposte che non sono più il carcere, e per ciò stesso alleggerire il carcere che rimane, e rendere diverso anche il carcere che rimane. Questa è la strada possibile per arrivare a una penalità del domani, che però ha già i piedi saldamente piantati nell'oggi.

Oggi un crescente senso di insicurezza sociale ha prodotto un crescente bisogno di sicurezza penale. Il messaggio martellante dell'esistenza di un'immensa realtà di giovani predatori (un'etichetta messa su tutta la gioventù), le continue descrizioni sui segni della potenziale aggressione alle nostre tranquillità (il vetro rotto, la siringa per terra, il disordine urbano), tutto questo porta vaste fasce sociali ad inclinare verso una sbrigativa tolleranza zero, la quale produce, a sua volta, quella disfunzione interna all'apparato penitenziario che è la pretesa all'indefettibilità della pena e null'altro.

Questo principio dell'indefettibilità della pena – che appartiene alla cultura giuridica, ma anche alla sensibilità sociale, cosicché l'una alimenta l'altra – è nato come regola strettamente giuridica, atta ad escludere ogni discrezionalità o mercanteggiamento nel punire, ma oggi si è tradotto nell'inaccettabilità di ogni rischio empirico di defezione.

Mentre qualsiasi altro apparato si struttura in modo da offrire un rendimento medio accettabile (sottolineo il concetto di "rendimento medio": pensiamo all'invasività ossessiva che avrebbe un sistema fiscale, il quale si proponesse di non lasciar sfuggire neppure una lira di evasione), mentre – dicevo – qualsiasi altro apparato si tara sull'esigenza di un rendimento medio, convenzionalmente accettabile, l'apparato penitenziario è tarato invece in modo da perseguire un rendimento assoluto, categorico, totale: non deve scappare *nessuno*, non deve esserci *nessun* disordine, non si deve concedere nessun permesso se anche uno solo non rientra, e così via. Un sistema del genere diventa indifferente ai costi della sua pretesa, e non si cura del fatto che questi costi possano essere molto più ingenti di quelli che si avrebbero se esso fosse tarato su livelli minori di indefettibilità.

In questi anni si è passati dalla richiesta di una sicurezza sociale alla richiesta di una sicurezza individuale, e quindi dallo Stato sociale a quello che taluno ha chiamato lo Stato penale, cioè uno Stato che ha sul sottofondo questa musica inquietante della tolleranza zero. È dall'esterno, allora, è dalla dimensione della cultura che bisogna partire per ricostituire un costume sociale diverso. Allora sarà possibile pensare a una penalità diversa: alla quale, badiamo, non manca neppure una base costituzionale: l'art. 27 della Costituzione, con quel luminoso plurale per cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» ecc., non so se fosse voluto, sicuramente è profetico. «Le pene» vuol dire

che ce n'è assai più di una, dunque è possibile cercare di costruire una penalità diversa, che già vive nei fermenti della dottrina, vive nelle attese degli operatori, vive nelle parti migliori del costume sociale, ma non riesce ancora a tradursi in leggi e in realtà.

Da tempo parliamo di *diversion*, della possibilità di costruire un processo penale a più uscite, non necessariamente bloccato sulla proclamazione binaria – innocenza/colpevolezza, e, se colpevolezza, condanna al carcere – e questa *diversion* significa la possibilità di introdurre nel processo penale delle uscite diverse, di tipo riparatorio, o conciliativo.

E ancora: le misure alternative, sulle quali tanto insistono tutti coloro che vivono nella sorveglianza o nel mondo penitenziario, non hanno l'ampiezza che dovrebbero avere. In Francia, a fronte di una popolazione detenuta di 55.600 persone, cioè pressoché pari alla nostra, ci sono 131 mila e oltre soggetti in esecuzione penale esterna: quindi almeno il triplo della nostra area esterna. Ciò significa che si può potenziare moltissimo questo settore, purché non li si abbandoni a se stessi. Ecco la necessità di sostituire al concetto, oggi tanto in voga, di società competitiva, quello di società solidale. Far sì che quelli che mettiamo fuori non vi rimangano abbandonati a se stessi.

Gli strumenti ci sono: la *diversion*, le misure alternative, la mediazione, così importante per ricomporre i rapporti sociali lacerati dal reato. Oggi chi delinque si sente trattato con indifferenza al principio che la pena deve tendere alla sua rieducazione. E chi è vittima del delitto si sente totalmente abbandonato dallo Stato. Nella nostra cultura penalistica esiste il delinquente, esiste la volontà punitiva dello Stato, in mezzo non c'è niente. E invece, in mezzo deve esserci la società.

Ecco perché – e concludo – è importante pensare (come scriveva Roxin oltre un secolo fa) non tanto se si possa avere un diritto penale migliore, ma se si possa avere qualcosa di migliore del diritto penale.

UN'ALTRA PATRIA?

SANDRO MARGARA *

1. Qualche anno fa *Il Ponte* aveva pubblicato un numero dedicato al carcere, contenente vari contributi, raccolti e organizzati da Mario Gozzini, che ne aveva curato l'inquadramento e la prefazione. In quella occasione, Gozzini aveva ricordato questo numero di quasi cinquant'anni prima, nel quale tante persone, in buona parte con esperienze lunghe e dure del carcere, erano chiamate a parlarne dopo la fine di quel regime fascista che in carcere ce le aveva portate.

Il modo migliore, per me, di leggere queste pagine è di misurarle e confrontarle con la realtà attuale, così diversa da quella di allora e anche così indifferente e lontana dalle vicende e dalle idee, che quelle persone avevano vissuto, resistendo a quel regime e pagando quella resistenza. Esse portavano il rifiuto di ciò che era stato e le linee di ciò che doveva essere: che ne è stato dell'uno e delle altre?

Il breve pezzo introduttivo, firmato *Il Ponte* - credo dello stesso Calamandrei - si misura anch'esso con la realtà di una cinquantina di anni prima, ne raccoglie le testimonianze e confronta l'oggi di allora con il passato (pg. 225). Ecco il discorso di Filippo Turati alla Camera il 18 marzo 1904, pubblicato con il titolo *Il cimitero dei vivi*.

Scriva *Il Ponte*: «Le carceri italiane, cimitero dei vivi: erano così cinquant'anni fa, sono così oggi, quasi immutate». Il sistema carcerario italiano «anzi, sotto qualche aspetto, è peggiorato...E ciò per due ragioni: sotto l'aspetto edilizio ed igienico, perché la seconda guerra mondiale, con tutte le rovine da essa causate, ha distrutto anche numerosi stabilimenti di pena, in modo che oggi nelle prigioni vi è una spaventosa crisi degli alloggi, che condanna a rimanere stivata in locali diminuiti di numero e ridotti spesso a nude mura, una popolazione carceraria sovrabbondante; e più sotto l'aspetto spirituale, perché il passaggio del ventennio fascista ha deliberatamente

* Presidente della Fondazione «Giovanni Michelucci» - Fiesole.

portato nella disciplina dei reclusori, colla riforma della legislazione penale e dei regolamenti carcerari, un soffio di gelida crudeltà burocratica e autoritaria, che senza accorgersene sopravvive al fascismo.»

Il Ponte prosegue ricordando la violenza delle carceri di quella Italia ormai democratica del '49, imputandola alla norma che garantiva praticamente la impunità a fatti commessi dalle forze dell'ordine durante il servizio.

Le conclusioni del *Ponte* ribadivano la esigenza di verificare la realtà per cambiarla radicalmente. La verifica doveva venire dalla Commissione parlamentare di inchiesta, istituita nel 1948 su richiesta di Calamandrei con un discorso, che figura nella stessa rivista (pg. 228). Quanto al cambiamento, la nuova legge penitenziaria avrebbe tardato 26 anni da quel 1949 e si tratta di capire ancora oggi, dinanzi a marce avanti e indietro, se la si voglia realizzare o disapplicare definitivamente, come in parte significativa è stato fatto.

2. Che cosa riferire oggi a quei padri della patria, che scrissero allora? Nei nuovi cinquant'anni trascorsi, le cose sono davvero cambiate o, come si è accennato poco sopra, molto ci sarebbe ancora da fare?

Qualcosa è cambiato in molte prigioni. In uno degli articoli del *Ponte* (pg. 251), si ricorda la situazione inaccettabile di Portolongone, oggi Portoazzurro. È vero che il vecchio Portoazzurro, anche in quegli ultimi anni '40 e poi anche nei '50 teneva fede alla sua funzione di "casa di rigore". Ricordo di avere trovato, alla fine degli anni '60, persone che venivano da lì al manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, allora girone finale del percorso dei c.d. incorreggibili: in effetti, nella maggior parte dei casi, vittime di un sistema detentivo, questo sì, incorreggibile dinanzi al disagio delle persone. Il Portoazzurro di oggi è ben diverso. Molto è cambiato in questo e in altri istituti. Ma in molte altre realtà sopravvive qualcosa che assomiglia maledettamente alla «gelida crudeltà burocratica e autoritaria» di cui parla *Il Ponte* nel pezzo di apertura citato.

In effetti il carcere ha questa vocazione alla compressione e alla violenza che può essere contenuta solo dal dargli finalità diverse dalla mera contenzione.

Ma c'è qualcosa nei giorni che viviamo, da cui non vengono buone notizie ai padri della patria e, ovviamente, anche a noi.

Ciò che dà il tono al vecchio numero del *Ponte* è la voglia di proposta che hanno i partecipanti: una voglia che nasce dal-

la analisi della ingiustizia della situazione che hanno vissuto, ma che è ancora presente, dalla esigenza non discutibile di sopprimere le ingiustizie, dalla convinzione che questo comporti una grande trasformazione di sistema e che questa non possa essere operata che dalle istituzioni. Dietro di loro c'è la Costituzione che hanno contribuito a scrivere, davanti a loro ce ne deve essere l'attuazione. C'è la voglia di cambiare nella direzione di rimuovere ciò che è ingiusto, spesso scandalosamente ingiusto, e di imporre ciò che è giusto. Ciò che colgo oggi, e anche nell'ieri più prossimo, è di chiamare cambiamento la resa alle dinamiche generali. Il che significa semplicemente questo: che è giusto quello che c'è. Che è giusto, ad esempio, che le carceri siano piene e continuino a riempirsi sempre di più: più piene sicuramente del 1949. L'importante è assicurarsi che le chiusure siano solide e gli ospiti sottomessi.

Se si vuole essere più specifici si possono fare le considerazioni che seguono.

Vi è una sostanziale indifferenza alle condizioni di invivibilità delle carceri. I tempi prevalenti di chiusura in cella sono di 20 ore su 24. Gli sta bene: credo che questo sia il pensiero di molti. Del tutto irrilevante che l'ordinamento penitenziario dica tutt'altro. Guardate: proviamo a monitorare la trasformazione del carcere sul dato della permanenza dei detenuti nelle celle in ognuno dei pochi o molti o moltissimi giorni vissuti in carcere. Vanno di moda le valutazioni dei servizi resi dalle Amministrazioni pubbliche: ebbene, ecco un dato che ogni anno può denunciare se qualcosa è cambiato o tutto è rimasto identico. Da molti anni questo dato è fermo.

Le politiche securitarie in piena auge rafforzano inesorabilmente il sovraffollamento delle carceri e indeboliscono il pur possibile ampliarsi delle misure alternative al carcere. Un richiamo costante alla "certezza della pena", dalle più varie fonti. La diffusione del richiamo rende il concetto del tutto vuoto, porta ad ignorare tutte le indicazioni della Corte Costituzionale a difesa del sistema delle misure alternative. Nel frattempo anche tale sistema è pervaso dalla preoccupazione della sicurezza e rischia di oscurare, con la sua preoccupazione di essere pena, la sua funzione di strumento di socializzazione.

È il momento delle semplificazioni preoccupanti: il nostro Ministro della giustizia scopre il sistema penitenziario americano (8 volte il nostro numero di detenuti) e rimane favorevolmente colpito dalla normativa sulla recidiva (dopo la terza condanna, la detenzione diventa perpetua, con soluzioni a lun-

go termine, come per l'ergastolo): il che significa, da parte di un Ministro della repubblica, di non curarsi della funzione che la nostra Costituzione attribuisce alla pena.

Si reclama una politica di rigore nei confronti dei tossicodipendenti, che avrà la conseguenza di ancora più carcere e ancora più carcerati per loro, che rappresentano già circa il 27% dell'intera popolazione penitenziaria. Anche qui le nuove linee vengono da organi che ignorano quelle stabilite dalle Conferenze nazionali sugli stupefacenti, l'ultima delle quali tenutasi qualche tempo fa a Genova, cui la legislazione sulle tossicodipendenze attribuisce questa funzione di indirizzo, risultante dall'incontro, nella sede delle conferenze nazionali, di tutte le forze in campo.

E per gli stranieri, oltre il 30% dei detenuti, una detenzione senza prospettive, se non la loro espulsione.

E ancora. Presso il Senato della Repubblica sono stati presentati vari progetti per la riorganizzazione della Amministrazione penitenziaria, inquadrata nella Polizia penitenziaria, nell'ambito della quale sono inserite, come aree tecniche, quelle dei vari operatori trattamentali. In uno di questi progetti, si dice, addirittura, che tutti gli operatori agiscono per il raggiungimento delle finalità della stessa Polizia penitenziaria. Questo significa trasformare il carcere, voluto dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario come istituzione sociale, in una istituzione di mera sicurezza, a recuperare il nome e la realtà sempre attuale di galera. Tutto si svolge in una totale indifferenza ai principi.

Cattive notizie, quindi, per i nostri autori del *Ponte* 1949 dall'Italia attuale.

La misura della reale distinzione del carcere del presente da quello del passato si gioca su questa contrapposizione:

da un lato una indebolita direttrice riformista;

dall'altro quella, che sembra forte ed è sicuramente muscolosa, di allargare e ribadire la galera.

Ritorna all'interno di questo incontro la domanda: il carcere è riformabile? Sostituirei a questa un'altra domanda: si vuole la riforma del carcere? Ovvero: si vuole concretamente applicare la legge di riforma esistente? Si tratta di una legge, di un dovere essere: si vuole che divenga realtà?

Si parla di garantismo, si depreca il "rumore delle manette", ma nel contempo si lascia che la dinamica della "ricarcezzazione securitaria" marci tranquilla verso le sorti progressive dei paesi guida in materia: a dimostrazione che anche qui si è indifferenti a che il carcere abbia la funzione di sempre nei

confronti della clientela di sempre, sempre più estesa: basta si fermi dinanzi ai soggetti che non appartengono e non devono mai appartenere a quella clientela.

3. Questo vecchio numero del *Ponte* è pieno, però, di riflessioni e indicazioni particolarmente moderne, su alcune delle quali vorrei soffermarmi: possono essere molto utili anche oggi. Direi: particolarmente oggi.

Intanto due indicazioni sullo spirito della riflessione.

Discorso del 27-28/10/1948 di Piero Calamandrei alla Camera dei deputati sul tema: *L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*. «Vorrei dire ai colleghi soltanto questo: che quando ieri ad un certo punto del mio discorso ho sentito l'onore, troppo superiore ai miei meriti, di un applauso unanime di tutta la Camera, questo è stato forse il momento più felice di tutta la mia vita parlamentare, perché mi sono accorto che anche in una Camera divisa da una profonda frattura politica come l'attuale, quando si toccano certi punti di umanità, in cui tutti ci ritroviamo uomini, possiamo essere tutti d'accordo nel cercare di fare del bene ad altri uomini (pg. 233).»

È difficile fare una considerazione più semplice e più libera. Riflettere sul cambiamento del carcere per «cercare di fare del bene ad altri uomini», vuol dire liberarsi dalla voglia, quasi dall'ansia, di punizione che molto spesso muove i cattivi riformatori. Vuol dire volere fare e credere di potere fare qualcosa che sia di utilità e vantaggio per coloro che al carcere devono sottostare. È una dichiarazione di intenti preziosa, nella quale Calamandrei vuole coinvolgere tutti. Proviamo a leggere, a pg. 258, la citazione delle raggelanti espressioni di Rocco sul carcere e sullo spirito della "sua" riforma, per capire come, in modo semplice e libero, si voglia negare e non avere più nulla a che fare con quello spirito e con quel carcere. È un discorso di straordinaria chiarezza e altezza: che si sia riusciti ad attuarlo è, purtroppo, un altro paio di maniche. Ma stiamo alle riflessioni e alle indicazioni: di queste si deve fare tesoro.

Quel discorso di Calamandrei ha anche un altro risvolto di cui tenere conto: il discorso sulla tortura. Si sofferma sulla proposta di inserire nel disegno preliminare di una costituzione federale europea (vedete: nulla di più attuale) «un articolo, che nella sua semplicità era più terribile di qualsiasi invettiva: "È vietata la tortura" (pg. 230)». Calamandrei ricorda casi clamorosi e dà un'altra indicazione di fondo. Si costruisce sulla verità, sulla volontà di guardare fino in fondo la realtà con la

quale dobbiamo misurarci. Nei momenti in cui emergono – e sono emersi anche in tempi assai vicini a noi – fatti nei quali il carcere rivela il suo volto violento, non lo si deve tenere segreto, ma si deve avere l'onestà di guardarlo fino in fondo con lucidità. Quindi, volontà di conoscere senza reticenze su un punto tanto delicato: quello, appunto, della violenza in carcere da parte della stessa gestione del carcere. Mi tornano in mente i richiami ripetuti che si leggono nelle relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani del Consiglio di Europa: le Amministrazioni penitenziarie degli Stati non devono stancarsi di ripetere le loro condanne contro l'uso della violenza in carcere, non devono stancarsi di indagare sugli episodi che si verificano con la volontà di conoscere la verità e non di difendersi dalla stessa.

Considerazioni attuali queste? Sì, ma è spiacevole essere condannati all'attualità.

4. Rinvio per le analisi e i suggerimenti contenuti nel *Ponte* del '49 alle considerazioni che svolsi nell'intervento del numero speciale 2002 della *Rassegna penitenziaria e criminologica*, che ha accompagnato la ristampa anastatica di quella rivista. Mi soffermavo in particolare sui contributi di Riccardo Bauer, Mario Vinciguerra, Lucio Lombardo Radice, Ernesto Battaglini, Massimo Mila, Vittorio Foa, Francesco Fancello e Adele Bei e annotavo brevemente e riporto ancora qui l'intervento di Giancarlo Pajetta, estremamente vivace, immediato, appassionato, giocato fra due valutazioni e due motti: la galera è galera e la galera è fatta per i cristiani. Sono due atteggiamenti diversi, di indifferenza o di pietà. E Pajetta ricorda le realtà inaccettabili, che non dovrebbero, invece, restare come sono. E conclude: «Ma se per questa lotta lavoratori, studiosi, uomini che hanno voluto e vogliono soprattutto la libertà, hanno sofferto il carcere, ne hanno visto le miserie, hanno sentito la disumanità della galera, che questo non sia stato vano almeno per quello che si può fare oggi e che deve essere fatto da noi, anche da noi, che altrimenti ci peserebbe sulla coscienza l'aver dimenticato che là ci sono dei cristiani e spesso vivono come bestie».

Concludo: il numero del *Ponte* è una fonte piena di suggerimenti, di proposte, di speranze, di volontà di cambiare. Il percorso che ne è seguito non è stato rapido, né rettilineo. Come si è ricordato all'inizio, il momento attuale non è certo brillante. È importante tornare ad una testimonianza ricca e ispirata come questa, che ci viene dai padri della patria. Ma questa, di oggi, è un'altra patria?

DAI PROBLEMI DI IERI AI PROBLEMI DI OGGI

GIOVANNI CONSO *

Già molte cose di rilievo sono state dette nel corso di questa giornata a ricordo e rilancio di una grande iniziativa editoriale: quella che diede vita ad un fascicolo straordinario de *Il Ponte*, il n. 3 della sua quinta annata, datato marzo 1949. Dal canto mio, porterò l'attenzione sul titolo del nostro incontro (*Memoria e Presente*) e sul titolo della mia parte di relazione (*Dai problemi di ieri ai problemi di oggi*), anche perché entrambi evocano l'idea del ponte: un ponte fra temi che si collegano nell'esperienza e nell'attualità, il che già di per sé è omaggio a quel fascicolo, ora brillantemente ristampato, di una Rivista dalla sempre rinascente vitalità, nel segno magico di Piero Calamandrei. Ma non si tratta soltanto di una sollecitazione a rendere dovuto onore ad alcune forti memorie del passato. Si tratta anche di un invito a meditare su alcuni problemi di sempre, che, cambiando però sovente volto, hanno bisogno di risposte aggiornate, tutt'altro che facili da trovare, legate come sono a tematiche molto delicate, via via più complesse.

Per concretizzare, mi ricollegherò alla situazione che, con la sua solita coinvolgente incisività, Elvio Fassone un attimo fa ha così sintetizzato, ponendosi questa prima domanda: «Che cosa abbiamo davanti a noi?». E così rispondendo: «Da una parte c'è il potere che manda in carcere, con la gente comune che gli chiede di mandarne sempre di più, raccomandando di ridurre al minimo le dimissioni perché i detenuti le fanno paura; dall'altra parte, ci sono i reclusi, abbandonati a se stessi, chiusi in un mondo separato da tutto il resto». Quando, poi, con forza venata di malinconia, Fassone si è chiesto: «Ma in mezzo che cosa c'è, che cosa ci deve essere?», la risposta è stata, da par suo: «La società civile». Ed io dico: sicuramente sì. Ma aggiungendo che c'è e ci deve essere un ponte di raccordo. Se non c'è ancora, va costruito; se già c'è,

* Presidente emerito della Corte Costituzionale.

va rafforzato. Tra la componente sociale più diseredata, più infelice e, se proprio vogliamo utilizzare senza dividerlo questo tipo di valutazione, più pericolosa, e l'altra componente occorre evitare una spaccatura netta. Mai staccare totalmente. Questo è l'errore di fondo che molti, e non solo da oggi, commettono.

Con ben altra lungimiranza *Il Ponte* aveva dedicato a questa problematica il fascicolo, ricco di voci responsabili, del quale ci stiamo occupando. E non è senza significato che l'evento sia nato proprio sotto l'egida di una parola forte, facile da pronunciare, indubbiamente plastica. Ponte è anche parola di vita quotidiana, tipica del tempo di pace, mentre in tempi di guerra indica spesso un obiettivo da colpire. Ricordiamo bene quello che, anni fa, è successo nei territori balcanici, insanguinati da molteplici conflitti interni: si facevano saltare i ponti per impedire al nemico ogni comunicazione interna. Ponte vuol dire, invece, dialogo, colloquio, incontro. Significa, quindi, vedersi, parlarsi, discutere, non contrastarsi, ma raffrontarsi.

La rivista era nata guardando ai problemi che in quel periodo avevano connotati molto particolari (pace appena raggiunta, libertà riconquistata, Costituzione messa a punto: argomenti nobilissimi a cui i fascicoli dei primi quattro anni hanno dedicato pagine molto importanti). Ad un certo momento Piero Calamandrei – sulla scia di quanto ricordato poco fa dal Presidente Margara, cioè dell'ampio dibattito parlamentare di fine 1948 dedicato al problema delle carceri – aveva presentato un ordine del giorno per sollecitare l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla vita penitenziaria e sulla tortura. Era, infatti, rimasta forte, proprio in seguito a quel dibattito, la sensazione che bisognasse fare qualcosa, scendendo nel fondo dei temi affrontati. Una volta ottenuta dal Parlamento l'auspicata Commissione, si era pure sentito il bisogno di richiamare, attraverso un mezzo di informazione già prestigioso, l'attenzione del pubblico su un problema reso ancora più drammatico dalle testimonianze fornite da alcuni illustri personaggi ingiustamente detenuti nel periodo bellico.

Anche se il problema si presenta oggi in termini sensibilmente diversi, il concetto di ponte rimane "centrale". Perché non dedicare, allora, un nuovo fascicolo de *Il Ponte* a queste tematiche attualizzate? Certamente, c'è sempre la necessità di un ponte tra chi è "dentro" e chi è "fuori", a rispettiva rappresentanza di due mondi dai connotati opposti, anzitutto quanto a libertà.

A questo punto, il pensiero corre ad un altro titolo felice, quello della rivista denominata *Le due città*, che, con assoluta puntualità, si pubblica ogni mese, vantando ormai al suo attivo sia una buona tiratura sia un numero notevole di uscite. Due città diverse sottintendono anche l'esistenza di un simbolico ponte che collega la cittadella chiusa fatta di reclusi alla città normale: queste le due città messe a confronto proprio utilizzando quel ponte ideale, strumento prezioso per capire meglio le rispettive esigenze. Certo, finché chi è fuori dirà: «ghettizziamoli e lasciamoli per sempre nel ghetto, perché, se vengono fuori, dopo poco vi ritornano, per cui tanto vale lasciarli dentro», le misure alternative respireranno un clima di assoluto ostracismo. Il che è il contrario del dialogo, il contrario del recupero, il contrario del capirsi, nonché la sottovalutazione delle attività sociali che pur esistono, del volontariato che pur c'è, anche se non fa notizia, specialmente quando si tratta di carcere. A molta gente tutto questo dà fastidio, tanto che ci sono forze politiche che puntano forte su questa carta, all'insegna del no a "qualsiasi Gozzini", a qualsiasi riforma penitenziaria tesa al reinserimento. Giuliano Vassalli, nel ricordarne il cammino con estrema puntualità, dopo averle viste in diretta e studiate sia prima che dopo, ne ha ricostruito da par suo tracciati ed obiettivi. Vogliamo davvero cancellare tutto questo perché, purtroppo, fra i tantissimi beneficiari che non sgarrano c'è qualcuno che tradisce la fiducia?

Piuttosto, intensifichiamo i contatti, aumentiamo i rapporti. In altre parole, utilizzando l'immagine qui oggi elevata a simbolo, rafforziamo il ponte, un ponte che è in funzione ogni giorno, nel senso che ogni giorno sono in molti ad entrare nel carcere e in molti ad uscirne, sotto i titoli più svariati, operatori e visitatori compresi. Riassumiamoli, per grandi linee, cominciando dall'"ingresso" più drammatico, quello dei cosiddetti "primi giunti". Nell'apposito reparto, accanto a chi, essendo già stato altre volte in carcere, vi ritorna e, quindi, già conosce l'ambiente, magari non di quel carcere ma di altri, c'è sempre chi vi arriva per la prima volta in assoluto (anche i recidivi una prima volta l'hanno vissuta). È una delle esperienze più drammatiche che possano essere provate. Certi suicidi avvengono a seguito dell'impatto traumatico di questo primo ingresso, spesso reso ancor più angoscioso dalle condizioni spesso deprecabili del reparto. Ben diverso, quasi antitetico, è, ovviamente, lo stato d'animo che caratterizza il momento dell'uscita, anche se in proposito occorre distinguere tra quel-

la per fine della detenzione in carcere e quelle per concessione della semilibertà o per assegnazione al lavoro all'esterno. In questi casi il ponte verrà percorso giornalmente per uscire la mattina e rientrare la sera. Sono, dunque, tanti gli stati d'animo da meditare, da sottoporre ad analisi, da rendere oggetto di studio.

Il mondo del carcere chiede, perciò, alla società civile più attenzione e maggiori approfondimenti. In tale ottica la riedizione de *Il Ponte* è un grande contributo, *Le due città* sono un grande contributo. Ecco, allora, un'altra piccola idea da verificare nella praticabilità. Questa rivista mensile e, perciò, di approccio continuo, con il suo taglio moderno e la ricchezza delle sue immagini, si fa sfogliare così volentieri che concentrarne la diffusione fra gli addetti ai lavori (istituti penitenziari, magistrati, studiosi del settore) viene a limitare quell'impatto più ampio che potrebbe renderla fonte di conoscenza allargata. Perché non esporla nelle edicole e non portarla nelle librerie? Se qualcuno, fra i tanti che si fermano dinanzi ad un'edicola o entrano in una libreria, ne venisse attratto, immedesimandosi poi nei relativi problemi, avremmo un tassello in più per rafforzare il ponte che ci sta a cuore. Un esempio: collocare sullo scaffale di una libreria l'edizione di oggi accanto a *Il Ponte* di Calamandrei varrebbe a testimoniare la continuità dei problemi ed ancor più la loro gravità, acuiti come essi sono dal grande numero dei detenuti e dalle profonde differenziazioni riscontrabili quanto ad etnia, linguaggio e religione.

Anche qui occorre l'apporto di tanti, non solo di quello degli specialisti: finché resteremo racchiusi nel nostro ambito, non potremo che raccogliere frutti limitati. È bene che il dialogo e, quindi, il ponte si aprano sempre di più alla frequentazione.

«CARO DIRETTORE LE SCRIVO»: LA PENA TRA AFFLIZIONE E GIUSTIZIA

PIETRO BUFFA *

Le considerazioni che verranno svolte nel presente contributo sono frutto dell'analisi di circa 1.200 lettere (BUFFA, 2004) che in questi anni di servizio mi sono pervenute e che ho raccolto.

Perché le ho raccolte? Perché, prima inconsapevolmente, poi in modo sempre più cosciente, mi sono reso conto che da quelle lettere se ne potevano trarre importanti elementi di conoscenza e di riflessione, per capire il contesto detentivo e le sue dinamiche.

È indubbio che da quelle lettere ho imparato una parte di quelle cose che penso di saper fare.

Le doglianze, le riflessioni le descrizioni veicolate su quelle lettere possono essere assimilate a veri e propri cristalli di vita carceraria che tratteggiano, nelle sue minute afflizioni, il nocciolo della pena detentiva.

Una pena che si compone di svariate situazioni personali e strutturali che limitano la vivibilità dei reclusi declinando, in tal modo, le previsioni temporali delle sentenze che li riguardano.

È questo un aspetto che mi ha sempre affascinato. Capire cosa possa significare, materialmente, subire la pena detentiva al di là delle teorizzazioni penalistiche, inoltrandosi, viceversa, in una dimensione più sociologica del fenomeno detentivo.

Tale interesse si è amplificato con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230).

In particolare i commenti dottrinari di quel momento (BATTIGAGLIA, CIRIGNOTTA, 2001), sollecitavano una visione innovatrice tesa ad limitare sino ad annullare, nel corso della concreta esecuzione penale, la compressione dei diritti non intaccati dal disposto della sentenza di condanna. Francamente, di primo acchito, tale proposito mi ha sorpreso. La quotidianità non porta a considerare tutta una serie di limitazioni che, di fatto, comprimono spazi fisici, materiali e psicologici del recluso.

* Direttore Casa Circondariale «Lorusso e Cutugno» - Torino.

Prendere atto di questo significa ritrovarsi con un certo smarrimento di fronte ai propri compiti e ai propri doveri, a ripensare alla quotidianità carceraria.

Ritengo di dover subito puntualizzare che il presente contributo non intende trattare o prospettare questioni di politica criminale o di riforma del sistema, tanto meno non si vuole percorrere la via della critica radicale di sapore abolizionista, viceversa, si vuole rimanere ad un livello di pragmatica riflessione su quello che, concretamente, è possibile auspicare dopo aver ragionato serenamente sui dati di realtà.

Per dirla come DI GENNARO BREDA e LA GRECA (1997), sul fatto che i diritti in carcere debbano essere rispettati siamo tutti d'accordo, il problema è che ci si chiede poco su come attuarli effettivamente questi diritti.

Per la verità molte questioni di questo genere sono state affrontate da diversi Autori, già a partire dagli anni '40. Mi riferisco, in particolare, a quell'approccio etno-sociologico che vanta tra i suoi massimi esponenti, per citarne i più importanti, CLEMMER (1941), SYKES (1958), GOFFMAN (1968) KRISTOFFERSEN (1986).

La rilettura dei loro lavori consente una prima considerazione. Le questioni trattate e le concettualizzazioni che ne derivano sono tuttora sorprendentemente attuali.

Tentando una sintesi mi pare di poter affermare che siano due i livelli di conoscenza istituzionale che testimoniano una forte similitudine tra la realtà carceraria odierna e quella descritta dagli Autori citati:

Innanzitutto i meccanismi istituzionali e le dinamiche proprie delle organizzazioni carcerarie, in secondo luogo le componenti materiali e psicologiche della reclusione.

Dal primo punto di vista si coglie la perfetta sovrapposizione, come già accennato, di alcune dinamiche descritte nei primi anni '60 da Autori come Goffman che si ritrovano ancora oggi.

Il cosiddetto "sistema di reparto" è stato descritto efficacemente da quest'Autore, il quale ne ha colto l'importanza dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio dell'istituzione che lo adotta più o meno consapevolmente.

La tesi è nota. In ogni struttura caratterizzabile come un'istituzione totale, secondo la ormai storica definizione coniata in quegli anni proprio da Goffman, è possibile verificare l'esistenza di una modalità regolativa e premiale non scritta ma ampiamente rispettata; un vero e proprio sistema che si fon-

da sul differente grado di vivibilità riscontrabile nei diversi reparti che costituiscono l'intero istituto.

Secondo la logica del "sistema di reparto" tutti coloro che stanziano nei reparti peggiori cercano di essere assegnati in quelli migliori, mentre gli occupanti di questi ultimi sono costantemente impegnati a non recedere in quelli peggiori.

Il tutto genera una situazione omeostatica che facilita il governo degli uomini e dei conflitti.

L'esperienza quotidiana e le riflessioni empiriche ci consentono di affermare che questo fenomeno, più o meno inconsapevolmente, è tutt'ora vigente.

Recentemente (BUFFA, 2003) si tentato di comprendere come si distribuisse l'autolesionismo tra le sezioni detentive dell'istituto di Torino.

I dati evidenziano l'assenza di trasversalità del fenomeno e, viceversa, la sua concentrazione nelle sezioni più povere, dove maggiore è la marginalità personale e di gruppo. Ma ancor più interessante della correlazione tra comportamenti autolesivi e povertà risulta essere quella tra opportunità trattamentali e marginalità detentiva. In questo caso è dimostrato che le prime si indirizzano con maggior frequenza nei reparti che accolgono soggetti mediamente più dotati. In altri termini i detenuti più marginali faticano mediamente di più ad ottenere opportunità migliorative della propria condizione personale e detentiva.

In questo senso le riflessioni di Goffman si confermano pienamente a distanza di quasi cinquant'anni.

Le stesse lettere che fondano l'analisi condotta (BUFFA, 2004), da cui traggio le riflessioni di questo contributo, non appartengono ad un indistinto universo di reclusi ma solo ad una parte, tutto sommato facilmente identificabile.

Sono in prevalentemente italiani, maschi, appartenenti alla fascia medio-alta della popolazione detenuta, più dotati economicamente e culturalmente rispetto alla media, e, per questo motivi, hanno una buona dimestichezza con la lingua italiana che utilizzano in genere correttamente, hanno maggior facilità ad accedere alle opportunità trattamentali e strumentali offerte dal carcere.

Dal punto di vista dei contenuti, inoltre, hanno una buona capacità di presentare istanze e fornire spaccati carcerari interessanti e stimolanti.

Anche in questo caso le lettere, cioè quel modo di comunicare con il direttore dell'istituto che in qualche modo fa spe-

rare al detenuto di avere maggiore ascolto rispetto alla moltitudine di persone che entrano negli istituti penitenziari, ebbene quelle lettere non arrivano da tutte le sezioni, ma arrivano sempre, o in prevalenza dalle sezioni migliori.

Quando si parla di carcere, quindi, occorrerebbe, sin da subito, precisare e distinguere a quale tipo di carcere ci stiamo riferendo; quello più ricco, con maggiori possibilità di parola e di ottenere risorse, o quello composto dalle fasce più marginali, relegato nelle condizioni detentive peggiori. Nel primo le affezioni sono indubbiamente minori del secondo e la stessa pena ne rimane modificata sia nel modo che nel *quantum*, avendo le persone ristrette in quei luoghi maggiori possibilità di crearsi condizioni più efficaci per crearsi opportunità di uscita anticipata dal carcere.

In questo contesto la premialità insita nel nostro ordinamento sollecita e rinforza quel "sistema di reparto" di cui Goffman ci offre una brillante descrizione e concettualizzazione.

Ma i punti di somiglianza non si esauriscono in questo. Come accennato anche dal punto di vista delle componenti materiali e psicologiche della reclusione si possono cogliere analogie e sovrapposizioni molto forti.

Si badi bene, è indubbio che il carcere di oggi è diverso da quello descritto nelle pagine de *Il Ponte* nel '49 e anche da quello degli anni '60 descritto da RICCI e SALIERNO (1971) o da SANNA (1970).

La riforma penitenziaria del '75, con il suo impianto trattamentale, ha determinato un importante processo di umanizzazione del carcere, ma non lo ha cambiato nella sua più intima sostanza.

La deprivazione complessiva dell'individuo, insita nella chiusura penitenziaria, è rimasta tale potendone variare l'intensità ma non il contenuto.

Da questo l'attualità di alcune considerazioni che ritroviamo nei contributi sociologici, politici e giuridici, ormai storici, già citati.

Pensate che, oggi come allora, nelle centinaia di lettere analizzate, la questione che maggiormente viene posta in risalto è quella dei contatti con la propria famiglia.

Se la responsabilità penale è personale è tale anche la condanna, ma l'esecuzione di quest'ultima diventa un fatto collettivo che coinvolge tutta la famiglia del condannato. Con forza emergono questioni che limitano la concreta possibilità di mantenere contatti significativi con la propria famiglia. La

collocazione geografica della sede detentiva può comportare l'impossibilità di vedersi con relativa frequenza; un trasferimento può annullare tale possibilità. Ma anche quando questo non avviene, gli stessi limiti temporali e la frequenza dei contatti, imposti dalla norma, comportano restrizioni poco comprensibili e accettabili dal punto di vista di quello che sono le relazioni affettive di una famiglia.

Queste considerazioni ci consentono di introdurre un secondo argomento di particolare rilievo. La percezione della legge da parte di chi vi è sottoposto. Diversi sono gli spunti. Solo l'un per cento delle richieste fatte fanno espressamente riferimento ad una norma. Questo rappresenta macroscopicamente un fatto noto da moltissimi anni, ovvero che l'esecuzione penale detentiva è un fenomeno comunitario entro il quale si esprime una continua agiuridica negoziazione degli spazi, delle modalità, delle opportunità.

Questo è il fondamento delle dinamiche istituzionali che, oggi come decine di anni fa, costituiscono l'ossatura dell'esperienza detentiva che rimane permeata dal gioco dei ruoli e dei rapporti di forza, con tutto quello che ne consegue relativamente alla percezione della legalità e della giustizia da parte di chi questa esperienza la vive.

Non affermazione di diritti ma negoziazione di spazi, non legalità ma lotta per l'acquisizione, la difesa ed il consolidamento di forme di potere.

C'è un altro aspetto della legalità che emerge prepotentemente dalle lettere analizzate. È un argomento originale, di cui non si trova, ovviamente traccia nelle descrizioni della fine degli anni '40. Riguarda la percezione dell'approccio trattamentale che il nuovo ordinamento del '75 ha inteso darsi.

Oggi tale impianto è orfano dell'ideologia che lo governava che però ha lasciato in eredità un paradosso che getta inquietanti ombre all'interno del sistema penitenziario

Scomparsa l'idea che si possa rieducare in qualche modo qualcuno all'interno di un carcere ne è rimasto, quale ultimo simulacro, l'impianto meramente premiale.

Questo va a incidere, anzi si sovrappone, sul meccanismo istituzionale noto da almeno 40 anni, proprio delle istituzioni totali, che è quel famoso sistema di reparto che citava Goffman, ma che altri autori hanno poi sviluppato negli anni successivi.

In una logica di carceri che si compongono di detenuti titolari di risorse e capacità (i meno) e di detenuti che tale titolarità la vedono grandemente limitata o decisamente azzerata

(i più), il sistema premiale va a incrementare una competizione interna agli istituti e che crea conflitto e frustrazione.

Facciamo un esempio prendendo spunto dall'allocazione delle opportunità lavorative all'interno degli istituti penali.

Il lavoro non è più quell'elemento esperienziale di tale importanza e pregnanza da far riconsiderare a una persona in carcere la propria vita passata in ragione di un inserimento sociale futuro.

Il lavoro in carcere è soprattutto la possibilità di avere un'occupazione contro l'ozio e la chiusura, è la possibilità di guadagnare dei soldi, di muoversi, di modificare la propria pena, perché avere un lavoro comporta, in genere, una valutazione positiva da parte del magistrato di sorveglianza.

Nel 1997, l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario è stato modificato prevedendo la commissione che ha il compito di stilare i criteri per la formulazione delle graduatorie utili per l'ammissione al lavoro.

Tali graduatorie, ovviamente, trascendono dalla divisione "ricchi e poveri" all'interno del carcere, per cui può succedere che un povero sia in cima alla lista, anzi in genere dovrebbe succedere così.

Molte volte, però, siamo stati testimoni del fatto che una persona che stava in cima alla lista ha chiesto di non lavorare.

Perché? Forse un improvviso ottenebramento delle proprie facoltà? Una concreta manifestazione di svogliatezza e di irrimediabile tendenza a disdegnare un lavoro? Nulla di tutto ciò. Più semplicemente si tratta del risultato finale della tragica logica carceraria che vuole che certe risorse vengano divise in modo diverso. Ma a quell'uomo noi abbiamo inflitto un'afflizione non prevista. Che percezione avrà quell'uomo di quei suoi atti e della risposta del sistema? Ritengo che la cosa più evidente sarà il livello di violenza insito in queste dinamiche.

Non la violenza dell'istituzione contro il detenuto, bensì la violenza del sistema nel suo complesso.

Percepirà anche un'altra cosa: il fatto che lui, con le sue mani, si è tolto la possibilità di ottenere un sostegno economico, la possibilità di praticare degli spazi diversi da quelli solitamente a lui consentiti, ottenere la libertà all'interno del carcere.

Ma la terza cosa, forse la peggiore, sarà quella della sua consapevolezza che quando dichiarerà la sua indisponibilità a lavorare, in quel preciso momento, dalla sua autoesclusione ne deriverà una valutazione negativa sia dell'Amministrazione sia, soprattutto, del magistrato di sorveglianza che avranno,

in questo modo, la prova del fatto che questa persona non vuole aderire ai programmi trattamentali e, come tale, non è meritevole di vedersi modificata, in termini migliorativi e premiali, la pena inflitta in sentenza.

È questo l'effetto perverso di una premialità che, per essere tale, è obbligata a darsi delle regole precise ed oggettive le quali, però, involontariamente, ma non per questo meno tragicamente, vanno a premiare i forti penalizzando i deboli.

Cambiamo argomento e diamo uno sguardo alla concreta vivibilità all'interno di un carcere.

La vivibilità continua ad essere una grossa questione. Le descrizioni del *Ponte* ci rimandano a strutture detentive antiquate, fatiscenti e a regimi detentivi estremamente duri e rigidi.

Le cose sono ovviamente di molto modificate, tuttavia le testimonianze odierne sottolineano ancora condizioni detentive piene di problemi strutturali, perdite d'acqua, vetri mancanti, spazi angusti da condividere con un numero esorbitante di compagni.

Per la stragrande maggioranza dei detenuti, quella più povera, il carcere continua a essere, quando va bene, venti ore di cella e quattro d'aria, da trascorrere in vasconi di cemento armato con alti muri grigi per confine.

Se è vero che gli istituti penitenziari sono mediamente più moderni di mezzo secolo fa ed il regime attuale è stato depurato dagli eccessi disciplinari e di rigore di quei tempi, purtuttavia, i termini di paragone non possono essere semplicemente questi riferimenti. Occorre tener conto anche del cambiamento sociale ed economico intervenuto in tutti questi anni, che ha visto l'Italia progredire notevolmente nella scala del benessere mondiale.

Che rapporto esiste tra la relazione tra il carcere e la società degli anni '40 e quella dell'inizio del secondo millennio?

Ritengo che, oggi come allora, il carcere e la qualità della pena detentiva siano ampiamente in ritardo rispetto alla società che circonda.

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che una tale visione d'insieme pecca di pessimismo. Ritengo, al contrario, che per poter effettivamente progredire per un cambiamento sempre più innovativo e migliorativo si debba essere fortemente legati ad una visione realistica dei fenomeni che si intende modificare. Ma non è, ovviamente, sufficiente. Occorre anche capire quale può essere lo strumentario necessario per procedere alle modifiche.

Debbo confessare che un passaggio del manuale di DI GENARO BREDA e LA GRECA (1997) mi ha, in tal senso, molto colpito. In particolare una riflessione condotta da questi Autori mi ha sollecitato l'attenzione su un fatto sul quale confesso che mai, sino a quel momento, avevo sufficientemente ragionato.

Mi riferisco al commento del 3° comma dell'art. 1 della legge stessa, dove si afferma che le esigenze di sicurezza sono tali in ragione della vita del carcere.

Da questo gli Autori derivano che questa sia un'indicazione certa rispetto al dovere dell'Amministrazione penitenziaria ad impegnarsi ad elevare i propri livelli di efficienza organizzativa, che sono gli unici che consentono di mutare la quotidianità penitenziaria e, per tale via, ampliare l'effettivo esercizio dei diritti non esplicitamente compressi da una condanna.

Un'altra cosa che si fa notare è che l'ordinamento penitenziario italiano, a differenza di altri ordinamenti penitenziari europei anche avanzati, non condiziona mai un diritto di un detenuto alle condizioni carcerarie, non usa il termine «compatibilmente con la situazione interna o col sistema organizzativo».

È questo lo strumento concettuale più forte per modificare una realtà, quella carceraria, che, seppur notevolmente cambiata nelle sue forme, non è mutata nella sua sostanza.

I diritti non compressi da una sentenza, la stessa umanità e vivibilità di una pena detentiva, possono essere effettivi solo in ragione di un'organizzazione, gli Autori dicono più efficace, io dico anche un'organizzazione più consapevole. Ed è questo il tema con cui vorrei concludere questo mio intervento.

Quanta consapevolezza c'è di tutto questo?

Probabilmente troppo poca, almeno secondo uno dei brani più cari che ho estrapolato dalle lettere raccolte.

È una frase che mi ha sempre fatto molto pensare e che così recita: «la galera è fatta dai confini dei vostri cervelli».

Conosco bene la persona che me l'ha scritta, ora non più detenuta.

È una persona sicuramente problematica, che andava e usciva dai reparti di osservazione psichiatrica, ma dotata di una lucidità fortissima, forse anche a causa della sua patologia mentale, ben in grado di mettermi in crisi, e di mettere in crisi il sistema che governo.

E allora rilancio ancora il quesito: quanta consapevolezza noi abbiamo del nostro potenziale modificativo, del nostro poten-

ziale organizzativo rispetto alle cose che tutti i giorni stabiliamo, disponiamo, facciamo, creiamo, ecc. ecc.? Io dico poca. Perché questo non è solamente un fatto normativo o finanziario. Onestamente penso che il nostro ordinamento, la legge innanzitutto, sia ancora assolutamente attuabile e attuale e che il Regolamento – è stato anche scritto dall'ultima dottrina – sia effettivamente un regolamento di prospettiva. Il problema è che i nostri cervelli hanno confini ristretti, non siamo sufficientemente consapevoli di quello che vive una persona dentro il carcere o se lo siamo cerchiamo di darci rassicuranti risposte circa l'impossibilità di modificare le storture del sistema.

Tra queste lettere, per esempio, ce ne sono un paio scritte dalla stessa persona.

Nella prima mi fa presente una situazione molto complessa che lo riguardava in riferimento a rapporti difficili con i propri compagni di detenzione e il personale. Mi chiedeva di decidere, anche andando contro all'evidenza ed alle prassi.

La seconda lettera elenca una serie di contumelie, di minacce, di maledizioni, in ragione della mia decisione, che aveva tenuto conto solo dell'evidenza e dell'opportunità istituzionale, e che aveva trascinato lui e la sua famiglia in una condizione di ulteriore precarietà e difficoltà.

Solo a posteriori ho capito di aver fatto la cosa sbagliata. Questo detenuto non lo saprà mai. Penso infatti che non avremo modo di incontrarci.

In quella circostanza, la mia scarsa consapevolezza o le mie trappole mentali – non dimentichiamo che ognuno di noi lavora in un contesto dove le responsabilità sono fortissime e spesso le nostre decisioni sono più centrate sulla nostra autotutela che sulla soluzione del problema – hanno determinato gravi conseguenze.

Mi si permetta un'ultima annotazione.

Ormai si è spento il filone di studi degli anni '70 e '80 sulle istituzioni totali. Tuttavia ho avuto la fortuna di incontrare un testo moderno sulle istituzioni di Ota DE LEONARDIS (2001) e ne ho apprezzato la forza e la chiarezza.

Tra i tanti principi che esprime uno mi ha confortato ed aiutato. Secondo l'Autrice vale la pena entrare nelle istituzioni totali per studiarle, ma per studiare le istituzioni totali bisogna esserci dentro, perché viceversa non si riesce a capirle fino in fondo.

Per me questo rappresenta uno spiraglio in una letteratura ormai decisamente connotata da indirizzi abolizionisti.

Non che la critica abolizionista debba intendersi non fondata di senso, anzi.

Il sistema evidenzia larghi squarci di fragilità e debolezze che si ripercuotono tragicamente sulle esistenze delle persone condannate a praticarlo. Su questo non c'è ombra di dubbio, ma Ota De Leonardis ci offre un'altra prospettiva, della cui utilità sono fortemente convinto.

Non bisogna criticare la possibilità di riorganizzare un'istituzione totale, ritenendo questo un'azione cinica e giustificativa di un sistema che merita semplicemente il suo totale ed immediato abbattimento.

Non lo si deve fare perché, se da un lato si deve lavorare per trovare, come diceva Elvio Fassone, un sistema diverso da un sistema penale, ovvero puntare in alto, nel frattempo non possiamo dimenticare che oggi in Italia, ogni giorno, ci sono 56.000 persone che vivono all'interno dell'apparato penitenziario.

Nel frattempo, quindi, a queste persone deve essere data – deve perché è questo il nostro dovere professionale – una condizione detentiva più giusta.

Per poter fare questo occorre riorganizzarsi, superando quelle critiche che individuano, in chi ci tenta, i portatori di un atteggiamento di retroguardia, tattico e non strategico, in ragione del fatto che le istituzioni totali si devono abbattere, senza tante discussioni.

Può anche darsi che si debbano abbattere. Spero che un giorno si elabori un sistema penale, un sistema di governo della società, diverso da quello dell'imposizione, spero, me lo auguro, ma nel frattempo non posso dimenticare tutti coloro i quali oggi, e non domani, vivono la condizione detentiva.

Concludo dicendo che l'Amministrazione, a parer mio, dovrebbe curare di più questa parte della consapevolezza degli operatori per poter far crescere la propria organizzazione.

BIBLIOGRAFIA

BATTIGAGLIA B., CIRIGNOTTA S.: *Elementi di diritto penitenziario e di ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria per adulti e minorile*, Laurus Robuffo, Roma, 2001.

BUFFA P.: «L'attenzione al disagio psichico in carcere: Dalla responsabilità formale al pragmatismo etico», in *Autonomie Locali e servizi sociali*, Bologna, il Mulino, 1/2003.

BUFFA P.: *Afflizione e pena: un binomio inscindibile?* Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea specialistica in Programmazione delle politiche e dei servizi sociali, 2004.

CLEMMER D.: *The prison community*, the Christopher Publishing House, Boston, 1941.

DE LEONARDIS O.: *Le istituzioni: come e perché parlarne*, Carocci, Roma, 2001.

DI GENNARO G., BREDI R., LA GRECA G.: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997.

GOFFMAN E.: *Asylums: le istituzioni totali, i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968.

KRISTOFFERSEN R.: *Bagatellenes tiranni - samhandlingsstrukturen i et norsk fengsel*, Arbeidspsykologisk instiutt, Oslo, 1986).

RICCI A., SALIERNO G.: *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Einaudi, Torino, 1971.

SANNA E.: *Inchiesta sulle carceri*, De Donato, Bari, 1970.

SYKES G.M.: *The society of captives. A study of a maximum security prison*, Princeton University Press, Princeton, 1958.

IL CARCERE DURO, NEGAZIONE DELL'IDEOLOGIA PENITENZIARIA

FRANCESCO SAVERIO FORTUNA *

1. *Le carceri e il sistema penale del 1931*

L'editoriale di Piero Calamandrei che apre il numero speciale della rivista *Il Ponte* del marzo 1949 spiega la ragione dell'iniziativa, rifacendosi al discorso di Filippo Turati alla Camera dei deputati, pubblicato in opuscolo sotto il titolo *Il cimitero dei vivi*. Le carceri italiane, osserva l'autore, sono rimaste, a distanza di quasi cinquant'anni, pressoché immutate. Ed anzi, sotto il riguardo della tutela di un residuo di diritti del detenuto connessi al suo essere umano, e pertanto da tutelare, la disciplina normativa doveva intendersi regredita per l'effetto della legislazione penale e penitenziaria del regime fascista. Che garantiva, tra l'altro, l'impunità per gli agenti della forza pubblica per tutti i fatti di violenza commessi in servizio con uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (art. 16 c.p.p. 1930). Della condizione miserevole degli istituti di pena, si era occupato Turati, e prima di lui, osservatori e studiosi nel corso del secolo diciannovesimo. Acquistava, anzi, autonomia, con il manuale di diritto penitenziario del Siracusa pubblicato nello stesso periodo,⁽¹⁾ una nuova disciplina giuridica che doveva

* Professore associato di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino.

⁽¹⁾ SIRACUSA, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 1935. Il dibattito sulla funzione del carcere s'intreccia inevitabilmente con la (irrisolvibile?) questione sugli scopi della pena. Pena retributiva ovvero, o in aggiunta, pena medicinale segnano il dibattito delle scuole penalistiche a far segno dal *Programma* di F. CARRARA. Una rassegna delle posizioni, da BETTIOL alla concezione sincretistica di VASSALLI, con riferimento specifico alla questione carceraria, è offerta da FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino 1980, pp. 19-107. Si v. ancora di NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia Einaudi*, vol. V, Torino 1973, pp. 1921 ss. Sotto il profilo storico e filosofico, SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, Torino, Bocca, 1923. Con riguardo alla questione carceraria, BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino, 1867. Sulla riforma penale fascista, GRANDI, *Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, Roma, 1941.

ricevere impulso dall'opera di Giovanni Novelli, Direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena e fondatore della prima rivista specializzata nello specifico ambito d'interesse.⁽²⁾ Sappiamo che il regolamento penitenziario del 1931 era del tutto funzionale alla ideologia penale del codice: la pena criminale aveva per suo fine principale quello della sofferenza, con l'obbligo del lavoro, quello del silenzio (art. 82 reg.), la spersonalizzazione del condannato, obbligato ad indossare l'uniforme e chiamato con il numero di matricola (art. 78 reg.), il divieto di canti (art. 86), il divieto di giochi e di ogni altra occupazione non espressamente consentita (art. 93 reg.).⁽³⁾ Il condannato inoltre, scriveva Erra nel primo numero della *Rassegna di studi penitenziari*,⁽⁴⁾ non può pretendere di trovare in carcere condizioni migliori rispetto a quelle dell'ambiente sociale di provenienza. E poiché l'estrazione di quanti si trovassero a scontare condanne definitive per i reati contro il patrimonio, di più frequente accezione, erano di regola appartenenti a categorie meno provviste di denaro e istruzione, ecco che l'ideologia del carcere duro trova ad essere logicamente compatibile in un sistema – penale e penitenziario – che, almeno per questo profilo, giustifica la taccia di produttore di devianza mossa dalla teorie criminologiche dell'etichettamento. Se è vero, poi, che proprio nello stesso periodo storico irrompono nel sistema le proposizioni del positivismo penale, che pure, come osserva Baratta,⁽⁵⁾ hanno avuto il merito di sganciare la criminologia dal diritto penale, nondimeno la questione del-

⁽²⁾ Lo studio del diritto penitenziario riceve un crisma ufficiale con la *Rivista di diritto penitenziario*, sotto la direzione di Giovanni NOVELLI, alla quale, nel 1951, succede la *Rassegna di studi penitenziari* sostituita, nel 1977, dalla *Rassegna penitenziaria e criminologica*. Sugli scopi e i contenuti di questi organi d'informazione scientifica, V. LOI-MAZZACUVA, *Il sistema disciplinare nel nuovo ordinamento penitenziario*, in *Il carcere «riformato»*, a cura di BRICOLA, Il Mulino, Bologna 1977, p. 82.

⁽³⁾ Il *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787 constava di 330 articoli. L'edizione più aggiornata, prima della riforma è pubblicata dal Ministero di grazia e giustizia, Roma, 1970.

⁽⁴⁾ ERRA, *La riforma carceraria in Italia*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 1951, pp. 642 ss. Non era il solo; altri autori, impregnati dell'idea retributiva, scrivevano che i condannati dovevano trovare in carcere un supplemento di afflizione rispetto alle condizioni, in ipotesi miserevoli, che avevano segnato la loro esistenza fino al momento della condanna.

⁽⁵⁾ BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 35. La Scuola classica del diritto penale considerava, infatti, sulle orme di CARRARA, il reato come *entità giuridica*, inesistente se non qualificato dalla norma di legge. I positivisti avevano poi elaborato la nozione di *reato naturale*, consentendo alla criminologia di assumere un'autonoma veste di scienza.

l'umanizzazione della pena detentiva nel momento della sua applicazione non apparteneva alle proposte della Scuola positiva. L'obiettivo della *neutralizzazione* del delinquente pericoloso qualificava il progetto di Enrico Ferri, che però non si curò delle modalità di esecuzione della sanzione applicata, il che, nello spirito di una pena effettivamente rieducativa, non potrebbe che allarmare se si consideri come le sanzioni proposte nel progetto ferriano erano commisurate, anche nella durata, alla cessazione della pericolosità sociale.⁽⁶⁾

2. *Il carcere nel periodo fascista, nella lettura dei detenuti politici*

Questa caratteristica del modello impiantato in epoca fascista negli anni 1930-31 viene lucidamente percepita in molti scritti pubblicati dalla rivista di Calamandrei. Il giurista fiorentino aveva colto come occasione irripetibile la possibilità di raccogliere le osservazioni di alcuni intellettuali detenuti a lungo nelle carceri del regime. Si tratta di persone destinate a rivestire un ruolo importante nell'opera di pacificazione e ricostruzione dopo la cessazione del conflitto; alcuni, per aver scontato più di cinque anni di reclusione, erano stati nominati senatori di diritto e fatto parte dell'Assemblea costituente: Carlo Levi, Riccardo Bauer, Mario Vinciguerra, Massimo Mila, Altiero Spinelli. Si tratta di persone di ampia cultura, certamente arricchita nel periodo di detenzione trascorso in buona parte nella lettura e, in misura assai minore, nella scrittura, per gli scarsissimi mezzi messi loro a disposizione. Il carcere, dunque, osservato dal punto di vista di un intellettuale formato ai valori della democrazia. Ancorché nessuno degli articoli sia frutto della penna di uno specialista di questioni penali, riecheggiano negli scritti i temi fondamentali del dibattito che si svilupperà nei decenni seguenti, fino all'appro-

⁽⁶⁾ La teoria ferriana dei sostitutivi penali è connessa all'idea di una difesa sociale secondo la quale la pena carceraria è spesso inutile e sempre criminogena. Peraltro, secondo FERRI (*Sociologia criminale*, vol. I, V ediz., Torino, 1929, p. 472) un assetto sociale più umano avrebbe come effetto quello di far scomparire le forme endemiche di criminalità. Sulla questione, v. anche GUERINI, *Socialismo giuridico e diritto penale*, in *Politica del diritto*, 1974, p. 431. Ma i cosiddetti sostitutivi penali altro non sono, sul piano pratico, che mezzi alternativi alla pena principale, tema esplorato dalla dottrina molti decenni prima del progetto di Enrico Ferri (si v. l'ampio lavoro di PADOVANI, *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, Giuffrè, 1981).

vazione della riforma carceraria ed oltre. Si parte dalla *selezione dei detenuti* a seconda dell'età, personalità, reato commesso. Segue l'*osservazione* a cura dello psicologo e dell'educatore, sotto il controllo del magistrato. Al personale di custodia dovrebbero essere assegnate le sole funzioni di sorveglianza materiale; mentre i contatti, anche di specie disciplinare, con il detenuto vanno affidati ad un corpo di educatori. I servizi interni del carcere devono essere esercitati dai detenuti stessi, ai quali è imposto l'obbligo del lavoro e dello studio. Le pene sono espiate in istituti del tipo officina - scuola o impresa agricola - scuola. Anche i condannati all'ergastolo, fino a quando questa la carcerazione a vita non sarà abrogata, devono espiare la condanna in un carcere modellato sotto la struttura di un'impresa agricola.⁽⁷⁾ Non sappiamo quanto sia condivisibile il profilo che VINCIGUERRA⁽⁸⁾ traccia di Alfredo Rocco: testa forte del fascismo, caratterizzata da elementi di sadismo (*Rocco chiamava austerità ciò che era piacere dell'altrui tormento, a cui egli assisteva con la convinzione di compiere una specie di rito propiziatorio*). Mi pare, invece, che il *cupo spirito informatore* del regolamento del 1931, risponda ad un'ideologia per la quale l'emenda del condannato non costituisce se non uno scopo secondario della pena, attuabile attraverso la coercizione nella condotta, la negazione della personalità con il silenzio, le pratiche religiose imposte, il lavoro costretto. E, per correlativa necessità, escludendo ogni attività ludica, ogni diversione, vietata la musica, gli spettacoli teatrali, il cinema⁽⁹⁾. Anche l'alimentazione era di qualità e quantità da assicurare a mala pena la sopravvivenza. Di questo scrivono con piena consapevolezza i detenuti politici, dopo molti anni di reclusione (quasi tredici anni ha scontato Giancarlo PAJETTA). Ed è straordinariamente puntuale il rilievo di Vittorio FOA, il quale osserva come dopo qualche anno di detenzione non interrotta, la personalità del recluso subisce modifiche importanti in relazione ad una diversa-distorta percezione del tempo.⁽¹⁰⁾ Condividendo questa tesi, Altiero SPINELLI propone l'applicazione di un periodo di prigionia dura ma breve; al quale fare seguire la sistemazione dei condannati in comunità isolate per il tempo stabilito. Certo, doveva saperlo anche l'autore, si tratta di una proposta sostanzialmente utopistica; ma occorre pensare che l'utopia

(7) BAUER, *Il regime carcerario italiano*, in *Il Ponte*, marzo 1949, p. 253.

(8) VINCIGUERRA, *Chiarimenti*, loc. cit. p. 259.

(9) MILA, *Le loro prigionie. Da Regina coeli a Ventotene*, loc. cit., p. 272 ss. (lo scritto è illustrato da vignette di Ernesto Rossi).

(10) FOA, *Psicologia carceraria*, loc. cit., p. 299.

di Spinelli di un'Europa unita si è poi progressivamente inverte-
ta.⁽¹¹⁾ Ancora FOA, postula la trasparenza dei meccanismi peni-
tenzari e la partecipazione della comunità libera nei problemi
del carcere: del quale deve cessare, o diminuire, il carattere d'i-
stituzione separata.⁽¹²⁾

3. Negazione del carcere

Non può sorprendere che il richiamo ad un sistema di
pene che non si limiti a considerare l'incarcerazione come *ulti-
ma ratio* ma volga alla soppressione pura e semplice dell'i-
stituzione carceraria, echeggi in molti documenti di protesta
apparsi tra il 1977 e il 1981. I comitati di lotta formati da
detenuti per reati terroristici nei principali istituti di pena ave-
va come scopo dichiarato quello della condivisione del credo
e delle esperienze politiche. Ma, forse soprattutto, l'obiettivo
di combattere la creazione dei *campi*, carceri nelle quali le
normali regole proposte da una riforma appena varata ven-
nero ad essere subitamente soppresse o sospese. *Accerchia-
re gli accerchiatori*, si legge in un volume dell'epoca⁽¹³⁾ con
riguardo ai comitati costituiti all'Asinara. Vi sono state, però,
testimonianze, seppure orientate ancora nel senso della
denuncia (e della protesta) meno viziate da un pregiudizio
ideologico. Ricordo quella dell'ergastolano Notarnicola⁽¹⁴⁾ dove,

(11) SPINELLI, *Esperienze di prigionia*, loc. cit., p. 312.

(12) FOA, *op. loc. cit.*, p. 304.

(13) *Il carcere imperialista. Teoria e pratica dei proletari prigionieri nei documenti dei comitati di lotta*, Bertani, Verona, 1979, p. 76.

(14) NOTARNICOLA, *L'evasione impossibile*, Feltrinelli, Milano, 1978, p. 194.
L'occasione di questa raccolta di scritti impone di tenere conto della (relati-
vamente copiosa) memorialistica di autori che hanno vissuto, da detenuti o
come operatori del carcere, una diretta esperienza. Oltre al testo citato, vi
vedano: CECCHERINI, *La traduzione*, Feltrinelli, Milano, 1963; PITTONI, *Tante sbar-
re*, Mursia, Milano, 1970; BOZZI, *Il detenuto scomodo*, Feltrinelli, Milano, 1972;
PARCA, *Voci dal carcere femminile*, Editori riuniti, Roma, 1973; APPIGNANI,
Un ragazzo all'inferno (viaggio allucinante in 19 case di rieducazione), Roma,
1975; MELODIA, *Carceri: riforma fantasma*, Sugarco, Milano, 1976; CAVALLINA,
Distruggere il mostro, Librirossi, Milano, 1977; SAPIENZA, *L'università di Rebibi-
bia*, Rizzoli, Milano, 1983. Una posizione a parte rivestono gli scritti di Giu-
lio SALIERNO. Il quale ha maturato, nel corso dell'espiazione di una condanna
per un reato grave, la vocazione alla ricerca sociologica. Il suo *Il carcere in
Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, scritto con
Aldo RICCI e pubblicato da Einaudi nel 1971 ha formato una voce radicale,
ma ascoltata, nel dibattito che ha preceduto la riforma del 1975. Dello stes-
so autore, si v. anche *La spirale della violenza*, Bari, De Donato, 1969; *La
repressione sessuale nelle carceri italiane*, Roma, 1973.

per un lato, a prevenire il male del carcere si addita la via della rivoluzione socialista (scuole, posti di lavoro, salari adeguati ai fabbisogni familiari). Ma soprattutto si manifesta la convinzione dell'assoluta inidoneità dell'istituzione ad assolvere la funzione di recupero sociale (poiché nessun condannato viene effettivamente rieducato, i tecnici del sapere penitenziario sarebbero responsabili del fallimento di un circuito produttivo, dove tutti i pezzi sfornati sarebbero difettosi).

Il sospetto che l'adeguamento della condotta del detenuto ai canoni stabiliti dalla riforma del 1975 sia strumentale al binomio premio-punizione (intesa quest'ultima anche come mancata rispondenza all'attesa di un beneficio, di una mitigazione del regime carcerario) pervade anche le pagine di un giudice di sorveglianza. Nelle quali, oltre alla indeterminazione di un ruolo, quello del magistrato di sorveglianza, chiamato a incidere sopra scelte amministrative senza adeguati strumenti di conoscenza, si solleva decisamente la questione dei detenuti stranieri, che dovrà nel decennio successivo a questa riflessione assumere importanza crescente: fino a mettere in dubbio la possibilità di trattamento rieducativo se non adattato a detenuti provvisti di una formazione socio-culturale affatto diversa dal modello avuto presente dal legislatore.⁽¹⁵⁾

4. *Diritto penale dell'emergenza e prassi emergenziale*

La premessa logico-sistematica al regime carcerario differenziato risiede nella situazione di emergenza. La soppressione delle regole normali, che la legge del 1975 configura in un ambito di diritti soggettivi del condannato, sarebbe possibile solo in via eccezionale, a seguito di condotte pericolose del recluso, ovvero quando vi sia il rischio che questo, malgrado la sua condizione, sia in grado di realizzare illeciti con l'aiuto di persone restate in libertà. O, infine, in situazioni di più generale emergenza, con rischio per l'ordine e la sicurezza, all'interno e all'esterno degli istituti di pena. Peraltro, secondo

⁽¹⁵⁾ DE CATALDO, *Minima criminalia*, Manifesto libri, 1992. Si v. in particolare, a pag. 35 sui diritti dei detenuti stranieri e a pagg. 90-91, sulla oscillante ideologia che presiede ai permessi. Uno scritto coevo illustra l'osservatorio di un giudice di sorveglianza in servizio a Napoli: CAPPELLI, *Gli avanzi della giustizia. Diario del giudice di sorveglianza*, Editori riuniti, Roma, 1988.

FERRAJOLI ⁽¹⁶⁾ il diritto penale d'eccezione giustificerebbe simultaneamente la legislazione d'eccezione rispetto alla Costituzione e quindi il mutamento legale delle regole del gioco e la giurisdizione d'eccezione, sovente ulteriormente degradata rispetto all'eccezione, in virtù della prassi giudiziaria che travalica le stesse leggi eccezionali. Le modalità di applicazione della pena detentiva possono venire a far parte del *quantum* di punizione contenuto nella condanna.

Per citare una delle più recenti riforme sistematiche, il codice penale della Federazione russa approvato nel 1996 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1997 contempla undici tipi di pena, alle quali si aggiungono l'ergastolo e la pena di morte. La pena detentiva si articola in sette tipologie: lavori obbligatori, lavori correzionali, limitazione della libertà, arresto, privazione della libertà, oltre alla limitazione della libertà e alla consegna in unità militare per i condannati provvisti dello stato di militare. Il codice dell'esecuzione penale della Federazione (in vigore dal 1° luglio 1997) prevede, per i condannati alla pena della privazione della libertà cinque tipi di istituti (le colonie confino, le colonie correzionali a regime comune, le colonie correzionali a regime rigido, le colonie correzionali a regime speciale, le carceri). Inoltre, all'interno dello stesso istituto di pena è possibile attuare un regime differenziato: ordinario, mitigato o rigido nelle colonie; comune e rigido nelle carceri. La scelta del tipo di sanzione, che la norma commisura in primo luogo in ragione della gravità del reato, è affidata alla discrezione del giudice della cognizione in tribunale, sulla base di una valutazione della personalità del condannato operata nel corso del procedimento, ma anche con l'ausilio di esperti. Secondo il codice del processo penale della Federazione russa entrato in vigore il 1° gennaio 2002, il tribunale può anche determinare il tipo di istituto correzionale e il regime penitenziario relativo.⁽¹⁷⁾

⁽¹⁶⁾ FERRAJOLI, *Diritto e ragione teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989, pp. 844 ss. Osserva F.: «certamente, le leggi dell'emergenza hanno enormemente allargato il potere giudiziario di disposizione, legittimando arbitri e soprusi. Certamente la repressione del terrorismo e della criminalità organizzata ha richiesto negli anni passati processi difficili e complessi, dove maggiori che in quelli ordinari erano i margini di errore e così pure gli spazi aperti alle ingiustizie involontarie. Altrettanto certo è che in molti casi le ingiustizie sono state addirittura volute dalle leggi. Ma la critica delle leggi eccezionali non può far tacere della responsabilità dei molti giudici che troppo spesso, di fatto, hanno travalicato quelle leggi medesime» (p. 845).

⁽¹⁷⁾ FORTUNA F.S. - TODINI, *La riforma del diritto penale e penitenziario della Federazione russa in Rass. pen. e crim.*, 2001, pp. 37 ss.

5. Emergenza e carcere duro

Titolava Tullio PADOVANI nel contributo finale del libro sui *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario: Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*.⁽¹⁸⁾ Rilevando come la contrazione, delimitazione e sospensione delle regole di trattamento ad opera del Ministro, all'epoca in forza dell'art. 90 dell'ordinamento non erano rapportati a casi tassativi e specifici. Ma che le limitazioni non avrebbero potuto incidere sopra diritti costituzionalmente protetti (alimentazione, salute) e che ogni limitazione doveva essere giustificata da concrete e accertate esigenze di sicurezza. Ad evitare che l'interpretazione dell'art. 90 sfociasse in facili degenerazioni, doveva ritenersi necessario il controllo giurisdizionale. In realtà le situazioni di rischio per l'ordine interno avrebbero (in via di ipotesi) potuto essere contenute (anche) con il ricorso al sistema disciplinare, che nel regolamento Rocco comprendeva l'assegnazione a *case di punizione* e a *case di rigore* (famigerati gli stabilimenti di Volterra e di Portolongone quali case di punizione; di rigore la case di S. Stefano e di Volterra). Ma il regolamento del 1931 non contemplava una base di diritti del detenuto non comprimibili, né prevedeva un modello di trattamento diretto alla riabilitazione che seppure non esercitabile coattivamente, doveva nonpertanto essere proposto al condannato. La cancellazione o sospensione di queste regole, ancorché non incidenti sulla garanzia costituzionale della finalità rieducativa della pena, costituiscono una vera e propria *negazione della ideologia penitenziaria*. A dire il vero l'ordinamento penitenziario vigente postula la separazione di condannati e internati a seconda della posizione giuridica, dell'età, delle condizioni di salute. Nella impossibilità di istituire carceri *ad hoc* per ciascuna categoria, le esigenze di sicurezza erano assicurate – anche prima delle riforme del 1977, del 1986, del 1991 – con la limitazione dei momenti di aggregazione, con il divieto dei permessi, con la contrazione dei contatti all'esterno⁽¹⁹⁾.

In merito alla restrizione dei permessi premio con la legge del 12 gennaio 1977, Giovanni TAMBURINO allora giudice di

⁽¹⁸⁾ In *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di GREVI) Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 285 ss.

⁽¹⁹⁾ GENGHINI, *Sicurezza degli istituti penitenziari. Diritti soggettivi e interessi legittimi dei detenuti*, in *Diritto penitenziario e misure alternative*, Incontro di studio per magistrati a cura del CSM (25-30 marzo 1979), Roma, 1979, pp. 65 ss.

sorveglianza a Padova, osservava profeticamente, nel 1979, che la sicurezza avrebbe potuto trasformarsi da *esigenza indefinita a esigenza infinita*.⁽²⁰⁾ Ma aggiungeva che la magistratura di sorveglianza è tenuta all'oscuro dei criteri che presiedono all'assegnazione dei detenuti al circuito speciale, e soprattutto non è in grado di esercitare alcun controllo sull'esercizio della discrezionalità amministrativa in questo ambito. Anche secondo MARGARA⁽²¹⁾ mancano concreti poteri d'intervento e controlli, mentre da respingere è la qualificazione di alcuni dei poteri riservati al giudice di sorveglianza come poteri amministrativi (la questione, secondo l'A. rivela la sua intima connotazione ideologica).

Alcune date segnano la faticosa ricerca di un equilibrio. A partire dall'istituzione del circuito degli istituti a maggior sicurezza con l'attribuzione di ampi poteri di organizzazione e controllo ad un ufficiale generale dei carabinieri. Passando per la creazione del regime di *sorveglianza particolare* e, con la stessa legge n. 663 del 1986, della possibilità di sospensione di alcune regole trattamentali, giustificata dall'art. 41-*bis* o.p. nei confronti di appartenenti alla criminalità organizzata per i quali non fosse dimostrata l'elisione dei contatti con l'associazione di appartenenza. Il nuovo sistema sarà integrato dall'art. 4-*bis* o.p. introdotto dalla legge n. 152 del 1991, successivamente modificata fino alla recente legge n. 279/2002. Il testo comprende, senza chiara distinzione, situazioni non omogenee: quali quella del condannato che non abbia potuto prestare una collaborazione fruttuosa, o che si sia limitato a ripudiare il suo passato e l'associazione di appartenenza, prevedendo una serie articolata di esclusioni dalle c.d. misure alternative (con eccezione per la liberazione anticipata) per i soggetti condannati per un'ampia serie di reati, prevedendo la necessità, per eliminare il divieto, di una favorevole valutazione sulla cessata pericolosità a seguito di pareri delle autorità di polizia.

Torna sull'argomento PADOVANI dopo l'approvazione della legge n. 663 per rilevare che la discrezionalità dell'Amministrazione risulterebbe più definita rispetto al regime intro-

⁽²⁰⁾ TAMBURINO, *La sicurezza nel quadro del regime penitenziario. Ipotesi introduttive*, loc. ult. cit., p. 115.

⁽²¹⁾ MARGARA, *La magistratura di sorveglianza tra un carcere da rifiutare e una riforma da attuare*, in *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979, p. 42. Lo scritto di MARGARA, considerato uno dei padri della riforma penitenziaria, valuta la questione sotto ogni diversa prospettiva. Di particolare interesse, a pp. 65 ss, i *rapporti con la comunità esterna*.

dotto dall'abrogato art. 90 o.p., ma osservando che il regime disciplinare assicura l'ordine e la sicurezza nei confronti del singolo, mentre la sospensione delle regole di trattamento persegue lo stesso scopo nei confronti di una collettività.⁽²²⁾ In realtà, la soppressione o limitazione di regole trattamentali realizza un cedimento dell'ideologia che informa la legge d'ordinamento penitenziario, incidendo su uno degli aspetti più qualificanti: la socialità interna e i contatti con la comunità esterna.

6. *Le incertezze della Corte costituzionale*

La Corte costituzionale, conformemente al consueto orientamento di cautela, ha ritenuto conforme a Costituzione l'art. 41-*bis* purché il decreto del Ministro sia *pienamente sindacabile* in sede di reclamo, con riguardo: *a*) all'esistenza dei presupposti; *b*) alla congruità della motivazione; all'esistenza dei limiti esterni (divieto di incidere sulla quantità e qualità della pena inflitta) ed interni del potere ministeriale (collegamento funzionale e proporzionale fra le concrete restrizioni disposte e le finalità di ordine pubblico perseguite); *d*) al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ed allo scopo rieducativo della pena⁽²³⁾.

In seguito, la norma è stata modificata prima dalla legge n. 356 del 1992 che ha introdotto il comma secondo, con facoltà al Ministro per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di sospendere in tutto o in parte per i detenuti condannati per i delitti previsti all'art. 4-*bis* l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari. Con legge n. 11 del 1998 è stato introdotto il comma 2-*bis*. Infine, la legge n. 279 del 2002, nel lodevole tentativo di tipizzare le limitazioni, introduce il comma 2-*quater*. Le limitazioni rispetto all'ordinario regime riguardano in sostanza i colloqui (numero e modalità), la permanenza all'aperto, la corrispondenza, la ricezione di somme e oggetti. Le restrizioni non possono, dunque, riguardare il vitto, l'assistenza medica, l'igiene, il vestiario, soprattutto la lettura di libri e periodici. Ma la Corte europea

⁽²²⁾ PADOVANI, *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, (a cura di GREVI) Cedam, Padova, 1988, pp. 53 ss.

⁽²³⁾ Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 376, in *Foro it.*, 1998, I, 5.

dei diritti dell'uomo⁽²⁴⁾ ha ritenuto illegittimo il visto di censura sulla corrispondenza, atteso che la legge non ne stabilisce durata, ragioni e modalità.

7. *Il controllo del Tribunale di sorveglianza, solo mezzo di composizione del contrasto*

La compatibilità del regime di carcere duro con l'ordinamento penitenziario e con la Costituzione riposa dunque, essenzialmente, sulla possibilità del controllo da parte dei Tribunali di sorveglianza. La Corte delle leggi ha disegnato incisivamente carattere e profondità del controllo. Quanti, come chi vi parla, hanno esperienza del procedimento di sorveglianza, s'imbattono in decreti ministeriali di applicazione del regime speciale fondati su pareri degli organi investigativi esterni dei quali non è resa possibile la valutazione: se cioè essi, soprattutto quanto alla permanenza di contatti con le organizzazioni criminali di origine, siano basati su **fatti concreti** (SPANGHER⁽²⁵⁾ parla di *generiche informative non indicative di fatti specifici e non verificabili*). Ma le stesse informative non di rado non sono neppure trasmesse, a sostegno del decreto ministeriale impugnato, al tribunale competente: dal che trae giustificazione quell'orientamento, recentemente seguito dal tribunale di Napoli, secondo il quale se, dopo sedici anni di carcere duro, il decreto espone come ancora in essere i contatti di indole mafiosa, ebbene questo significa che il regime non è in grado di produrre i risultati attesi⁽²⁶⁾. La questione, alla fine dei conti, pur con le riserve premesse sul contrasto tra il regime speciale e lo spirito dell'ordinamento, si riduce a questo: portare a conoscenza del detenuto differenziato e della sua difesa gli specifici elementi che non consentono l'attenuazione ovvero la revoca del regime. Diversamente le enunciazioni della Corte costituzionale resteranno semplici enunciazioni, ma la prassi applicativa sarà ancora di tipo emergenziale e quindi *praeter legem*. Allo stesso modo, secondo una specifica indicazione dell'ordinamento che richiede la desti-

⁽²⁴⁾ Corte europea, Sez. IV, 26 luglio 2001, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1440.

⁽²⁵⁾ SPANGHER, *Manuale di esecuzione penitenziaria*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 106.

⁽²⁶⁾ Trib. sorv. Napoli, 30 aprile 2002, in *Giur. merito*, 2003, 2.

nazione in istituti prossimi alla residenza familiare, deve essere articolato il regime delle assegnazioni e dei trasferimenti dei detenuti comuni (sul quale non è previsto alcun tipo di controllo, restando essi affidati a determinazioni dell'ufficio competente non sempre comprensibili).

Non mi pare che si tratti di limitazioni in fondo accettabili, non escludenti del tutto regole di trattamento. Si tratta invece di costringere il condannato differenziato a vivere una vita priva di relazioni sociali. Ora d'aria in minuscoli cortili da solo, con non più di due compagni. Colloqui con i familiari rarefatti, anche per le distanze e il costo del viaggio. Corrispondenza consegnata in ritardo. Talora vi è anche di peggio. Se il detenuto ha pratica di libri, allora – come gli autori del *Ponte* – leggerà centinaia di opere. Se ostinato, scriverà qualcosa, Come Antonio PERRONE, detenuto a Napoli in regime di 41-bis da 12 anni che è riuscito a pubblicare nel 2003 *Vista d'interni*, un diario delle quotidiane esperienze, con valutazioni fredde, prive del tutto di autocompatimento (anche relative ai delitti commessi). Ma non del sentimento di ingiustizia per gli anni bruciati.⁽²⁷⁾ Seguendo il monito di Calamandrei, che invita quanti se ne occupano a conoscere la questione carcere dall'interno, credo che la lettura del libro di Perrone, oltretutto non privo di qualità letterarie, possa colmare lacune di conoscenza anche di operatori professionali.

Concludendo il nostro percorso, e chiudendo il cerchio, è doveroso convenire, sulla base delle premesse ideologiche che sostengono la riforma del 1975, che il cosiddetto carcere duro contrasta, fino ad annullarla, l'ideologia del trattamento, tessuta di diritti soggettivi azionabili da parte di ciascun detenuto. Le leggi di emergenza potrebbero giustificare un arretramento dal livello richiesto dalla disciplina generale, con la compressione delle posizioni soggettive garantite, solamente in presenza di una condizione, *reale e concretamente accertata*, di rischio per la sicurezza interna del singolo istituto di pena, ovvero se vi è pericolo della commissione di reati all'esterno, con il contributo (in genere a livello di progettazione, direzione o istigazione) da parte della persona detenuta. Mentre non trova giustificazione, sotto nessun profilo, la *prassi emergenziale*, qual'è, per esempio, quella che ispira il giudice di sorveglianza a negare un permesso premio, pure in presenza di un positivo risultato dell'osservazione, sulla base del

⁽²⁷⁾ PERRONE, *Vista d'interni*, Lecce, 2003.

rischio ipotetico che il detenuto, durante il periodo di libertà, possa commettere un reato grave, scatenando la consueta campagna di stampa nella quale verrebbe ad assumere la veste di imputato proprio il giudice che ha concesso il permesso. Dovremo essere consapevoli che gli organi della pubblica informazione nel nostro Paese, con pochissime eccezioni, hanno costantemente presidiato una posizione di retroguardia, senza preoccuparsi del dovere di informare correttamente (pubblicando, ad esempio, le percentuali bassissime dei mancati rientri dai permessi ovvero quelle ancor meno rilevanti di detenuti che si rendono responsabili di reati durante la fruizione di benefici o misure previsti dalla legge di riforma) ma privilegiando i temi della difesa sociale, ai quali, nel nostro e in tutti i Paesi, il cittadino medio è particolarmente sensibile. La questione investe, del resto, l'Amministrazione delle carceri, anch'essa incline, in specie nei periodi di maggior tensione, ad adottare prassi di emergenza e persino marcatamente illecite, quali gli atti di violenza fisica sui detenuti, dei quali filtrano, attraverso i racconti delle vittime, timide e preoccupate testimonianze.⁽²⁸⁾

Lasciamo ai nostri nipoti la creazione di strumenti diversi dal carcere, nella speranza che essi non derivino da un controllo sociale così completo e assoluto, da incidere, sino all'esclusione, sopra diritti fondamentali della persona umana, di questa individuando, condizionando e correggendo gli orientamenti e le decisioni. Per ora è possibile – credo – (ri)posizionare il carcere, vincendone la latente tendenza all'esclusione, all'interno di un sistema regolato dal diritto. In primo luogo, potenziando senza esitazioni o timori, la partecipazione della comunità esterna alla vita del carcere, utilizzando l'onda crescente delle associazioni di volontariato e l'interesse di molte

⁽²⁸⁾ Scriveva N. AMATO, all'epoca Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria «... la vera, radicale riforma del carcere (è) quella che lo giuridizza e umanizza, facendone uno spazio e un tempo integralmente retti dalle norme del diritto di uno Stato di diritto e dai principi di civiltà di una società civile. Quella che mette da parte i miti e i riti, non raramente dolorosi, della rieducazione per un verso, della sicurezza dall'altro, come fini incondizionati capaci di giustificare qualsiasi mezzo, come fantasmi vaghi e inafferrabili che all'Amministrazione penitenziaria toccherebbe inseguire per la strada impraticabile di quella discrezionalità infinita e pervasiva che si chiama disciplina, quel di più del penitenziario rispetto al diritto che sta al di là o contro le norme del diritto. E all'Amministrazione chiede solo il rispetto delle regole stabilite e il tanto di educazione e sicurezza che esse contengono». (*La Repubblica*, 25 aprile 1987).

amministrazioni locali: la presenza di osservatori esterni è di per sé un ostacolo alla formazione di prassi *contra legem* nel trattamento intramurario. In secondo luogo, occorre informare la popolazione detenuta dei diritti loro garantiti – e per questo scopo è indispensabile una più ampia presenza degli operatori all'interno del carcere – come pure rendere effettiva la possibilità d'incontri e contatti del detenuto con educatore, direttore, giudice di sorveglianza. In terzo luogo, è necessario rendere più agile ed efficiente il sistema dei controlli, amministrativi e giurisdizionali. Il detenuto deve poter comprendere, ad esempio, per quale ragione non è possibile il suo trasferimento in un istituto che permetta colloqui con i familiari più frequenti e meno onerosi e deve essere messo in grado di impugnare il provvedimento di diniego. Infine, il sistema degli accertamenti e delle impugnative, richiesti dall'art. 4-*bis* e 41-*bis* ord. pen., deve essere riveduto: permettendo il controllo sulle determinazioni delle Questure e dei Comitati per l'ordine e la sicurezza, e introducendo termini stretti, sul modello di quelli stabiliti per i ricorsi *de libertate*, per la decisione del Tribunale di sorveglianza.

CARCERE RIFORMABILE?
**Uno sguardo da *Il Ponte* sulla riformabilità
democratica del carcere**

MASSIMO PAVARINI *

1.

La ristampa anastatica del fascicolo n. 3 del 1949 della rivista *Il Ponte* merita di essere lodata come la migliore iniziativa culturale e politica in tema di carcere e pene legali di questi ultimi anni in Italia. Lo affermo con convinzione e debbo complimentarmi con l'Amministrazione penitenziaria per avere accettato la proposta di Marcello Rossi, direttore della rivista *Il Ponte*.

Conoscevo questo numero monografico da tempo, da quando Guido Neppi Modona me ne aveva raccomandato la lettura, a metà degli anni settanta. Ero allora impegnato unitamente all'amico Dario Melossi in quel lavoro di penologia revisionista che sarebbe poi stato pubblicato come *Carcere e fabbrica* e Franco Bricola, con cui tanto Dario che io ci eravamo laureati, ci suggerì di rivolgerci a Neppi Modona, il solo nel panorama accademico del tempo, che poteva offrire una competenza storiografica dell'istituzione carceraria. Così nei ripetuti soggiorni in Torino per discutere le nostre idee così poco ortodosse, almeno per il mondo dei penalisti, tra i molti utili suggerimenti e suggestioni culturali, Guido ci invitò a leggere questo numero de *Il Ponte*, che probabilmente da ben pochi consultato giaceva impolverato anche nella ricca biblioteca dell'Istituto giuridico A. Cicu di Bologna. Per altro, Melossi ed io, eravamo già avvezzi a leggere libri "dimenticati": in questi stessi anni, sulla sola indicazione offerta in nota da Dobb in *Storia del Capitalismo*, nella biblioteca della London School of Economics, scoprimmo «le grand livre» (come dirà Foucault in *Sorvegliare e punire*) di Rusche e Kirchheimer,

* Professore ordinario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Bologna.

Punishment and Social Structure del 1933 ed entusiasti lo traducemmo e pubblicammo per i tipi de *Il Mulino*.

Insomma: lessi quel fascicolo de *Il Ponte* all'inizio della mia peregrinazione culturale per l'arcipelago penitenziario e lo ho riletto in questi giorni, dopo trent'anni scientificamente quasi unicamente votati alla ricerca su questa modalità di punire legalmente. A distanza di tanto tempo, riconfermo l'originaria impressione: una grande testimonianza morale e politica, la più elevata espressa dalla classe politica italiana in democrazia, questo è indubbio; ma per me interessante più per quello che non dice che per quello che esplicita. Lo sguardo da *Il Ponte* certo consente di scorgere un orizzonte sul carcere e le pene legali più ampio di quanto non sarà consentito scorgere in seguito nel dibattito politico in Italia. Ma ciò nonostante, uno sguardo "limitato", con numerose aree indistinte. E queste sono proprio quelle che si relazionano intimamente con la questione politica della riforma democratica della pena privativa della libertà. Il meglio della intelligenza antifascista, che quella modalità di castigare aveva personalmente sofferto, e che negli anni in carcere aveva giurato che riacquistata la libertà, si sarebbe adoperata perché la preoccupazione primaria della nuova Italia democratica fosse la riforma di quella insopportabile vergogna che era (ed è) la galera; queste elevate coscienze morali dei Padri dell'Italia democratica che sono in grado di dire tutto il male possibile del carcere – e non è piccola virtù, stante che questa istituzione è per eccellenza oggetto di bugie e non sempre di quelle "pietose" – di fronte al tema politico della riforma, o meglio del "che fare", improvvisamente appaiono confuse e alla fine assai povere di suggerimenti.

Indicazioni in questo senso si erano già avute nella discussione in Costituente in cui a fronte del grande respiro nel dibattito su tanti decisivi profili della riforma democratica, si doveva registrare la relativa povertà, quando in questione fu il diritto del Principe democratico di punire. Dibattito, diciamo, non particolarmente esaltante in cui la sola posizione che emerge con coerenza è quella che si vuole (o si sarebbe dovuto) vincere, espressa dal retribuzionismo di un solitario gigante come Bettiol, ma a cui ci si contrappone ingenuamente, praticamente ignorando tutto quanto passava di meglio nel mondo, oscillando incerti tra suggestioni di reintegrazione sociale attraverso i lavori forzati sul modello sovietico e astoriche riproposizioni di teorie canoniste dell'emenda e retorici compromessi tra tendenze scientifiche riconducibili (e siamo al metà del XIX

secolo!) alla Scuola Classica e alla Scuola Positiva di diritto penale. Il tutto fortemente e diffusamente corroborato da un altezzoso disprezzo nei confronti delle scienze sociali.

Il passaggio dalla coraggiosa e sofferta denuncia alla proposta politica insomma viene a mancare, è sempre mancato nella riflessione politica che ha posto le fondamenta alla nostra democrazia. E chissà se quella origine non abbia poi pesato su tutta la storia democratica a venire, se dopo 74 anni ancora aspettiamo una legge penale «non fascista». Il sistema delle pene si collocò allora nello spazio della irrimediabilità politica, meritevole solo di alcuni ritocchi cosmetici.

2.

Le posizioni che emergono dalla lettura dei contributi pubblicati nel fascicolo n. 3 del 1949 de *Il Ponte* sono sul punto della riformabilità (meglio: irrimediabilità) del sistema delle pene e in particolare del carcere relativamente facili da individuare.

Le voglio ripercorrere per punti:

1.1. Il carcere sofferto dagli antifascisti è un carcere fascista, ma l'orrore di quella pena non è solo né prevalentemente imputabile al fascismo. Per alcuni, la sua oscenità viene da più lontano (storicamente, dallo Stato liberale autoritario), per altri questa gli appartiene quasi geneticamente.

1.2. Qualsiasi finalità di utile sociale si voglia attribuire al diritto dello Stato di punire (e nessuno mette in dubbio che la società debba difendersi dalla criminalità), il carcere non sembra idoneo a perseguirla. Con il linguaggio a noi più prossimo, possiamo dire che in molti contributi emerge una posizione di disincanto, quella che matura dalla consapevolezza che i fini ideologici di legittimazione del diritto di punire non si realizzano nelle funzioni materiali, ma nel suo "rovesciamento" come amerebbe dire Foucault: il carcere non rieduca, ma desocializza; non emenda, ma perverte; non difende socialmente, ma produce e riproduce la cultura criminale; ecc.

1.3. In tutti i contributi - scritti da sensibilità politiche anche diverse - si nega che la riforma del carcere possa realisticamente risolvere questa contraddizione tra scopi di legittimazione e funzioni materiali. Qualsiasi legge anche la migliore delle possibili, nei fatti si mostrerà inefficace, perché la schiavitù (e il carcere è schiavitù) è nella sua essenza e si

realizza nella sue funzioni materiali come perversione delle coscienze. Sovente emerge il parallelismo tra dittatura e carcere, tra privazione delle libertà nel fascismo e privazione delle libertà nel carcere. È il punto di consapevolezza critica più elevato che emerge dalla lettura de *Il Ponte*. La contraddizione tra carcere e democrazia se non può essere risolta, può solo essere eventualmente contenuta, attraverso una politica di modernizzazione ed umanizzazione.

1.4. Alcuni autori radicalizzano ulteriormente le posizioni. Alla luce del dibattito a noi più prossimo, possiamo dire che alcuni già militano nella schiera degli abolizionisti del carcere: «È più facile liberarsi del carcere che pensare di recuperarlo ad una funzione democraticamente accettabile». Salvo non avere poi alcuna idea realistica e/o democraticamente accettabile con cui rimpiazzare quel vuoto. Alcuni – vittime di un improvviso sonno della ragione – sembrano vagheggiare un modello correzionalistico consegnato definitivamente ai saperi-poteri scientifico-pedagogici; altri, più avvertiti dei rischi di una deriva penale-amministrativa, regrediscono – nella logica del male minore – all'idea della pena severa, ma certa, finendo per proteggersi nel porto del retribuzionismo legale; altri ancora, invocano pene brevi (sul modello, diremo oggi, dello *shock system*), seguito dall'edificazione di una sorta di Città del Sole della devianza criminalizzata capace di autoregolarsi sui criteri della vecchia "casa di lavoro".

1.5. Infine: i più si limitano a suggerire – in verità con ben poca convinzione – qualche modesta correzione nella logica della riduzione del danno: un vitto migliore, una nuova edilizia penitenziaria, un po' più di istruzione; ecc.

3.

La povertà della proposta politica è in qualche modo comprensibile anche alla luce di alcune deficienze di fondo nell'analisi stessa di cosa sia il carcere.

Sottolineerei almeno due rilevanti assenze – sorta di veri "vuoti" culturali prima ancora che politici – nell'analisi critica del sistema delle pene.

1. Latita ogni percezione sociale del sistema penale. Ti aspetteresti, almeno per le personalità di formazione e militanza marxiste e socialiste, una qualche intelligenza della fun-

zione di classe del sistema della repressione legale, e quindi di riflesso una lettura sociale dell'intera questione criminale. Essa non traspare neppure in filigrana: proprio non c'è. La questione penale vive autonomamente dalla questione criminale, che essendo essenzialmente una questione sociale consentirebbe almeno di leggere anche il carcere in una prospettiva politica di riforma sociale. Sappiamo come il carcere sia intimamente relazionato fino dalle sue origini con la questione del governo delle classi subalterne e quello sofferto dall'intelligenza antifascista fu una istituzione determinante nella produzione e riproduzione di rapporti di egemonia capitalistica nell'avvento della società di massa. Nessuno sembra avvedersene: la criminalità (ovviamente quella "comune", certo solo intravista) è ancora intesa come "segno di Caino", come qualche cosa di riconducibile alla malvagità umana. In ciò è dato constatare un arretramento culturale rispetto alle posizioni espresse dalla stessa Scuola Positiva e in particolare dal movimento del Socialismo giuridico.

2. L'isolamento imposto dal Fascismo si traduce anche in un certo provincialismo culturale che pesa negativamente anche sulle intelligenze migliori e più aperte. Voglio dire, che nelle decadi degli anni trenta e quaranta la sociologia aveva già offerto nuovi modelli esplicativi della questione criminale, assumendo la devianza criminale e la reazione alla stessa come fatti sociali. La mancata conoscenza di tutto ciò finisce per togliere ossigeno vitale alla fantasia politica, privando l'intelligenza riformatrice del solo spazio possibile per immaginare una normalità diversa dalla allora presente realtà. Per altro, già da tempo la scienza giuridico-penale aveva palesato una incapacità di autoriflessione critica sul proprio oggetto, determinando quel divorzio mai più ricucito con un modello integrato di scienza penalistica. Sotto il dominio di quell'orizzonte culturale, l'orrore del sistema delle pene e del carcere è qualche cosa che può solo essere denunciato, ma non risolto in chiave riformistica. E gli effetti di un lungo isolazionismo culturale non si sentono solo con riferimento ai progressi della riflessione scientifica; dalle pagine de *Il Ponte* trapela anche una mancata conoscenza di quanto altrove già da tempo si era sperimentato, ad esempio in tema di alternative alla pena detentiva.

Sul punto posso concludere: lo sguardo da *Il Ponte* sul pianeta della penalità registra il livello più esplicito e sincero di indignazione morale e di denuncia politica dell'incompatibilità tra questo e la coscienza liberale e democratica [per inci-

so invito a ripensare alle "terribili" pagine in cui, da più autori, si affronta il tema della tortura come pratica diffusa di inquisizione penale non certo solo riservata alla dissidenza politica]. Ma appunto: indignazione morale e denuncia politica. Un urlo lancinante - «mai più» - a cui fa seguito l'afasia. Una specie di sofferto imbarazzo per non trovare il modo di indicare politicamente come la democrazia appena conquistata possa liberarsi da quella presenza scandalosa.

4.

Per lungo tempo ancora, praticamente fino alla legge 354 del 1975, il tema del carcere rimarrà nel ripostiglio delle cose dimenticate dalla politica.

Lo scopo special-preventivo progressivamente comincia a ad emergere, a far corso dalla metà degli anni sessanta, nel dibattito dei penalisti e nella stessa giurisprudenza di legittimità delle leggi, ma in una logica avulsa però dal tema politico della riforma. Affermare che la pena e quindi anche il carcere debbono tendere alla rieducazione del condannato, serve solo a trovare un puntello costituzionale nella costruzione dogmatica del sistema penale; la Corte Costituzionale, poi, con una dose massiccia di realismo, presto sposa la tesi della polifunzionalità della pena [posizione che pur con alterne vicende e qualche significativa eccezione è possibile riscontrare fino ai giorni nostri], che in buona sostanza consente di "aggirare" le difficoltà avvertite come "politicamente" insuperabili di fronte ad un sistema sanzionatorio intransigentemente ostile ad ogni finalità special-preventiva.

Ma direi di più: fino ai primi anni settanta, la questione penale rimane gelosamente circoscritta al solo cenacolo degli addetti ai lavori, vale a dire prevalentemente all'accademia e quanto questa trova timida rappresentanza all'interno del sistema politico. Il tema della riforma penale non entra di fatto nell'agenda della politica in senso proprio e quindi in buona sostanza non sperimenta una sua decantazione democratica. Si sa, questa è una vecchia questione: le élite intellettuali mantengono una egemonia sul tema della giustizia penale - non pienamente giustificata dalla natura sovente tecnica delle questioni connesse - che se da un lato sembra tutelare la politica criminale e penale da derive populiste e giustizialiste, dall'altro lato priva di una fondazione socialmente condivisa il

diritto di punire. Ricordo una conversazione di molti anni fa con Pietro Ingrao, nella quale si rifletteva sulla cultura della pena: egli era persuaso che la stragrande maggioranza dei "compagni", tanto nella base quanto tra i quadri del Partito Comunista Italiano del tempo, condividesse un'idea vendicativa del castigo legale. Certo non si compiaceva di ciò, ma era portato ad attribuire questo sentimento diffuso nei ceti popolari ad una sudditanza culturale (gramscianamente: egemonia) alle classi dominanti. È possibile, ma questo non attenua le responsabilità politiche di non essere stati in grado di produrre un mutamento culturale.

Solo con gli anni settanta del secolo scorso, per la prima volta la questione carcere entra nel cono di luce della riforma (per altro non solo per il periodo democratico, perché la riforma penitenziaria liberale di Petitti de Roreto e in seguito quella fascista di Rocco non furono mai riforme, in nulla di sostanziale innovando rispetto al passato).

Esiste già una ricca letteratura critica che ha messo in evidenza le ragioni del repentino fallimento della legge 354/75, e che quindi ha colto le contingenze politiche che portarono presto alla contro-riforma penitenziaria. *In primis* l'emergenza terroristica. Di queste non mi interessa nuovamente discutere. Credo, invece, sia importante cogliere un dato di fondo che invece sovente si trascura.

Direi che lo spirito della riforma carceraria del 1975 soffre di una sorta di discrasia storica con effetto paradossale: sia pure timidamente e contraddittoriamente immagina una possibile per quanto progressiva riduzione della centralità del carcere in una prospettiva politica di realizzato e maturo *welfare*, cioè nella diffusione di politiche di ulteriore inclusione sociale, esattamente nel momento in cui si registra la crisi di questo modello di sviluppo.

Con gli anni sessanta del secolo passato, la riforma penale si orienta nel mondo occidentale verso l'orizzonte della decarcerizzazione, come ad un destino necessario e auspicabile. Diversione processuale, pene sostitutive, misure alternative segnano il percorso riformista e progressivo di "liberazione dalla necessità del carcere". La stessa legge di riforma penitenziaria italiana del 1975 - certo in pietoso ritardo sulle politiche penitenziarie già da tempo avviate in altri paesi - fiduciosamente si cimenta - pur tra mille difficoltà e contraddizioni - nel perseguimento dell'obiettivo del carcere come *extrema ratio*, prima tappa del dissolvimento del dominio del

grande internamento penale. L'idea (appunto: l'idea) della *decarceration*, ancora una volta, è in sé semplice, come apparve semplice quella che ispirò l'invenzione del carcere due secoli prima. Lo scopo dell'integrazione sociale del condannato non necessita più di pratiche correzionali attraverso la privazione della libertà, ma attraverso la diretta presa in carico del deviante nella *community*, nel sociale o come amiamo esprimerci in Italia nel "territorio". Un sociale ordinato e ricco di reti offerte e organizzate dallo Stato del *welfare*.

Il giudizio di affidabilità per meritare "altro" dal carcere non si costruisce più o prevalentemente su un giudizio prognostico di non recidività offerto dal carcere. L'"altro carcere" – cioè la penalità nella libertà – si guadagna per valutazioni di affidabilità situazionale. L'"altro carcere" è lo *status* penale che spetta a coloro che possono essere comunque presi in carico dal sociale, perché più ricchi, o meglio meno poveri di altri, di "capitale" sociale.

L'idea – ripeto: l'idea – che la disciplina oramai fosse definitivamente nel "sociale" e che pertanto non necessitasse più di essere coattivamente concentrata negli spazi del carcere, riconosciamolo, fu ed è una apprezzabile idea, soprattutto per il pensiero democratico e progressista. Ma non fu solo sogno, fu anche e per alcune decadi una meta intravista come realistica... quasi a portata di mano. Essa si tradusse, sia pure contraddittoriamente, in azione sociale e politica. Conobbe anche i suoi meritati successi. In Italia, per ragioni in tutto analoghe a quelle sopra riportate, una legge decretò di autorità la chiusura degli ospedali psichiatrici. La penalità nella libertà, in molti contesti occidentali, raggiunse un peso quantitativo superiore a cinque volte quello della penalità attraverso la privazione della libertà.

L'epoca d'oro della decarcerizzazione – ovvero dello scambio disciplinare tra istituzione totale e "territorio" – progressivamente si alienò dall'idea che la sola integrazione possibile fosse quella che passa attraverso la disciplina penitenziaria. E da quella originaria ossessione disciplinare coerentemente si allontanò, nel senso che essa sempre più apparve come insensata perché storicamente superata. La socializzazione della marginalità nello stato sociale si cementa oramai sull'imperativo del *to care*, del farsi carico della problematicità sociale in termini oramai solo o prevalentemente assistenziali. Il sofferente psichiatrico, il giovane tossicodipendente, il *drop out*, il piccolo illegale metropolitano, possono oramai essere norma-

lizzati attraverso la rete dei servizi, con un investimento aggiuntivo di capitale sociale, confidando anche – e questo fu un imperdonabile errore, ma appunto col senno di poi – che l'area della marginalità sociale dovesse progressivamente nel tempo restringersi.

Dissentono invece dai più che sostengono che solo nel 1986, con la Gozzini si porterà a definitivo compimento lo spirito della riforma penitenziaria del 1975. Personalmente ho sempre ritenuto che la "riforma della riforma" del 1986 si sia mossa in una prospettiva diversa, ovvero quella di una differenziazione trattamentale per ragioni di pericolosità, da un lato, e di una flessibilizzazione della pena (anche) in fase esecutiva per esigenze endoprocessuali e di governo del carcere (come rispondere, ad esempio, all'emergenza del sovraffollamento), dall'altro, ma in una logica che realisticamente non confida in una capacità del sociale di farsi carico, nello scambio penitenziario, di quanto abbandonato dal carcere stesso. Oramai la decarcerizzazione non si determina più in una prospettiva inclusiva, ma per necessità premiali da quella svincolate percorre la strada della sostanziale ineffettività sanzionatoria... ma appunto paradossalmente: la freccia non raggiunge mai il tallone di Achille. Per quanto "altro" dal carcere sia sempre più l'assenza di pena, la crisi dello stato sociale nella dimensione della globalizzazione continuerà a fare lievitare la popolazione detenuta. La Saraceni-Simeone e il c.d. indultino negli anni a seguire soffriranno e radicalizzeranno questa tendenza: una rinuncia a dare esecuzione alle pene incapace però di contenere la lievitazione dei tassi di carcerizzazione.

Il *gap* temporale si tramuta così tragicamente in uno storico: al di fuori di una cultura e di una prassi di sviluppato stato sociale il carcere rimane, nel senso che è, semplicemente "irreformabile". Il che non significa che il carcere non cambi.

5.

E siamo al presente.

La letteratura penologica conviene su un punto decisivo. Il solo spazio di riformabilità del carcere è quello offerto da una prospettiva politica orientata se non al definitivo superamento della pena privativa della libertà, certo ad un sua progressiva riduzione (qualitativa e quantitativa) nelle politiche penali.

Nel contempo, non esistono modelli storicamente realizzati (per quanto per ragioni diverse insoddisfacenti quando non fallimentari), che abbiano posto la riduzione/superamento del dominio carcerario al di fuori della politica dello "scambio disciplinario" tra istituzione totale e *community*. Ma nel presente non esistono neppure strategie che possano "immaginare" altri percorsi.

Sembra pertanto che il tema della riformabilità del carcere – nel senso appunto di un suo superamento – si iscriva all'interno delle sole politiche inclusive dello stato sociale. E nel presente, e non solo e né prevalentemente in Italia, queste politiche sono assenti. Nelle politiche neo-liberiste oggi imperanti si producono culture e prassi volte tanto alla produzione di nuova esclusione sociale, quanto al governo della stessa attraverso l'esclusione istituzionale. E non solo il contenitore penitenziario vede crescere esponenzialmente la sua clientela, ma è il paradigma segregativo in sé che incontra una nuova vitalità, lasciando ad alcuni immaginare un possibile parallelismo con le politiche del "grande internamento" sette-ottocentesco: si ponga mente, per quanto concerne l'Italia, all'esperienza delle comunità terapeutiche per i tossicodipendenti e ai centri di permanenza temporanea per gli immigrati irregolari. È il modello carcerario a trionfare segnando il passaggio da un *Wel-fare* ad un *Prison-fare* nelle politiche sociali.

Il carcere rimane strumento di politica sociale; nella sua epifania sette-ottocentesca fu strumento, per quanto rozzo, di inclusione sociale perché operò come modalità di disciplinamento forzato alle nuove necessità disciplinari; oggi, come superstita agenzia di presa in carico di quanto non è più possibile o non si vuole altrimenti includere socialmente, finisce per supplire funzionalmente alla crisi delle "altre" agenzie assistenziali. Ma ancora una volta: le ragioni del carcere non appartengono al carcere. E così pure le possibilità di una sua riforma non si sviluppano al suo interno, ma si determinano al di fuori delle sue mura.

Oggi il carcere è irrimediabile, perché sono venute a cessare le condizioni economiche, sociali e politiche di un suo estinguersi. Di più: le nuove condizioni economiche, sociali e politiche colgono nel carcerario e nel suo proliferare la funzione supplente alla crisi delle politiche di inclusione sociale. Certo la presenza del carcere oggi, nella post-modernità, comporta anche mutamenti nel sistema della penalità consegnatoci dalla modernità. E in ciò certo il carcere cambia ed è

destinato a mutare ancora più nel prossimo futuro. Un carcere da *mass imprisonment society* è un carcere "diverso", che sempre più sarà portato a legittimarsi per scopi di neutralizzazione selettiva, da un lato, e ad organizzarsi amministrativamente per cercare una qualche compatibilità sistemica con i processi crescenti di esclusione sociale, dall'altro lato. Ma questi aggiustamenti temo che realizzeranno al di fuori di una strategia riformatrice.

6.

A distanza oramai di mezzo secolo e più, lo sguardo critico sul pianeta carcere oggi ritorna alle posizioni testimoniate sulla rivista *Il Ponte*. Come allora siamo capaci di denunciare lo scandalo, ma come allora, anche se per ragioni storiche così diverse, alla fine ci sentiamo impotenti nell'indicare una soluzione politicamente praticabile per non dare più scandalo.

Per altro la presente situazione è ulteriormente aggravata dalla maturata consapevolezza che il passaggio oggi in atto da una democrazia rappresentativa ad una di opinione, non può più illuderci che una élite intellettuale possa osare una riforma illuminata contro l'opinione dei più o contro l'assenza di una opinione pubblica. Non mi sembra che ci sia più spazio per la vecchia astuzia giacobina (e per questo non me ne voglia, l'amico Luigi Ferrajoli), se mai spazio effettivo c'è stato anche nel passato.

Oggi il tema della penalità deve essere socialmente costruito. «Perché il principe può punire e entro quali limiti può castigare e con quali pene» necessita di una rinnovata fondazione pattizia, democraticamente condivisa. In fondo questa era la grande speranza dei padri della democrazia che avevano sofferto la pena legale; una speranza che in quanto vissuta aristocraticamente, si è rivelata nel tempo illusoria.

Tavola rotonda

CARCERE RIFORMABILE?

**coordina
Giovanni Tamburino**

Ringrazio Massimo Pavarini, che ha concluso questa sua lucida analisi con quelle che sento come provocazioni. Provocazioni in senso positivo: di arricchimento, di contributo per approfondire, fino all'estremo, le ragioni di una condizione di difficoltà che tutti conosciamo. È un'analisi sulla quale mette conto, almeno per quanto mi riguarda, di riflettere prima di esprimere valutazioni che al momento non saprei fare. Mi sembra però che sia la premessa ideale per quella che è l'ultima fase del nostro incontro, la Tavola rotonda, alla quale darei inizio immediatamente. Prego i partecipanti: il professor **Pier Cesare Bori**, la dottoressa **Lucia Castellano**, la dottoressa **Chiara Ghetti**, il dottor **Francesco Maisto** e il dottor **Luigi Pagano** di prendere posto qui. Non c'è il giudice costituzionale **Guido Neppi Modona**, perché oggi impedito da un'udienza pubblica della Corte. Mi ha pregato di far presente che è molto dispiaciuto di non poter essere presente alla tavola rotonda e di non dare un contributo al Convegno. Naturalmente il maggior dispiacere è il nostro per la mancanza di una voce come la sua, autorevolissima sul piano storico e dell'approfondimento scientifico.

Dovendo fare da coordinatore credo che la mia funzione principale sia quella di sottrarre poco tempo affinché i partecipanti possano esporre le loro idee, che comunque dovranno essere condensate nell'arco di una decina di minuti ciascuno. Il tema è ancora questo: il "punto di domanda" che abbiamo messo accanto all'espressione "carcere riformabile", o, se si vuole, carcere irrimediabile? Mi sembra che l'analisi di Pavarini, se ho ben compreso, ci abbia detto che, se la riformabilità è collegata all'estinzione del carcere, nel momento in cui la prospettiva abolizionista viene meno, scompare anche la prospettiva di riformabilità. Però, in quello stesso intervento, e in altri che abbiamo sentito, abbiamo anche riconosciuto che il cambiamento c'è, e sarebbe assurdo non vederne anche la profondità. Forse allora il punto di discussione, che potrebbe essere problematizzato attraverso gli interventi della tavola rotonda, consiste non tanto nel sapere se il cambiamento c'è stato, quanto nel capire se questo cambiamento costituisca una "riforma".

Mi permetto di modificare un po' l'ordine che, che d'altra parte è soltanto alfabetico, degli interventi e chiedere al col-

lega Maisto di iniziare, come voce relativamente esterna al mondo degli operatori penitenziari. Dico relativamente perché sappiamo che da decenni Francesco Maisto si occupa, come magistrato, del settore della sorveglianza. Simmetricamente, a conclusione degli altri interventi, chiederò al professor Bori di fare il suo. Grazie.

Francesco MAISTO*

Naturalmente i ringraziamenti per l'invito a prendere la parola in questo importante Convegno non sono puramente rituali.

Accolgo volentieri l'ultima precisazione del collega Tamburino, a proposito della relazione testé svolta dal professor Pavarini: anche a me sembra la premessa ideale di questa tavola rotonda, e tuttavia impegna a richiamare e confrontarsi ancora con il quesito di fondo: il carcere è riformabile? Premetto anche la mia profonda convinzione che la confusione dei messaggi mediatici non può avere degli effetti di lunga durata e prima o poi, emerge che un conto è il cambiamento, un conto è la trasformazione, un conto è il *look*, altro conto è la riforma.

Il dialogo pluridecennale con Pavarini sulla questione penitenziaria italiana può continuare così: e va bene... ammettiamo pure che il sistema penale si caratterizzi per una sostanziale ineffettività sanzionatoria, imputabile anche, e a partire, dalla Legge Gozzini, ma, allo stesso tempo, altri devono ammettere che, senza alcun nesso funzionale, c'è una lievitazione della popolazione detenuta, nonostante la Legge Simeone-Saraceni-Fassone ed il cosiddetto indultino. Nulla di nuovo sotto il sole... ma, in materia penitenziaria, non si verificano leggi chimiche, come quella dei vasi comunicanti! Bisogna riconoscere che è fallita la previsione degli anni Settanta sull'efficacia deflativa dei sistemi di *probation*; né hanno avuto migliore fortuna tesi come quella del Foucault di *Sorvegliare e punire* sulla fine dei grandi internamenti e sul declino dei tradizionali sistemi punitivi, soppiantati da forme, anche terapeutiche, di controllo sociale diffuso. Non ha funzionato nemmeno la teoria omeostatica dei livelli di incarcerazione nelle società moderne, di Alfred Blumstein: il criminologo della Carnegie Mellon Univer-

* Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Corte d'Appello, Milano.

sity riteneva infatti, com'è noto ai più, che funzionassero meccanismi stabilizzatori per riportare alla "soglia naturale" il numero dei detenuti, per l'effetto di pratiche permissive o restrittive, a seconda degli eccessi o delle deficienze di popolazione incarcerata. Le cose sono andate diversamente. E il sovraffollamento è molto spesso l'alibi per non affrontare la questione della riforma del carcere come problema sociale e di qualità della democrazia. Dunque, il carcere c'è, come c'è stato e come ci sarà... purtroppo, per molti versi, ma ci sarà. Se la pena si è perduta, il carcere è ritornato. Alle *Peines Perdues*, proclamate negli anni Ottanta dagli abolizionisti Hulsman e Bernat de Celis, fa da contraltare "l'immane concretezza" (per usare l'espressione dell'importante libro di Gabrio Forti) del carcere, "la pena disumana" (come titola il suo ultimo, agile, ma efficace volumetto di esperienze e proposte, Ahmed Othmani, presidente della *Penal Reform International*).

E di nuovo: il carcere è riformabile? Francamente, non mi sembra una vera domanda, o quanto meno, si tratta di una domanda formulata male. Sempre e dovunque i governanti e gli amministratori vi diranno che stanno riformando le carceri. È una vecchia storia. Ricordo il Congresso delle Nazioni Unite, tenuto a Milano nel 1985, proprio in tema di riforma delle carceri e di "trattamenti dei delinquenti", quando il compianto amico Luigi Daga mi faceva notare che tutti i rappresentanti degli Stati si dicevano impegnati nelle riforme.

Nonostante il mancato avveramento della profezia sulla fine dei "grandi internamenti", rimane incontestabile la lezione foucaultiana sulla contestualità della prigione e della sua riforma: «Bisogna anche ricordare che il movimento per riformare le prigioni, per controllarne il funzionamento non è un fenomeno tardivo e neppure sembra essere nato dalla constatazione di uno scacco, stabilito chiaramente. La "riforma" della prigione è quasi contemporanea alla prigione stessa. Ne è come il programma. La prigione si è trovata fin dall'inizio impegnata da una serie di meccanismi di accompagnamento, che devono in apparenza correggerla, ma che sembrano far parte del suo stesso funzionamento, tanto sono stati legati alla sua esistenza lungo tutta la sua storia». Già gli studi degli anni Ottanta di Tullio Padovani (penso, per tutti, a *L'utopia punitiva*) evidenziavano «... la contrapposizione tra il pensiero riformatore teso all'inane e futile scopo di costruire un'amplessissima gamma di sanzioni ed una realtà che s'incarica di costruire l'unica punizione congeniale ai suoi meccanismi di potere ...».

Ed esattamente sostiene ancora oggi il Padovani (nel saggio per il numero speciale della *Rassegna penitenziaria e criminologica* per la ristampa anastatica de *Il Ponte* del marzo 1949): «... il tema della riforma si insedia all'origine come strumento di raccordo tra la teoria della pena detentiva e la pratica dell'istituzione carceraria. Dai fasti dei sistemi penitenziari ottocenteschi, sui quali si è sviluppata una letteratura che definire immensa è riduttivo, alle pulsioni di fine Ottocento per le alternative alla detenzione, alla ripresa novecentesca della riforma, dalla scuola positiva alla nuova difesa sociale transitando per le rivisitazioni autoritarie dei fascismi, per riapprodare alla critica dell'istituzione penitenziaria di impronta marxista o di matrice sociologico-psichiatrica, il cammino dell'istituzione penitenziaria verso la mitica riforma equivale alla corsa della tartaruga di Zenone col pié veloce Achille: la distanza non è mai colmata».

Posto allora che la necessità di una riforma carceraria costituisce un dato persistente nella polemica intorno alla pena detentiva, appare utile tentare di rispondere alle due vere domande.

In primo luogo: si vuole o non si vuole riformare il carcere? ... e consapevolmente, non solo aggiornando la legislazione primaria vigente, ma anche "mettendo a regime" il nuovo Regolamento di esecuzione, ed implementando un sistema di "buone pratiche"?

In secondo luogo, la domanda che ripropone in termini di attualità, per tutti i contesti nazionali, Ahmed Othmani nel suo già citato volume *La pena disumana*: quali riforme e per quale carcere? Ed ancora, e forse meglio prima: in quale ottica? a quali condizioni?

Credo che comunque, sia fondamentale la formazione, se non la ricerca, di un vasto consenso dell'Amministrazione penitenziaria; ma un'attenta lettura della sua storia ci insegna che non sempre questo punto di vista ha consentito reali progressi essendo necessario integrarlo con quello esterno: chi vede il carcere da fuori e ne coglie la differenza, il divario rispetto alla vita libera, alla vita civile. Non credo cioè che si possa fare l'operazione shakespeariana del *Riccardo II* (atto V, scena V): «Ho studiato il modo in cui paragonare la prigionia in cui vivo al mondo», un punto di vista puramente semplicemente interno. Il punto di vista esterno non può che essere una sfida: quella stessa voglia di scommettere e di cambiare che aveva animato i resistenti i cui scritti ricordiamo con gratitudine, ne *Il Ponte del '49*.

Il nucleo centrale della loro aspirazione era, quale estrema necessità, un carcere secondo la Costituzione repubblicana.

Mi rendo conto che, di fronte alle aberrazioni della tarda modernità che rendono la condizione detentiva eleggibile a quella libera per le povertà estreme, la prospettiva ha il sapore dell'ovvietà, ma credo nulla possa escludere la bontà di una risposta ovvia, in quanto tale.

Alla medesima tesi è possibile accedere in modo meno passionale abbracciando razionalità e metodo, con la sottolineatura della distinzione tra situazione ed orizzonte, come definita, in modo impareggiabile, da Hans Georg Gadamer in *Verità e metodo*: «Ogni presente finito ha dei confini. Il concetto di situazione si può definire proprio in base al fatto che la situazione rappresenta un punto di vista che limita la possibilità di visione. Al concetto di situazione è legato quindi essenzialmente quello di orizzonte. Orizzonte è quel cerchio che abbraccia e comprende tutto ciò che è visibile da un certo punto di vista». Questo non significa che la "situazione penitenziaria" non ha orizzonti, ma certamente essa non consente di mettere a fuoco un orizzonte che vede deformato. Ma il futuro non è inevitabile! La prospettiva gadameriana, nel commento di Mauro Ceruti in *Il vincolo e la possibilità*, sottolinea infatti, come la chiusura e la limitazione di ogni orizzonte non rimandano all'esigenza di un luogo fondamentale di osservazione, quale termine di riferimento per ogni comunicazione, ma costituiscono, al contrario, le condizioni di possibilità fra punti di vista differenti.

L'orizzonte del carcere deve essere la Costituzione repubblicana, anche se la stessa Carta, nell'enunciare principi tassativi sulle pene, non lo prevede. L'orizzonte è disegnato dalla globalità dei valori costituzionali sulla qualità della vita dei detenuti e degli operatori, e quindi, non solo del fondamentale, sempre, quasi farisaicamente blaterato art. 27, aporia formidabile e chiave di volta del sistema nelle fasi critiche istituzionali, ma anche del personalismo, dell'uguaglianza, della salute, del lavoro. Non si tratta dunque, solo di una politica di umanizzazione e di modernizzazione del sistema carcerario, ma di più, di una cultura, di un humus da ricreare, abbandonando anche quelle posizioni neorealiste trasversali, di disincanto, di pessimismo alla David Garland, o di irenismo angelico alla Nils Christie, ora sedicente minimalista, ma già abolizionista, che hanno fatto proseliti in Italia.

Proprio perché bisogna tener conto della complessità, della globalità e della inscindibilità di tutti i valori della Costituzione repubblicana, allora bisogna postulare due condizioni o presupposti.

La prima condizione è parte del testamento del Giudice di Sorveglianza e Maestro, Igino Cappelli, ne *Gli avanzi della Giustizia*: Il carcere poteva cambiare solo nel senso delle linee generali di tendenza prevalenti nella società, e dunque in peggio. Né si poteva pretendere che proprio la galera fosse un'isola di legalità e di decenza, se poi le sue vittime sono troppe volte le vittime della giustizia. E se la logica del lager è vincente, non c'è posto per un giudice impotente alla tutela dei diritti umani più elementari. Lezione ripresa di recente da David Garland in *Pena e società moderna* quando, ribaltando paradossalmente le categorie marxiane di struttura e sovrastruttura e ponendo la cultura nella struttura, ha evidenziato che è proprio la cultura il fattore determinante della pena: sono le diverse "mentalità", "sensibilità culturali" ed "emotive" ad influenzare le istituzioni penali.

In questa cornice, al di fuori di una cultura e di una prassi di sviluppato Stato sociale, in un diverso welfare, per dirla alla Ota de Leonardis, il carcere rimane come è, semplicemente irrimediabile.

L'altra condizione è la prospettiva politica orientata alla progressiva riduzione qualitativa e quantitativa del carcere nelle politiche penali.

Lo schematismo omologante ed imperante che confonde tra crimine, disordine e sicurezza comunitaria, si pone in contrasto con la prospettiva politica indicata in quanto produce due conseguenze. La prima è la percezione della criminalità come uno dei tanti rischi della vita, appunto, come "attuariale", secondo la connotazione della criminologia che la professa ed il carcere che viene implementato (De Giorgi). La seconda conseguenza è l'alterazione di *mission* della giustizia penale e della polizia.

Un'area culturale e civile che accetta il rilancio rivisitato del welfare e la riduzione quantitativa e qualitativa del carcere, non può non riconoscere che in questi anni si è formata nel nostro sistema penitenziario, una "detenzione sociale", bisognosa di "reintegrazione sociale". Escludendo il narcotraffico, la criminalità transnazionale ed i delitti solitamente ritenuti più gravi, residua un 60% di incidenza sul sistema composto dagli avanzi della giustizia: i tossicodipendenti, i senza dimora, i disabili mentali, gli extracomunitari condannati per "reati artificiali".

Grosso modo, si tratta dell'utenza classica che in altri Stati è stata trattata col *community service order* o col "T.I.G.". La conferma di questa tesi ci viene offerta dalla recente ricer-

ca voluta da Tamburino: *Il sistema penitenziario italiano: dati e analisi*. Infatti, incrociando le variabili di:

- età della popolazione detenuta, per classi di età,
- dei non nazionali (così vengono definiti),
- dei tossicodipendenti, sieropositivi e malati di AIDS,
- dei *genus* di delittuosità,
- di entità delle pene inflitte,

credo che si riesca ad intercettare un'ampia fascia di detenuti per la quale mettere in atto, meglio se in e con una legge di riforma della legge 354, un progetto nazionale di reintegrazione sociale, anche mediante i lavori di pubblica utilità. Insomma, non uno o tanti progetti e progettini finanziati, bensì, la reintegrazione sociale come dato strutturale, sia del carcere, sia delle misure alternative, sia delle pene alternative, sia della custodia cautelare: insomma, un elemento trasversale. Si tratta, come è facile intuire, anche di un ampliamento, di una visione più attuale del diritto alla rieducazione a mezzo di atti e comportamenti oggettivi di responsabilizzazione sociale.

L'altro versante improrogabile della riforma deve risolvere la questione della garanzia effettiva dei diritti dei detenuti, anche con la tardiva introduzione nel nostro ordinamento dell'*ombudsman*. Credo che nessuno abbia il coraggio di affermare che la legge 354 non sia stata di rilievo, un monumento nella legislazione, innanzitutto penale e poi sociale e poi ancora penitenziaria italiana. Ma si impone, e ormai sono maturi i tempi, da una parte, una ricognizione ed un approfondimento delle situazioni soggettive esistenti e, dall'altra, il riconoscimento dei nuovi diritti, anche se talvolta si tratta soltanto o si dovesse trattare di una loro esplicitazione formale.

In questa prospettiva allora, rivedere l'insufficiente disciplina regolamentare dell'affettività dei detenuti non è una questione di poco conto. Mi limito a ricordare a proposito l'auto-revole e lapidaria posizione favorevole del Card. Carlo Maria Martini espressa nell'efficace volume *Sulla Giustizia* del 1999 e poi negli scritti più recenti del 2003 raccolti in *Non è giustizia*.

Credo in particolare, che la questione dei diritti debba essere declinata secondo i tre insegnamenti della Corte Costituzionale, ormai rimasti disattesi dal Parlamento che inspiegabilmente ritarda di legiferare.

Il primo elemento di declinazione non può che essere quello procedimentale e l'ossequio alla sentenza n. 26 del '99 della Corte Costituzionale sull'art. 35.

La seconda declinazione è quella classica del diritto alla verifica del mutamento del processo rieducativo (Corte Costituzionale n° 204 del 1974). Come è noto, si tratta dell'importante e sempre attuale sentenza che, se pur resa in tema di liberazione condizionale, enuncia il principio di valore generale e di riferimento assoluto alla funzione ed alla finalità della pena, poi ripetuto e sviluppato dalla Corte in altre successive, secondo il quale, in base al precetto dell'art. 27, 3° co. della Costituzione, non solo «sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo», ma anche che tale diritto «deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale».

Il terzo elemento di declinazione che deve avere esplicitazione normativa, è rappresentato dall'idoneità dei mezzi per realizzare percorsi di alternatività alla pena detentiva, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale con la sentenza n° 343 del 1987. Tale sentenza, pur dovendo decidere sugli effetti della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha rappresentato l'occasione per una serie di affermazioni interessanti, come: «Giova ricordare che sul legislatore incombe l'obbligo di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle». La citazione ha un senso profondo nel quadro dell'argomentazione svolta dalla stessa Corte Costituzionale sul sistema complessivo delle misure alternative alla detenzione del quale si osserva: «L'introduzione ... di misure alternative alla detenzione, genericamente definibili di "prova controllata" (o *probation*) trae origine, come è noto, dalle congiunte crisi della pena e delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde a promuovere reali manifestazioni di emenda. Di qui la tendenza a ... creare misure che, attraverso la imposizione di prescrizioni limitative – ma non privative – della libertà personale e l'apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione».

Il problema della garanzia effettiva dei diritti rimanda alla questione della magistratura di sorveglianza: non esiste carcere riformato se non rinnovando la magistratura di sorveglianza. Cre-

do che si imponga ormai, anche per l'accumulo di competenze, in qualche modo maldestramente realizzato, nel corso del tempo, in capo all'Ufficio monocratico e all'Ufficio collegiale, una riorganizzazione, una revisione di questo delicato e sensibile settore della magistratura, intervenendo con forti caratterizzazioni. La finalità della trattazione tempestiva e competente delle procedure passa attraverso l'organizzazione degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, la selezione per l'accesso alla magistratura di sorveglianza, e la definizione di un sistema di provvista periodica dei tribunali medesimi, in relazione alla quantità e qualità degli Istituti di pena ed alle procedure di competenza.

Mi limito infine al richiamo della necessità di una riforma legislativa dei Circuiti penitenziari e dei Regimi (gli attuali artt. 59-67 della L. P.), nonché del titolo II relativo alla Organizzazione del personale penitenziario.

Credo dunque che, pur essendo necessaria l'analisi sociologica della questione della riforma del carcere, il criterio di orientamento per i cittadini che credono ancora in questa Costituzione repubblicana, sia rappresentato dai valori della stessa Costituzione.

Coordinatore

Grazie dottor Maisto per questo intervento ricco di indicazioni. Mi ha colpito in particolare la sottolineatura che non dobbiamo richiamare solo l'art. 27 della Costituzione: l'art. 27, in realtà, richiama poi tutta la Costituzione.

La dottoressa Lucia Castellano, Direttore della II Casa di Reclusione di Milano. A lei la parola perché quella Casa di Reclusione sembra un carcere riformato, sembra un carcere certamente diverso da quello che troviamo come descrizione tipica nelle pagine de *Il Ponte*. A lei chiederei di dirci se questa sensazione è vera, e quanto è vera o quanto è falsa.

Lucia CASTELLANO *

Sono particolarmente contenta di essere qui oggi: in primo luogo per lo straordinario interesse culturale degli interventi che mi hanno preceduto. Ringrazio molto il consigliere

* Direttore II Casa di Reclusione - Milano.

Giovanni Tamburino che mi ha voluto includere tra i relatori. Spero di essere all'altezza del compito affidatomi, mostrandovi uno spaccato di "presente" penitenziario, dopo aver ascoltato le "memorie".

Mi sembra importante una premessa: il convegno di oggi riunisce il mondo dello studio e della speculazione intellettuale con quello della "militanza" penitenziaria. Io appartengo al secondo, e noto quotidianamente come sia raro che questi due mondi s'incontrino in una comune riflessione su che cosa sia e cosa debba diventare il carcere oggi. Massimo Pavarini dice che manca, nel nostro Paese, una riflessione intellettuale seria sulla penalità detentiva; è senz'altro vero, com'è vero che mai come in questo momento storico, forse, il carcere "mostra la corda", si palesa agli occhi della società civile in tutta la sua inutilità, o, peggio, dannosità sociale.

Autorevoli relatori hanno convenuto sulla necessità di immaginare risposte punitive al reato diverse dalla pena detentiva, cercando di ridurre il ricorso al carcere ai casi in cui sia veramente necessario. L'on. Fassone ci ha indicato questa come l'unica possibile strada «per la penalità di domani che ha i suoi piedi nell'oggi». Bisogna immaginare un «processo penale a più uscite». Concordo pienamente con queste riflessioni e, come tutti coloro che lavorano in carcere oggi, attendo con ansia che qualcuno (la classe politica? gli intellettuali?) le traduca in realtà.

Ma il carcere di oggi, purtroppo, non si adegua a queste istanze da più parti invocate: in Italia gli Istituti di pena rigurgitano di detenuti, sono al limite del collasso per sovraffollamento. La domanda di carcere da parte della società civile esiste e si fa sentire con insistenza. Perciò, come operatori penitenziari dobbiamo ragionare di "carcere riformabile" partendo da questo dato di realtà: le prigioni sono piene della «clientela di sempre, con i problemi di sempre» per citare il Presidente Margara. Il 50% dei detenuti, almeno, appartiene all'area della precarietà sociale (extracomunitari, tossicodipendenti, giovani marginali): costruire per loro un progetto di inclusione sociale implica uno spiegamento di forze che coinvolge molte altre realtà istituzionali e del territorio. L'Istituzione penitenziaria, da sola, non è in grado di affrontare, sostenere e "guarire" il disagio sociale che quotidianamente ospita.

Il carcere esiste ed è pieno di contraddizioni e di problemi, dunque. Quali cambiamenti possiamo realizzare noi amministratori pubblici, qui ed ora, mentre sul piano politico si discute di proposte più efficaci rispetto alla pena detentiva?

Pietro Buffa diceva che ha 1400 persone a cui rendere conto, io ne ho 800, e devo dare loro delle risposte, secondo quanto previsto dalla Costituzione. Ho la fortuna di dirigere un carcere particolare, riformato, migliore di tanti altri, perché fa parte del circuito della "media sicurezza", dove l'aspetto rieducativo della pena detentiva prevale su quello retributivo. I detenuti che lo desiderino possono scegliere di scontare la propria pena a Bollate, impegnandosi a seguire un programma di recupero; poiché, dunque, l'utenza è coinvolta nei processi di cambiamento dell'Istituzione, il compito di "trasformare" il carcere è meno difficile che altrove. La considero una grandissima fortuna. Lavoro in un luogo geneticamente atroce, qual è ogni prigione, anche se meno atroce di altri, perché quotidianamente migliorabile, con la collaborazione degli ospiti. (Sembra una banalità, ma non sapete quanta fatica costi anche soltanto garantire un vitto buono, l'assistenza sanitaria, i corsi d'istruzione, le stanze senza letti a castello. La battaglia per la tutela dei diritti umani fondamentali basta per riempire una giornata di lavoro).

Il mio punto di osservazione per discutere di carcere riformabile è dunque assolutamente privilegiato, come ha sottolineato il consigliere Tamburino nell'introdurre il mio intervento.

Trasformare il carcere significa in primo luogo renderlo un luogo che abbia un significato, non solo dal punto di vista del contenimento fisico dei detenuti.

Credo che l'attenzione debba essere focalizzata su tre punti per cercare di rendere il nostro lavoro sensato.

In primo luogo, bisogna riprendere il ragionamento di Pietro Buffa sul sistema di reparto. È vero, il carcere, qualunque carcere, anche il più avanzato, il più riformato d'Italia vive del sistema di reparto, di questo verticismo che permea di sé tutta l'organizzazione, non soltanto quella dei detenuti, ma anche quella dei poliziotti e degli operatori. L'obiettivo di ogni abitante della cittadella penitenziaria è quello di ottenere un posto di privilegio, perché il carcere è obiettivamente, umanamente insopportabile per tutti: carcerati e carcerieri. E quindi la logica di reparto è quella di trovare un posto per stare meglio. E questo è un sistema che va sovvertito, se noi vogliamo minimamente tentare un processo rieducativo o comunque formativo.

A Bollate stiamo cercando di combattere il verticismo organizzativo e l'inevitabile conseguenza della concentrazione del potere nelle mani di pochi; cerchiamo, ogni giorno, di condi-

vedere un po' del nostro potere gestionale con i detenuti, inventando una forma di cogestione del quotidiano che passa, ad esempio, attraverso l'appalto dei servizi interni alle cooperative dei detenuti; ancora, affidando ai detenuti la decisione su quali attività formative e culturali organizzare in Istituto; lo possiamo fare perché siamo un istituto privilegiato. Ripeto, l'assenza dei problemi che logorano le grandi Case Circondariali ci consente di utilizzare questo Istituto come laboratorio di sperimentazione di qualcosa di diverso.

La logica perversa del sistema noi cerchiamo di sovvertirla così, imparando (noi per primi), a condividere la gestione del potere.

L'operazione che tentiamo di realizzare è molto difficile, per la ragione di cui parlava il presidente Margara: se abbiamo un'utenza di persone svantaggiate, di ultimi, di disagiati, il confronto culturale diventa molto difficile. Da parte degli utenti c'è una resistenza, una dipendenza, una richiesta di *maternage* verso l'istituzione totale, non di condivisione della gestione. È un salto culturale estremamente difficile da tentare.

Il secondo passaggio per diventare un carcere riformato, un carcere migliore, è quello di diventare un luogo che abbia senso. Il carcere, oggi, è ancora il luogo del non senso. Bisogna che diventi un luogo dove il sistema delle regole sia non soltanto condiviso – si spera condiviso – ma sensato; l'utente vi si deve rispecchiare. E questo è difficilissimo. C'è un articolo molto bello sulla rivista *Il Ponte* di Lucio Lombardo-Radice che si chiama *Il carcere e i carcerieri*; il detenuto, sostiene l'autore, può anche sorridere del regolamento e dei paradossali riti carcerari, il carceriere li personifica.

Allora, cerchiamo di costruirci una professionalità che non sia basata sulla "mistica della sorveglianza", per riprendere sempre le parole di Lucio Lombardo-Radice, o sulla paura delle responsabilità, la paura di prendere decisioni. Un sistema le cui regole siano gestite per obiettivi e non per mansioni. Questo cerchiamo di fare in maniera molto empirica, (studiamo molto poco, purtroppo, noi operatori penitenziari, troppo assorbiti nel quotidiano combattimento "intramoenia"). Il problema del carcere adesso è questo: riusciamo noi Amministrazione penitenziaria a diventare un luogo sensato, un luogo dove si ha il coraggio di fare delle scelte? Il coraggio, ad esempio, di spiegare al detenuto perché la mortadella a San Vittore è autorizzata e a Bollate no?

Se non cominciamo da questo, come ho detto in termini molto banali, non possiamo legittimamente aspirare ad essere il luogo della risocializzazione, perché diventiamo un luogo risibile agli occhi dell'utenza.

Allora, forse, è **il coraggio** che noi dobbiamo chiedere all'Amministrazione penitenziaria; molto spesso, infatti, l'essere il luogo del non senso nasce dalla paura che ci attanaglia, dalla paura della responsabilità. E la paura nasce dal non avere un obiettivo, una *mission* chiari. Noi ancora non sappiamo se il nostro obiettivo, sia solo quello di non fare scappare nessuno o quello di riformare il sistema penitenziario o quello di "rieducare" l'utenza. Allora, fin quando – non me ne vogliano i miei superiori gerarchici, non me ne voglia l'Amministrazione – noi, come sistema operativo, non faremo chiarezza su questo, io credo che nessun carcere in Italia potrà definirsi un carcere riformato.

Il terzo momento importante di riflessione riguarda il cambiamento del carcere in relazione a quello del mondo esterno; il carcere cambia, sicuramente, sta cambiando, io vi lavoro dentro da tredici anni e in questo tempo ci sono stati dei cambiamenti epocali, soprattutto nella polizia penitenziaria... però il carcere non cambia mai con la stessa rapidità della società esterna. Il mondo del lavoro cambia con una velocità straordinaria: il nostro mondo del lavoro interno deve tenere il passo con queste trasformazioni, altrimenti chi rieduchiamo, chi risocializziamo? Se già io, per fare un esempio banale, vado a Napoli, che è la mia città natale, ogni sei, sette mesi e ogni volta la trovo cambiata, immagino una persona che esce dal carcere dopo dieci mesi, un anno, due anni: che cosa trova rispetto ai ritmi, al mondo del lavoro, alla precarietà esistenziale che ogni giorno ci tormenta? A mio parere, il carcere che si trasforma è quello che adegua i propri ritmi di cambiamento interno con quelli del mondo esterno. Questo è l'obiettivo veramente più difficile da realizzare. Mentre il mondo del carcere rimane pressoché immobile e garantisce al detenuto una realtà regressiva che assomiglia sempre meno alla vita esterna, abbiamo ancora una magistratura di sorveglianza che ci chiede se il detenuto abbia rivisitato criticamente il proprio passato... e questa rivisitazione critica del proprio passato (compiuta, peraltro, miracolosamente "in vitro") è il solo presupposto per guadagnare nuovamente la libertà!

In conclusione, il ragionamento fin qui sviluppato mi porta a considerare che il carcere trasformabile è il carcere che accetta il rischio di mettere in discussione il suo stesso atto fondativo, la sua ragion d'essere. Lo scopo dell'Istituzione penitenziaria è storicamente quello di eliminare l'identità del prigioniero, per facilitarne la gestione. Il carcere che cambia deve dunque rivoluzionare se stesso. Tutto ciò, nella paziente attesa di un legislatore illuminato che si deciderà ad eliminarlo definitivamente. Grazie.

Coordinatore

Dottoressa Castellano, so che Lei, il dottor Maisto e il dottor Pagano avete fatto molta fatica per arrivare da Milano, ma ne è valsa la pena, se non altro per ascoltare Lei. Grazie veramente di questo splendido intervento. Adesso chiedo di intervenire a Chiara Ghetti, Direttore del Centro di servizio sociale per adulti di Venezia, perché abbiamo sentito formulare un'ipotesi di riformabilità legata strettamente alle alternative. Vorremmo sentire la voce di chi queste alternative conosce e in queste alternative lavora non tanto per sapere come vanno, come funzionano, poco o molto, ma se questa idea di collegare la riformabilità alle alternative dal suo punto di vista, dottoressa Ghetti, è un'idea che ha un significato.

Chiara GHETTI *

Ringrazio innanzitutto il consigliere Tamburino e l'Amministrazione penitenziaria per questa occasione, di cui sono particolarmente onorata.

Trovo di una singolare ricchezza il legame che unisce delle persone, dopo cinquant'anni, attorno al numero di una rivista, che ha raccolto testimonianze, che conservano una straordinaria attualità, dalla voce di studiosi e intellettuali, molti dei quali han vissuto la detenzione.

La detenzione, con i suoi diversi significati ad essa attribuiti, che l'incontro di oggi arricchisce.

* Direttore Centro Servizio Sociale per Adulti dell'Amministrazione penitenziaria, Venezia.

Cerco dunque di portare il mio contributo, sentendo con piacere e nello stesso tempo con un certo timore, la responsabilità di un'eredità, che oggi ci è stata ulteriormente presentata e per la quale non posso che esprimere molta riconoscenza. Riconoscenza dovuta al fatto che il dibattito in cui oggi si colloca anche il mio contributo, avviene in un momento in cui possiamo fare riferimento, con forza, all'art. 27 della Costituzione.

Vorrei allora sottolineare che cosa c'è di continuità e che cosa c'è di dis-continuità nella pena e nelle diverse forme che essa ha assunto in questi ultimi decenni, in modo particolare a partire dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del '75, evidenziando come uno degli elementi di innovazione sia legato alla diversità delle strutture e dei luoghi in cui la pena oggi si può svolgere.

1. Nell'ultimo ventennio, il riconoscimento del diritto alla cura di persone tossicodipendenti, ancorché condannate, ha ridisegnato alcuni luoghi di detenzione, creando gli istituti a custodia attenuata per tossicodipendenti.

2. L'introduzione delle misure alternative alla detenzione ha spostato fuori dalle mura del carcere molte delle pene in esecuzione.

Vorrei qui sostenere che l'assoluta rilevanza che assume il carcere, come fosse la modalità esclusiva della pena, misconosce le molteplici forme che la pena stessa è andata assumendo in quest'ultimo trentennio, e non consente di cogliere le molteplici e variegate storie di vita di coloro che han subito una condanna e per i quali il carcere non è tuttavia un passaggio obbligato.

Quando ho iniziato ad assumere la direzione del Centro di servizio sociale per adulti (C.S.S.A.) di Venezia, circa dieci anni orsono, le persone in affidamento in prova al servizio sociale erano 73. Attualmente, sono 172. Un numero che è più che raddoppiato. Vorrei anche osservare che un elemento di grossa novità è dato dal fatto che la maggior parte delle persone, che oggi scontano una condanna fuori dal carcere, hanno avuto l'opportunità di non transitare per il carcere. Infatti, delle attuali 172 persone in affidamento in prova al servizio sociale, solo 32 sono transitate per il carcere. Le altre 140 persone, una volta condannate, hanno potuto fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, senza dover transitare per il carcere.

Da questo dato, seppure circoscritto alla realtà del Centro di servizio sociale di Venezia, emerge un elemento di grande novità: *il carcere non è più un passaggio obbligato per persone condannate che accedono a misure alternative alla detenzione.*

Tuttavia, il termine "misure alternative alla detenzione" le definisce *in negativo*; così facendo, si accresce l'immagine del carcere, proprio nel momento in cui si vorrebbe ridurne il peso. Sembra cioè che le misure alternative alla detenzione abbiano diritto di cittadinanza, solo se rimandano al carcere stesso.

E la loro nascita evoca il mito di Eva, creata dalla costola di Adamo.

3. Un'ulteriore innovazione è stata prevista dal Regolamento di Esecuzione, il D.P.R. n. 230 del 2000, a proposito dell'esecuzione della pena in ambiente esterno. Per la verità, si parla ancora di ambiente esterno, e quindi si fa riferimento a un ambiente interno, quello del carcere che, seppure in negativo, ritorna a riaffermarsi nella sua centralità. Pur tuttavia, nel c. 6 dell'articolo 118 del D.P.R. n. 230, si legge che «... il C.S.S.A. coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale, con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio».

Ecco un altro elemento importante: il territorio di cui abbiamo sentito parlare anche in alcune relazioni, non è più soltanto l'ambiente esterno alle mura del carcere, che viene tutelato rispetto al pericolo di contaminazione da parte delle persone rinchiusi all'interno del carcere stesso. **Il territorio è luogo chiamato a collaborare alla gestione dell'esecuzione della pena.**

Si potrebbe ritenere che questo sia solo ciò che è prescritto nel D.P.R. n. 230 e che, come spesso accade, i tempi e le modalità di attuazione siano ancora, invece, molto distanti. Ma l'esperienza condotta anche nella realtà veneziana, testimonia una presenza ricca e variegata di quello che viene chiamato territorio, sia nelle sue forme istituzionali, le amministrazioni locali, sia nelle forme di espressione civile, come molte associazioni di volontariato: infatti, sono numerosissime le convenzioni che si sono andate stipulando recentemente tra il Centro di servizio sociale per adulti di Venezia ed Enti locali, ma anche associazioni di volontariato, *per stabilire possibili reti di sostegno a processi di inclusione sociale.*

È un elemento importante, che relativizza la competenza, prima esclusiva, da parte dell'Amministrazione penitenziaria e richiede, invece, la collaborazione di altri soggetti.

Sul versante degli Enti locali, un'ulteriore innovazione è stata introdotta dalla legge n. 328/2000, in base alla quale la creazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali deve avvenire tramite la predisposizione di *Piani di zona*, per i quali l'art. 19 prevede il coinvolgimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La presenza del *territorio*, inteso non solo nell'accezione geografica, ma soprattutto come *comunità* che pone esigenze di tutela, e nello stesso tempo contribuisce al percorso di *reinserimento sociale*, ritorna a proposito di un altro aspetto, quello del comma 7 dell'art. 47, relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, che rimanda al modello di *giustizia riparativa*.

Il comma 7 dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, stabilisce che l'affidato debba, per quanto possibile, adoperarsi a favore della vittima del reato; è questa una delle rare circostanze in cui la vittima entra nello scenario dell'esecuzione penale. D'altro canto, non solo all'affidato, ma anche al detenuto è richiesto di fare una «riflessione sulle condotte poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa» (art. 27 D.P.R. n. 230/2000).

Sul tema della giustizia riparativa è stata anche istituita la Commissione Nazionale «Giustizia riparativa e mediazione penale».

In concreto, i principali obiettivi della giustizia riparativa sono: il riconoscimento della vittima, la riparazione dell'offesa, nella sua dimensione "globale", l'autoresponsabilizzazione del reo, il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, il rafforzamento degli standard morali ed il contenimento dell'allarme sociale (CERETTI, 2001).

Per quanto riguarda le modalità operative attraverso le quali il comma 7 può trovare attuazione, all'interno del Centro del servizio sociale per adulti di Venezia, ci siamo molto interrogati sul rischio di una possibile ulteriore vittimizzazione; ciò che abbiamo potuto osservare è che, laddove la vittima è stata coinvolta per un'attività di riparazione da parte del reo, abbiamo avuto dei rimandi diversi e di estremo interesse: in alcuni casi, la vittima ha avvertito che il sistema giu-

stizia, seppure a distanza di anni, aveva presente che era stata fatta un'offesa nei confronti di un cittadino. In altre circostanze ci siamo trovati, invece, di fronte a delle persone, dei cittadini, che erano stati vittime di delitti, che hanno chiesto e preteso, con forza, di non essere coinvolti nel programma trattamentale e di essere, invece, sollevati dalla responsabilità di favorire il reinserimento sociale.

La questione è particolarmente delicata e complessa; in relazione a questo, si sono attivate, in forma diffusa, delle attività gratuite a favore della collettività. Si tratta di attività note come *Community Service*, ovvero di prestazioni, da parte dell'autore di reato, di un'attività a favore della comunità (DOLCINI, 1989).

Si assume il fatto che, se il reato è segno della rottura di un legame di cooperazione sociale tra il reo e la società, ciò che può ristabilire questo legame è la messa in atto di **un'attività di riparazione del danno**.

Attraverso questa attività la persona condannata si *attiva in favore di*, per riparare il danno arrecato, mettendo a disposizione del tempo e delle competenze per svolgere un'attività gratuita a favore della collettività.

La persona condannata non subisce soltanto la privazione o riduzione della libertà (in ogni caso l'affidamento in prova al servizio sociale comporta una limitazione della libertà del cittadino, della possibilità di usare il tempo, lo spazio, di incontrare o non incontrare certe persone, di fare o non fare certe cose), tramite prescrizioni di segno negativo, che evidenziano il carattere afflittivo presente anche nelle misure alternative alla detenzione.

Sono moltissime le associazioni che, assieme all'Amministrazione comunale di Venezia, hanno aderito a un protocollo d'intesa, stipulato recentemente con il Centro di servizio sociale per adulti di Venezia. Sono associazioni che si occupano di attività variegata; i segnali che riceviamo sono limitati, ma significativi, cioè segnali di una comunità che, attraverso diverse forme, sente di poter condividere una responsabilità rispetto a percorsi di inclusione sociale.

5. Un altro tema che vorrei trattare è quello del tipo di offerta trattamentale sancita dall'art. 118 del D.P.R. n. 230. Si formalizza ciò che in molte realtà rappresentava già una metodologia di lavoro, in base alla quale la direzione del rein-

serimento sociale si persegue attraverso uno spazio relazionale. L'art. 118 stabilisce al c. 8 che l'affidato deve avere la possibilità di **sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento**. Credo che questo rappresenti un possibile cambiamento, segna un ulteriore passo verso la riformabilità, seppur a certe condizioni, su cui ritornerò successivamente.

Il termine "sperimentare" rimanda ad una metodologia di lavoro, che prevede un insieme azioni, di interventi *con* e non *su* il condannato; in altri termini, si potrebbe dire che la possibilità di sperimentare dipende, nei suoi aspetti metodologici e concettuali, dalla teoria che prevede *l'experimentum*. La sperimentazione consente e, nello stesso tempo, richiede di valutare i risultati raggiunti, che pertanto non sono dati *a priori*, ma indicati come perseguibili durante un *percorso*. Essa implica, inoltre, la possibilità di risultati negativi. Tuttavia, cosa significa concepire questa possibilità? Dovrebbe significare che va prevista la possibilità, per il soggetto in misura alternativa, di commettere errori, sempreché questi siano *contenuti*, ovvero limitati nelle conseguenze ed elaborabili all'interno di un contenitore.

Ma fino a che punto la società è in grado di tollerare questo rischio?

Questa opportunità è dunque prevista per i soggetti che si trovano in *ambiente esterno*, tramite il rapporto che essi stabiliscono con il Centro di servizio sociale per adulti, dunque, con un'istituzione dello Stato, l'Amministrazione penitenziaria, di cui i C.S.S.A. sono un'articolazione. I Centri, come significanti lo Stato, diventano veicolo attraverso il quale consentire di sperimentare un diverso rapporto con l'Autorità.

Il C.S.S.A. è così chiamato a offrire uno *spazio di relazione*, in cui la persona condannata possa riflettere, ricevere sostegno, assumere responsabilmente degli impegni, riattribuire fiducia alle relazioni sociali, riconoscere il senso del limite e delle regole e, nel contempo rispondere dei propri comportamenti.

Per sperimentare un rapporto di fiducia, bisogna innanzitutto costruirlo. Qui, d'altro canto, si sta parlando di rapporto con l'Autorità. Anch'esso risponde alla caratteristica di essere un processo iniziato nei primi anni di vita (ERIKSON, 1966 - BOWLBY, 1989), che prosegue dalla *fiducia familiare* a quella *sociale*, per stabilire un legame fondato sulla cooperazione.

Il processo che si propone di aiutare le persone a ri-prendersi la responsabilità ed il controllo delle proprie azioni, obbliga gli assistenti sociali ad adeguare metodi e strumenti di lavoro, ad individuare gli aspetti del contesto sociale che indeboliscono o rafforzano la cooperazione e la fiducia reciproca.

Nella commissione di un crimine, il rapporto con le regole, con la norma, con la Legge, con l'Autorità, è di estrema importanza.

La Legge, quella con la "L" maiuscola, è sinonimo concettuale della regola, è la rappresentazione simbolica del limite.

Anche la legge del padre è una legge decisiva nella formazione e strutturazione di ciascuno, perchè dà le regole, pone dei limiti.

Nell'antica Grecia il padre era soprattutto una persona da rispettare e onorare. In Euripide, il figlio non aveva alcuna autonomia, non c'era un riconoscimento della soggettività del figlio. È un'immagine che rimanda ad una legge che sacrifica sull'altare degli avi la soggettività dell'individuo (LANZA, 1988).

Ma il padre è anche colui che consente, favorisce e sostiene le relazioni sociali. Il padre come testimone della vivacità della strada. Quando parliamo *del* padre, parliamo di un concetto, mentre quando parliamo *di un* padre, intendiamo una persona diversa dalle altre (KOZICKI, 1999).

Ora, la legge vissuta e percepita è legge simbolica, che tiene insieme diversi significati.

Si può osservare una funzione della legge che interviene da un lato per dare delle regole, dei limiti ai soggetti, prevenendo e infliggendo punizioni e, nel contempo, per tutelare le persone, per difendere il resto dei cittadini dal rischio di subire aggressioni o lesioni, assumendo una funzione protettiva, materna o, con riferimento alla teoria dei codici (FORNARI, 1981), rimanda al codice materno.

Vorrei qui solo accennare al fatto che la maggior parte delle persone in affidamento sono padri o madri e questa condizione può essere oggetto di riflessione, facilitare un possibile cambiamento, ma pone, nel contempo, anche il problema di come tutelare i figli minori.

Il rapporto che la persona condannata instaura con il C.S.S.A., struttura penitenziaria in cui operano dei professionisti, nella fattispecie assistenti sociali, con formazione psico-sociale, consente di rimodulare il rapporto che la persona condannata ha maturato nei confronti delle istituzioni dello Stato. Vi è cioè un rapporto tra la fiducia che il condannato ripone

nell'operatore e quella che egli ripone ed ha riposto nelle istituzioni dello Stato; il condannato spesso ha un atteggiamento influenzato dalle precedenti esperienze e talora la richiesta di aiuto si trasforma in ostilità e pretesa; il rapporto tra il condannato e l'assistente sociale si carica spesso di antiche rivendicazioni (OLIVETTI MANOUKIAN, 1988), attraverso le quali il condannato provoca l'istituzione. Ciò che spesso gli assistenti sociali di un C.S.S.A. si trovano ad affrontare, è il fatto che il condannato mette continuamente alla prova l'ambiente. Per dirla con Winnicott, «per verificare se è capace di tollerare l'aggressione, di prevenire o riparare la distruzione, di sopportare il danno, di riconoscere ...» (WINNICOTT, 1984). L'assistente sociale offre, nella relazione con il condannato, una possibilità di (ri)attribuire fiducia alle relazioni tra cittadini; la fiducia tra cittadino, ancorché condannato, e assistente sociale di un servizio pubblico penitenziario, non è data a priori, ma costituisce un terreno su cui lavorare (PITTALUGA, 2000).

Una ricerca, condotta da Putnam sulle istituzioni democratiche in Italia, sottolinea come la fiducia abbia origine nelle regole che regolano la reciprocità e nelle reti di impegno civico (PUTNAM, 1993).

Se è vero che gli assistenti sociali non sono gli unici a rappresentare l'istituzione nei punti di accesso, in quello che Normann chiama «il momento della verità» (NORMANN, 1991), è altrettanto vero che molti assistenti sociali sono collocati, simbolicamente ed operativamente, in punti di raccordo tra il sistema istituzionale nel suo complesso e la persona specifica che è seguita dal servizio. È un terreno di lavoro di grande interesse.

Il comma 8 dell'art. 118 prevede inoltre che il lavoro del servizio sociale si caratterizzi dall'*aiuto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale, e da un controllo (...)* sul comportamento del soggetto, che costituisca al tempo stesso un aiuto al rispetto delle prescrizioni. Sembra dunque si possa ritenere che ritorna l'idea che la *rieducazione*, anche nel trattamento in ambiente sociale esterno, proceda attraverso una continua modulazione, da parte del sistema, di ciò che Winnicott chiama la capacità di dire di Sì e di dire di No. Ancora, viene promossa una *valutazione critica* degli atteggiamenti che hanno portato al compimento del reato.

Vorrei concludere con dei versi di un poeta vissuto 2700 anni orsono, Isaia, che mi sono tornate alla mente osservan-

do il disegno di Carlo Levi del gufo, uccello notturno, e dunque capace di vedere nell'oscurità.

Scrive Isaia:

*"Sento che gridano da Seir,
Sentinella, che resta della notte?
Sentinella, che resta della notte? "*

La sentinella rispose:

"Viene il mattino e poi la notte.

Se lo volete interrogate, interrogate di nuovo, ritornate!"

Isaia, 21, 11-12

Coordinatore

Mi è veramente dispiaciuto dover stringere questo intervento, così bello e suggestivo. Per fortuna ho la certezza che avremo un testo scritto completo e potremo scoprire anche quello che il tempo purtroppo ci ha fatto tagliare.

Il dottor Pagano, invece, si colloca, nell'immaginario collettivo del DAP, all'altro polo della dottoressa Castellano, pur essendole molto vicino da un punto di vista geografico. San Vittore si presenta in qualche modo come un caso estremo di carcere non riformato e, forse, di carcere irrimediabile.

Luigi PAGANO *

L'ora è tarda e le cose più originali e interessanti sono state già dette tutte, per cui mi converrebbe, magari, parlare dell'argomento mortadella chiamato in causa dalla dottoressa Castellano, spiegare perché a San Vittore la mortadella entra e a Bollate invece no. Dovrei saperlo, peraltro, perché, come ricordava la dottoressa Castellano, sono stato io il primo direttore del terzo carcere milanese e, per inciso, il fatto di essere direttore a San Vittore nel momento in cui si decise di aprire Bollate, forse, ha permesso di poter gettare le basi per un carcere diverso da quello che troviamo descritto nelle pagine de *Il Ponte* e di cui parlava il Cons. Tamburino.

Non è immodestia, ma una semplice considerazione che nasce da una, ritengo fortunata, coincidenza. Con il Provve-

* Direttore Casa Circondariale "San Vittore", Milano.

ditore di Milano quando il Dipartimento decise di inaugurare Bollate, avevamo più o meno chiaro, in mente, cosa volevamo, un carcere dove fosse rispettata in primo luogo la dignità dei ristretti e dove la sicurezza avrebbe dovuto essere perseguita attraverso l'incremento delle attività trattamentali. Non avevamo un modello preciso in testa, ma conoscevamo entrambi San Vittore, il suo essere intimamente carcere nei limiti strutturali derivanti da una concezione ottocentesca della pena, per cui abbiamo preso quale riferimento quell'istituto per creare un carcere che ne fosse, specularmente, l'opposto. In tal senso si può allora rispondere che sì, è possibile creare un carcere diverso, più rispondente al dettato legislativo, senza per questo, però, illudersi che si sia operato una trasformazione intima, profonda. Ma non era questo ciò che noi ci si prefiggeva. Pensare di "rivoluzionare" il carcere è idea utopistica e se questo fosse stato l'intento sarebbe stato più semplice proporsi la sua abolizione. Forse, col Provveditore, più modestamente, abbiamo ragionato a cosa fare nel frattempo, lo diceva il collega Buffa, alla realtà di oggi e come sull'oggi sia necessario lavorare, impostare linee direttive coerenti e seguirle affinché quell'oggi non si trasformi in dimenticanza, non si trasformi in dispregio dei diritti pur previsti all'art. 27 della Costituzione e dalle leggi che da quel principio costituzionale sono scaturite.

Prendiamo questo, apparentemente innocuo, bizzarro esempio della mortadella; a ben analizzarlo significa, in sostanza, che San Vittore e Bollate, istituti penitenziari separati da soli 5 chilometri, adottano in qualche caso regole di trattamento, che dovrebbero essere comuni, diverse e non giustificate dalla loro qualificazione giuridica (Casa Circondariale o di Reclusione) o da una norma bensì da criteri accidentali quali le opinioni del direttore o del personale, accidenti che rendono la vita del detenuto migliore o peggiore in maniera aleatoria, a secondo se, per caso, capita a San Vittore piuttosto che a Opera o a Bollate, carceri, si ripete, distanti l'una dall'altra meno di 5 chilometri.

Quando si parla della riforma di un carcere bisogna, quindi, pensare a quale modello ispirarsi perché, temo, che la stessa legge di riforma per alcune tipologie di detenuti non sia più facilmente applicabile. San Vittore, ad esempio, è un carcere, oramai, prevalentemente abitato da stranieri, siamo intorno al 60%, e ci manteniamo relativamente bassi perché, per contenere il sovraffollamento, siamo costretti a trasferire dete-

nuti in altre sedi e questi provvedimenti riguardano in via principale gli stranieri, i quali si ritiene non abbiano termini di riferimento col territorio quali casa, famiglia, lavoro. Si ritiene, ma non è sempre così. Oggi molti detenuti stranieri sono collocati sul territorio, hanno figli, una casa, un'attività seppure non possono ufficialmente dimostrarlo perché irregolari e non potendolo attestare vengono trasferiti in altre sedi penitenziarie lontano da questi interessi, non possono effettuare telefonate né i colloqui, non possono ottenere misure alternative alla detenzione.

Questo è, in questo momento, a parer mio, il più grave problema del carcere: la gestione dei cosiddetti poli marginali, per i quali non soltanto parlare di reinserimento è oltremodo difficile, ma a volte neppure è possibile garantire l'esercizio di diritti minimi, diritti di vitale importanza. Il dottor Maisto dice: ripensiamo all'affettività, lo ritengo giusto, ma nel frattempo c'è da dire che noi non riusciamo neppure ad assicurare un posto letto per ogni detenuto.

Il carcere degli emarginati ha perso tutti i suoi connotati originari e le funzioni dichiarate, prevenzione speciale e prevenzione generale, diventando sostanzialmente un'istituzione in cui prevale il profilo assistenziale, area parcheggio di persone per le quali la società non può o non sa provvedere in maniera diversa. Per queste persone che affollano le nostre carceri, penso che prima di chiamare in causa i principi stabiliti dall'art. 27 della Costituzione, bisognerebbe pensare ad un altro articolo della Costituzione, all'articolo 3, quello, cioè, che impone allo Stato il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà dei cittadini ecc. ecc..

Torna però la domanda, e nel frattempo, cosa fare? Lucia prima parlava della timidezza con cui la nostra Amministrazione afferma la sua *mission*, le finalità principali a cui i nostri sforzi devono tendere. È vero e io penso che ciò sia dovuto, non so però se legarlo come causa o effetto di questa timidezza, anche a un processo di trasformazione incompiuto. Nei primi anni '90 è stata iniziata in Italia una riforma dell'organizzazione dello Stato che, senza eccessiva enfasi, poteva essere definita "epocale": la cosiddetta riforma Bassanini ispirata al principio di "sussidiarietà" e caratterizzata dal conferimento dallo Stato alle regioni e a enti locali di funzioni e compiti amministrativi più pertinenti alla cosiddetta periferia, trattando all'apparato centrale solo quei compiti necessari a

salvaguardare l'indirizzo unitario su tutto il territorio nazionale. Questa riforma ha riguardato anche l'Amministrazione penitenziaria, che ha puntato sin dal 1992, con il d.lgs. 444/92 sui Provveditorati regionali, snodo insostituibile tra centro e istituti sul territorio, elevandoli con la riforma 146 del 2000 al rango di dirigenza generale e, d.P.R. 230 del giugno 2000, identificando nell'ambito regionale la macro-organizzazione di riferimento stabilendo che - art. 4 - «gli istituti o i centri dislocati in Regione costituiscono un complesso operativo unitario» - art. 115 - «un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive».

Bene, per poter far esercitare quei diritti possibili ai detenuti che attualmente ospitiamo all'interno delle carceri, è necessario un coinvolgimento diretto del territorio, delle regioni, degli enti locali perché, per i settori di interesse del penitenziario, lavoro, formazione professionale, istruzione, sanità, politica della casa, sono gli enti locali a detenere tali competenze. Solo i Provveditorati, allora, a cui siano state delegate concretamente le funzioni previste e, di conseguenza, anche le risorse, hanno la potestà, la visione d'insieme, la forza, quale organo locale dell'Amministrazione penitenziaria, di porsi come interlocutore valido di questi enti e programmare per le diverse sedi penitenziarie regionali interventi integrati e sinergici. E reperire risorse anche per quella popolazione, stranieri tossicodipendenti, per i quali oggi è impossibile praticamente ottenere misure alternative non già perché soggettivamente pericolosi, ma perché non hanno nulla intorno al quale costruire ipotesi accettabili per un reinserimento sociale o, molto più realistico, quantomeno per non scontare la pena in carcere; diciamolo francamente, fuori di ogni metafora è di evidente realtà che non puoi ottenere una detenzione domiciliare o un lavoro all'esterno se non hai un domicilio o un lavoro.

Ora tarda mi porta a dover concludere e lo faccio sinteticamente tornando al problema iniziale. Un Provveditorato organizzato e funzionalmente efficiente così come le leggi lo hanno immaginato, allora, sarebbe non solo l'interfaccia ideale degli altri poteri amministrativi locali, ma anche l'organo che, avendo in mente il già citato d.P.R. 230 del giugno 2000, realizza con gli istituti e i centri della regione «un complesso operativo unitario» evitando quelle difformità, quelle disparità di trattamento tra istituto e istituto, non giustificate da alcuna idea di differenziazione e che si traducono in lesione di diritti, per cui la mortadella a San Vittore entra e a Bollate invece no.

Coordinatore

La ringrazio di cuore, Pagano.

Concludiamo con l'intervento del professor Pier Cesare Bori del Dipartimento Politica, Istituzioni, Storia dell'Università degli Studi di Bologna.

Il professor Bori è da anni promotore di un'attività di volontariato all'interno dell'istituto bolognese. Mi ha colpito, quando ho conosciuto questa attività, la sua efficacia, ed in particolare la capacità che ha avuto di prevedere i problemi dei detenuti stranieri in Italia. Mi sono chiesto – e ancora una volta la domanda verte sul punto interrogativo dell'espressione "carcere riformabile?" – se anche da questa sua esperienza non venga una indicazione per una risposta alla nostra domanda. Una risposta forse diversa.

Pier Cesare BORI *

Dal 1998 lavoro alla Casa circondariale Dozza di Bologna. La Dozza è un carcere giudiziario di 600 detenuti e un penale di 200. Nel giudiziario c'è ormai una maggioranza, forse, di stranieri. Io ho scelto di insegnare una specie di filosofia morale e di operare direttamente nell'ambito della formazione etica, con speciale attenzione agli stranieri, prevalentemente maghrebini di lingua araba.

Io insegno a Scienze politiche dell'Università di Bologna. Insegno filosofia morale come etica comparata. È un insegnamento fondato sulla lettura di sequenze di grandi testi: Platone, la caverna nel libro VII della *Repubblica*, l'eros nel *Simposio*; Seneca, su come saper leggere, un passo di Mencio sulla compassione, passi del poemetto filosofico indiano *Bhagavadgîtâ*, le quattro "nobili verità" del Buddha e altri testi. È un'idea di un insegnamento etico che suppone la multiculturalità, non propone un modello iniziale e ha in vista un certo risultato che probabilmente si aggira attorno alla regola d'oro "non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te" (per chi voglia sapere un poco di più, rinvio al mio recente *Universalismo come pluralità delle vie*, Marietti 1820, Genova-Milano 2004 e al mio sito www.sbo.unibo.it/pais/bori).

* Professore Ordinario, Dipartimento di Politica, istituzioni, storia, Università degli Studi di Bologna.

Già questa mi pare una novità: un tentativo di affrontare direttamente, in maniera critica e pluralistica l'insegnamento della morale in carcere. Si fanno moltissime cose in carcere, c'è moltissima istruzione, c'è moltissima attività creativa, c'è moltissima religione, ma un tentativo di un discorso etico, laico non si fa. È chiaro che l'istituzione non può avere una sua etica, credo invece ben possibile che qualcuno lo faccia, questo discorso, in termini laici, pluralistici, critici.

Lavoro con stranieri che sono in una situazione molto difficile, dal punto di vista del cosiddetto "trattamento". In genere sono clandestini, quindi senza permesso di soggiorno a fine pena, hanno lasciato le famiglie, spesso hanno rotto, non hanno residenza, cambiano nome, sono instabili, soggetti a trasferimento, spesso transitano solo per pochi mesi, sono destinati a espulsione. È il problema più grosso per noi che ci lavoriamo, come si può operare per il reinserimento o la rieducazione di una persona che sa che sarà espulsa?

L'unica possibilità è quella di intercettare queste persone durante il segmento breve della loro presenza presso di noi. Per fare che cosa? Io penso che bisogna *fare cultura*. Cultura non nel senso dell'istruzione, non nel senso della religione (oltretutto, il lavoro pastorale normale è precluso, con i musulmani). Bisogna "fare" una cultura che non sia storia della filosofia, ma che cerchi che cosa dice a me Platone quando parla di prigionieri chiusi in una caverna, nell'oscurità, che sono incapaci di vedere la luce, vedono solo le ombre.

Credo alla liberazione attraverso il sapere. Lavoro per dare in questi brevi tratti di tempo dei potenti impulsi di tipo morale: la dignità di una vita in cui il sapere sia posto al centro, la possibilità di concepire la propria esistenza come speranza di crescita e trasformazione, il desiderio di una vera sapienza di vita come risposta al bisogno profondo di ogni umano.

La verifica dei risultati di questa pedagogia naturalmente è difficilissima. L'unica obiezione che non accetto è quella di assenza di concretezza: credo che l'unica cosa concreta che si possa fare è afferrare quelle persone e cercare di parlare a loro direttamente, nel breve tempo che ci è dato e la loro attenzione può durare (in genere però la cultura è stimata, tra i detenuti di area maghrebina e balcanica).

La seconda cosa, il silenzio. Ho sempre pensato che fosse importante, dentro o fuori del carcere, accudire se stessi con momenti di silenzio, da soli, e in comune. Da più di dieci anni

appartengo (senza ripudiare il cattolicesimo) alla *Society of Friends* (quaccheri), un gruppo religioso che pratica il culto silenzioso e ha un'importante tradizione di impegno (*concern*, dico) verso il carcere. Da un paio d'anni ho intensificato la conoscenza e la pratica della meditazione buddhista. Avendo conosciuto l'esperienza indiana, nel libro della Kiran Bedi, *Conoscenza di sé*, con i miei studenti e amici abbiamo cominciato a praticare la meditazione in carcere. Abbiamo due gruppi di meditazione, venti minuti ogni gruppo tutte le settimane. Non è un silenzio di meditazione su verità assolute ed eterne, non è un esame di coscienza moralistico, è un silenzio destinato alla conoscenza di sé, alla consapevolezza, al guardare a ciò che accade nella mente. Questo è un esercizio importante perché il detenuto cui questa pratica è stata insegnata potrà forse scoprirne l'utilità anche per suo futuro, così come può accadere con la pedagogia della lettura dei grandi testi. Qualcuno dei detenuti è diventato appassionato di Seneca. L'idea è che uno può essere prigioniero, ma la mente non è prigioniera. Non si tratta neanche di evadere, si tratta di fare quelle cose che tutti possono e debbono fare e si possono fare dovunque, e cioè la cultura di sé, la cura di sé, la coltivazione di sé.

La terza linea di lavoro è costituita dai rapporti con le famiglie dei detenuti stranieri. Soprattutto svolgo visite in Tunisia. Il detenuto mi dice: vai a casa mia, saranno contenti, ti inviteranno... in questo modo ho conosciuto 10-15 famiglie ristabilendo talvolta la connessione con un detenuto. Come ho scritto altrove, la rottura dei legami sociali, il sentirsi liberi dai legami (spesso opprimenti) della propria tradizione, l'anonimato (e l'assunzione di nomi diversi: *alias*) sono strettamente connessi ai comportamenti devianti. Il giovane immigrato (clandestino il più delle volte) si sente in un luogo dove tutto è permesso, ma al tempo stesso soffre per la perdita di un contesto familiare ricco di rapporti e di affetti. Aiutarlo a ristabilire questi rapporti è in genere cosa buona per lui. Inoltre ricostruire le storie dalle origini, smettere quindi di considerare questi giovani come diversi che vengono dal nulla, senza storia, senza radici, rappresenta un grande guadagno di conoscenza in tema di immigrazione e devianza.

Infine: *non so se il carcere sia riformabile, ma le persone sono sempre riformabili e io posso cominciare a riformare me stesso*. Posso sempre cominciare a guardare le cose con uno sguardo nuovo. Apprezzo molto la prospettiva del collega Pavarini, lo sguardo sociologico e storico-giuridico colto,

rigoroso e disincantato. Ma poi c'è la domanda: che cosa posso e debbo fare? Bisogna affiancare alla sua prospettiva una volontà di cambiare e di fare, che comincia da noi. È chiaro che se ci sono delle strutture ingiuste, occorrerà lottare contro di queste. È evidente che senza presupposti minimi di tipo materiale e istituzionale nulla si può fare, e allora si lotterà per ottenerli. Ma dove questi presupposti minimi ci sono, allora perché non *cominciare ora con la cura di sé?*

Ho suggerito per questo tre prospettive.

La pedagogia della lettura dei grandi testi, in vista di formazione morale, dove la dimensione religiosa viene considerata come una risorsa possibile, ma non necessaria per tutti.

La pratica meditativa come capacità di consapevolezza, di presenza mentale, di sguardo benevolo su di sé, in vista di un cambiamento che diventa allora spontaneo.

E infine il ritrovare le radici, un rapporto con le proprie origini e con il proprio mondo.

Tutto questo rimane piccola cosa. Sento il limite di ciò che facciamo. Si tratta di poche decine di persone a paragone di decine di migliaia che sono. Si tratta di brevi periodi di tempo. Vorrei tuttavia che si cogliesse la novità della nostra ricerca di una dimensione spirituale laica, pluralistica, più ampia di quella confessionale ma non antagonista a questo. La ricerca di una sapienza di vita, contenuta nei grandi testi piuttosto che nelle nostre parole, un sapienza che viene dal silenzio piuttosto che dalle parole, una sapienza volta alla prassi piuttosto che ai discorsi.

Coordinatore

Non si tratta davvero di scusare, professor Bori. Abbiamo apprezzato moltissimo questo intervento. Mi ha fatto tornare in mente una frase detta dal Papa Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 9 luglio 2000 nelle carceri quando ha toccato questo punto: l'idea di utilizzare anche il tempo della detenzione. Anche questo tempo può essere prezioso e deve essere utilizzato.

Pier Cesare BORI

La frase che mettiamo all'inizio di tutto è la frase di Seneca: rivendica il tuo tempo.

Coordinatore

E se ricordo bene quello che il Papa disse: rispetto a questo, ossia al vostro tempo, siete liberi.

Una seconda cosa che mi ha colpito, perché la condivido profondamente, è che non si tratta di prospettive teoriche. Anzi, credo che ciò che Lei ha detto sia molto pratico e concreto per gli effetti che può dare.

Concludo ringraziando moltissimo i partecipanti alla Tavola rotonda, ringraziando tutti i partecipanti a questo Convegno che ho molto apprezzato e chiedendo a Elvio Fassone di svolgere le sue conclusioni.

Elvio FASSONE

Devo la mia presenza in questo momento e con questo compito unicamente all'amicizia e alla sopravvalutazione fatta da Giovanni Tamburino, perché ognuno capisce come sia difficile, dopo un dibattito così ricco, trarre delle conclusioni, e come la parola stessa "conclusioni" sia già di per sé presuntuosa.

Parto da due espressioni, una che è tornata più volte nel dibattito, e una pronunciata da ultimo, e che echeggia ancora adesso. La prima è l'espressione "nel frattempo", pronunciata dal del Direttore dottor Buffa; l'altra è il concetto conclusivo espresso dal professor Bori "*non so se il carcere sia riformabile, ma le persone sicuramente sono riformabili*".

Nel dibattito è riecheggiata più volte questa sequenza. Il carcere - si è detto - è una cosa orrenda, per quanto siano valorosi coloro che cercano di farla diventare meno orrenda, lo è e lo rimane. Dunque, per evitare il protrarsi di questa cosa orrenda, bisognerebbe trovare qualcos'altro. Ma questo "qualcos'altro" non è all'orizzonte. Anche Pavarini, che è uno dei più assidui assertori della necessità di superare il carcere, ha detto: "*non ci sono, fino ad ora, dei modelli concretamente realizzati che possano indicarci di andare in quella direzione*". Allora che fare? Per giunta "che fare" già oggi, che fare, appunto, "nel frattempo": perché quand'anche ci fosse un traguardo chiarissimo verso il quale indirizzarci per un futuro più o meno lontano, è chiaro che non potremmo permetterci di chiudere gli occhi su tutto ciò che ci sollecita "nel frattempo".

Provo allora a prendere le mosse dall'altra delle due proposizioni. Anch'io credo, e non con gioia, che il carcere non sia eliminabile, per lo meno in un arco di tempo ragionevole. Dico questo perché ho maturato la convinzione – che non penso sia solo un frutto bacato dell'educazione o di deformazioni culturali – che non si possa davvero prescindere dal binomio "premio-sanzione", a sua volta proiezione di quell'esigenza fondamentale che è l'uguaglianza. Sono proprio i bambini che mi hanno fatto capire come l'uguaglianza è una categoria che non discende dall'educazione, non appartiene alla cultura, ma alla natura. Perciò l'esigenza del premio per le azioni virtuose e della sanzione per le azioni negative è radicata nel profondo della natura, ed è velleitario pensare di estirparla.

A ciò si aggiunge la considerazione che, nei nostri anni, ed a differenza di quanto avveniva nel carcere dei resistenti antifascisti, è profondamente mutata anche la qualità della devianza. Ci sono purtroppo oggi, accanto a quella marginalità sociale di cui molti hanno parlato, e io tra quelli, esperienze delinquenziali inedite e profondamente diverse, perché la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta delle persone, i sequestri, i grandi commerci illeciti non sono un'invenzione, ma sono altrettanti progetti di vita, da cui discendono schiavitù e sfruttamento di altri uomini, e sono progetti di vita non più dovuti alla marginalità, ma a scelte responsabili e radicate.

Queste situazioni, sulle quali non mi diffondo, mi portano a considerare che quell'interrogativo "e nel frattempo?" va letto alla luce di un presente che è comunque da amministrare nell'attesa di un futuro meglio definito. Vale a dire che, come non dobbiamo deresponsabilizzarci nella ricerca di questo futuro con l'alibi di dover gestire un presente difficile, così non dobbiamo rinunciare, nell'attesa di una qualche palingenesi del carcere, a pretendere che il carcere "nel frattempo" si migliori, non solo si umanizzi, ma si migliori radicalmente.

Una cosa mi ha colpito nelle riflessioni di oggi: il fatto che c'è una levata di operatori penitenziari – in particolare i direttori, ma anche tutti gli altri – che si è formata negli anni del grande fermento, delle idee nuove, e che oggi le sta traducendo nel proprio lavoro quotidiano. Quelli che hanno 40-50 anni hanno formato le loro categorie mentali e culturali negli anni della riforma e negli anni della Gozzini, e che oggi lavorano nel carcere, sono lontanissimi da quelli che descrivevano i nostri carcerati antifascisti. C'è quindi una propulsione

naturale che è di per sé un dato strutturale nuovo, e che va assecondata.

Allora che cosa fare, oltre che occuparci delle infinite necessità del quotidiano di cui parlavano gli operatori? Io credo, per intanto che occorra puntare con forza ad una diminuzione della quantità di carcere, e che occorra farlo attraverso un progetto politico complessivo. Sia chiaro: la diminuzione della quantità di carcere *individuale* è già stata largamente realizzata, il professor Vassalli ricordava l'effetto dirompente che ha avuto la riforma del 1974 in termini di abbassamento delle "tariffe" nelle singole condanne; senza contare il significato delle misure alternative come sostituzione del carcere *individuale*.

Ma quello che va ancora perseguito è la diminuzione della quantità di carcere complessivo, perché se ci fosse "meno carcere", anche il carcere che residuerebbe sarebbe per ciò solo più umano: sparirebbero i letti a castello, l'affollamento incivile, le stesse risorse destinate alla sanità o agli educatori o alla formazione avrebbero altra possibilità d'incidere, distribuendosi su una platea molto più ristretta, e così via. Quindi bisogna davvero, con forza, puntare su quello come primo obiettivo strategico.

E se mi è permesso fare per un attimo quella cosa deplorabile che è citare se stessi, io nell'esperienza parlamentare che ho avuto la ventura di condurre nella scorsa legislatura, sono stato relatore sulla riforma del giudice di pace e ho insistito, fortunatamente con un buon esito, affinché almeno in quel limitato settore si incominciasse a realizzare il diritto penale di domani, la penalità di domani, sintetizzabile nelle parole "*diritto mite ma effettivo*". Perché il pesante senso di insicurezza sociale, che poi si scarica nella pretesa di sicurezza e quindi di penalità crescente, e quindi di tolleranza zero, è anche in parte dovuto alla non effettività della sanzione penale, che troppo spesso rimane sulla carta. Così, per intanto un diritto mite ma effettivo, il giudice di pace già lo amministra. Il giudice di pace non manda in carcere nessuno, ma non applica la sospensione condizionale e non fa ricorso alle sanzioni sostitutive. Le sanzioni che irroga sono vere, non sono pesanti ma sono reali.

Allora, se questo modello funzionasse - bisognerà vedere tra qualche tempo se e come funziona - potrebbe essere un utile punto di partenza verso la penalità di domani, perché se funzionasse potremmo applicarlo anche a reati un po' più gravi di quelli che oggi sono affidati al giudice di pace. E allo

stesso modo – ce lo ricordava la dottoressa Castellano – l'affidamento in prova, se ed in quanto viene veramente riempito di contenuti rieducativi, come è l'"adoperarsi per la vittima del reato" può diventare anch'esso un modello per la penalità del domani. Non più il *malum passionis propter malum actionis*, ma il *bonum actionis propter malum actionis*. Non che io, Stato, ti restituisco il male infliggendone a te, ma che tu, autore del reato, compensi il male fatto con il bene che farai. Questa è la penalità di domani alla quale credo che dobbiamo tendere.

Ma questo significa uno sforzo che purtroppo fino ad ora è mancato. Anche l'esperienza del giudice di pace zoppica, fatica a decollare, per difetto di integrazione con l'azione programmatica a livello locale. Non basta infatti la buona volontà di un singolo giudice il quale al ragazzino che ha imbrattato l'edificio dice "vai a pulirlo". Occorre tutta una rete di servizi del territorio, fondata sulla profonda compartecipazione della Regione e degli enti locali, che individuano le prestazioni effettuabili, la formazione minima per svolgerle, il personale che sovrintende ad esse, l'eventuale copertura assicurativa, e quant'altro. Perché ogni volta che un giudice pronuncia una condanna a queste attività riparatorie non deve, poi, attaccarsi al telefono e chiedere: dove lo mando questo? Egli deve sapere preventivamente che, ad esempio, il sabato e la domenica il servizio ospedaliero può ricevere un certo numero di condannati a prestazioni di pubblica utilità, anche per lavori modesti, il che fra l'altro permette di alleggerire i turni del personale, e quindi il sistema avrebbe sicuramente delle positive ricadute sociali.

Ma questo manca, e per tante ragioni. Ad esempio perché oggi non c'è quasi più il lavoro totalmente dequalificato o fungibile, quello per cui un individuo può fare qualsiasi cosa. Oggi il lavoro esige formazione e qualità, ma ciò non significa che non si possa innestare in questa pena riparatoria anche un periodo di formazione, di acquisizione delle capacità. Solo che questo esige veramente l'intervento anche di altri soggetti in quella galleria di operatori che siamo abituati a pensare (tribunali, magistrati di sorveglianza, direttori del carcere, centri di servizio sociale per adulti): ci vogliono gli enti locali, convinti e determinati più di quanto sino ad oggi siano stati.

So bene che c'è un mare di difficoltà operative, ma bisogna, per qualche tempo, adattarsi a lavorare in perdita. Dobbiamo rassegnarci che per qualche anno questa esperienza

registrerà molti insuccessi, ci sarà quello che ai lavori non ci va per nulla, ci sarà quello che ci va ma fa poco, ci sarà quello che lo metti a fianco di un anziano e l'anziano si ribella. Lo sappiamo, però nessuna marcia comincia se non con il primo passo.

Accanto a questo tipo di sforzo, poi, ritengo che occorra porre mano ad un processo complessivo di razionalizzazione di tutto l'apparato sanzionatorio, sia quello del diritto penale, sia quello penitenziario: opera da farsi principalmente attraverso una razionalizzazione degli strumenti indulgenziali, che oggi sembrano fatti apposta perché certi utenti della giustizia – attraverso le sospensioni, l'affidamento, le sanzioni sostitutive e così via – non incappino mai in una pena effettiva, mentre altri soggetti, quelli che i condizionamenti sociali spingono con più forza verso una autentica "carriera" di devianti, spostano unicamente di qualche scalino l'impatto col carcere, non sarà la prima volta, sarà la terza, sarà la quarta, ma alla fine ci vanno e pagano tutto. Con il che abbiamo unicamente ottenuto di immunizzare taluni e di sovraccaricare gli altri.

Quindi una razionalizzazione di questo sistema, frutto di stratificazioni successive, non può non essere fatta, proprio per liberare la collettività da quelle pulsioni emozionali che spingono a chiedere più carcere a causa della ineffettività della pena. E va fatto perché io credo che l'ordinamento debba in qualche misura farsi carico anche del sentire comune, e non soltanto del sentire maturo, non per dare ragione alla voglia di vendetta, ma perché occorre cercare quella difficile mediazione che è necessaria affinché l'*élite* del pensiero e dei valori sia accettata e faccia maturare chi sente a livelli più bassi.

Ma accanto a questi interventi che si muovono sul piano normativo, occorre svolgere un'azione pressante a livello socio-culturale, per fare capire che il problema penitenziario non può risolversi costruendo dei grandi contenitori pattumiera. Questi contenitori, probabilmente, per un certo tempo ancora non potranno fare a meno di esserci, ma non possono essere una pattumiera. Perché queste persone prima o poi escono, sarà dopo un anno, dopo due o cinque o dieci, ma poi escono. E allora chi, se non la collettività stessa, ha interesse che escano migliori?

Tra l'altro, leggevo proprio nel bollettino ministeriale che il costo di ogni detenuto è di 241.000 lire al giorno, quindi circa 88 milioni l'anno di vecchie lire. E quante cose si possono fare, con 88 milioni l'anno pro capite, in termini di appre-

stamento di una rete di servizi come quella di cui ho fatto cenno? Quindi bisogna davvero che questo entri nel programma delle forze politiche. attraverso un'ottica promozionale, cioè cercando di far capire che altri soggetti devono entrare in campo in questo progetto complessivo, per non lasciare sola l'Amministrazione penitenziaria.

Tra le molte cose dette oggi, mi ha colpito quanto dicevano il professor Bori e il direttore Pagano, a proposito della elevatissima percentuale di detenuti stranieri (a San Vittore addirittura il 65-70%) e del fatto che tutti costoro, a pena espiata, vengono espulsi senza rimedio: questo significa che per almeno un terzo della popolazione carceraria la rieducazione non c'è. Perché manca lo scenario successivo, cioè il reinserimento nella società, in funzione del quale vale la pena rieducarsi.

Questo suggerisce di intervenire su questa norma, che è già stata denunciata alla Corte, che può darsi verrà scrutinata negativamente, ma che in ogni caso pone un problema di grande rilevanza: escludere questa rigidità, per cui lo straniero sa che, si impegni o non si impegni, impari o non impari un mestiere, si integri o non si integri, poi se ne dovrà andare. Ecco un altro punto meritevole di intervento, e di un intervento nemmeno troppo difficile (anche se occorrerà porre attenzione ad evitare disparità di trattamento con l'immigrato che non ha commesso delitti).

Infine penso che debbano essere potenziate quelle altre esperienze che sono già in corso e che si muovono anch'esse nella linea di esigere un'attività riparatoria in luogo del carcere, come in particolare la mediazione. Riflettevo come un codice di procedura penale tarato tutto sull'imputato, e quindi destinato a mettere ai margini la persona offesa e la parte civile, ha finito col diventare ostico a ricevere la cultura della mediazione, che è invece un recupero della vittima. Anche questo va corretto, è molto importante che la vittima sappia, come diceva qualcuno dei presenti, che c'è ancora qualcuno che si ricorda di lei o di lui, che si interessa di che cosa le è accaduto dopo il reato, che cerca di ricucire una relazione sociale strappata. Poi ci sarà qualcuno che non vorrà più essere coinvolto e andrà rispettato: ma il più delle volte, questa sensazione che non sei soltanto un testimone che aspetta quattro ore lì per rendere delle dichiarazioni che servono agli altri, il vedere che sei qualcuno di cui lo Stato si ricorda, cercando di ricomporre un rapporto umano, che fa bene all'uno e

all'altro, questo va perseguito e cercato con impegno, e va approfondita questa cultura allo stato nascente, che oggi è presente solo nell'ambito minorile. Vedete come ci sono schegge sparse nell'ordinamento, che attendono di essere sistemate e diffuse: nell'ambito minorile si fa questo, nell'ambito del giudice di pace si fa quell'altro, e allora perché, prima o poi, non farlo anche nell'ambito degli adulti?

Il cuore del problema, dunque, è capire che questo mondo, il mondo penitenziario, non può essere amministrato soltanto attraverso la cultura della diffidenza o della paura. Diceva bene la direttrice Castellano, che noi dobbiamo sapere qual è la nostra missione: se siamo qui perché nessuno scappi, o se siamo qui per modificare delle persone, se siamo qui per educare. Ditecelo con chiarezza - aggiungeva la Direttrice - perché l'Amministrazione ha bisogno che qualcuno le dia copertura, perché l'Amministrazione può anche cercare di essere elastica e umana, del tipo "se fai un esperimento io ti assecondo", ma se poi è il funzionario che esperimenta quello che paga qualora l'esito sia negativo, allora questo alla fine produce la cultura della tolleranza zero.

Ecco come questa serie di spunti, di cerchi che si allargano, conduce sempre a questo grande lavoro culturale, che è anche un lavoro politico: lo scontro tra la diffidenza che frena e l'agire a rischio che spinge e dilata. Questo "agire a rischio" è sui due fronti. Lo si può chiedere anche ai detenuti. Io agisco a rischio e ti do fiducia. Tu agisci a rischio, perché magari inizi un percorso estremamente faticoso e poi non sei riconosciuto, per quei condizionamenti di cui parlava il direttore Buffa, perché poi magari ti dicono di rinunciare al lavoro, e il magistrato non sa le pressioni che ci sono dietro.

Ecco, il far prevalere l'"agire a rischio" sulla diffidenza è, alla fine, la logica della pace nei confronti della logica della guerra. Fin che si ragiona "io tolgo i miei missili se tu togli i tuoi, ma io non li tolgo prima che tu abbia tolto i tuoi" i missili proliferano. Poi a un certo punto si decide che "io intanto incomincio a toglierli". E la guerra fredda è finita. Anche se purtroppo le guerre ci sono ancora.

Concludo. Siccome lo hanno fatto altri, cito anch'io un passo di Seneca, che ci ricorda quanto i nostri problemi sono antichi. Dice: "davanti a qualunque punizione, chi non è toccato dall'ira ricorderà sempre che c'è una punizione per correggere i malvagi, un'altra per sopprimerli. In entrambi i casi egli baderà non al passato, ma al futuro. Nessun uomo di sen-

no punisce perché è stato commesso un errore, ma perché non lo si commetta più". Ce lo siamo detti tante volte, ce lo diciamo anche oggi, ogni volta ce lo diciamo con maggiore speranza che sia vero.

Coordinatore

Come sempre mi accorgo quanto abbiamo da imparare da Elvio Fassone e lo ringrazio veramente. Grazie a tutti. Dovrei ricordare tutti gli intervenuti, tutti i relatori, i partecipanti alla Tavola rotonda, ma consentite di accomunare tutti in un ringraziamento e anche voi che avete seguito questa giornata, certamente faticosa, ma a mio parere molto bella e molto positiva. Arrivederci.




Da sinistra: Giuliano Vassalli, Giovanni Tamburino, Giovanni Tinebra.



Da sinistra: Pietro Buffa, Francesco Saverio Fortuna, Giovanni Tamburino, Massimo Pavarini.



Da sinistra: Giuliano Vassalli, Marcello Rossi, Giuseppe La Greca, Elvio Fassone.



Da sinistra: Elvio Fassone, Pietro Buffa, Giuseppe La Greca.



Da sinistra: Giovanni Tinebra, Giovanni Tamburino.

**APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE
ALL'INTERVENTO DELLA DOTT.SSA CHIARA GHETTI**

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BOWLBY J.(1989), *Una base sicura*, Cortina, Milano (ed. or. 1988).

CERETTI A. (2001), "*Giustizia riparativa e mediazione penale - Esperienze e pratiche a confronto*" in *Rassegna penitenziaria e criminologia*, n. 2001.

DOLCINI E. et al. (1989), *Il carcere ha alternative?*, Giuffrè, Milano.

ERIKSON H. E. (1966), *Infanzia e società*, Armando, Roma (ed. or. 1950).

FORNARI F. (1981), *Il codice vivente*, Boringhieri, Torino.

KOZICKI E. A., "Relazione al seminario", Hamlet, el Padre y la Ley Università Ca' Foscari - Venezia, Dipartimento Studi Anglo-Americani e Ibero-Americani, Venezia 25 febbraio 1999.

NORMANN R. (1985), *La gestione strategica dei servizi*, Ebas Libri, Milano.

OLIVETTI Manonkian (1988), *Stato dei servizi*, Il Mulino, Bologna.

PITTALUGA M. (2000), *L'estraneo di fiducia - competenze e responsabilità dell'assistente sociale*, Carocci, Roma.

PUTNAM R. (1993), *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Mondatori, Milano.

WINNICOTT D. W., (1984), *Il bambino deprivato. Le origini della tendenza antisociale*, Cortina, Milano.

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
CENTRO SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI VENEZIA

Riepilogo affidamenti in carico al CSSA nel I° trimestre dal 1993 al 2004

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
art. 47 O.P. da libertà	24	23	37	66	105	108	95	80	109	110	82	89
art. 47 O.P. da detenzione	6	12	20	20	33	40	28	20	22	23	30	16
totale	30	35	57	86	138	148	123	100	131	133	112	105
art. 94 D.P.R. 309/90 da libertà	41	85	98	87	91	97	71	60	68	81	61	51
art. 94 D.P.R. 309/90 da detenzione	1	9	12	12	16	18	18	14	19	18	23	16
totale	42	94	110	99	107	115	89	74	87	99	84	67
totale complessivo	72	129	167	185	245	263	212	174	218	232	196	172

